

Bruxelles, 17 luglio 2025
(OR. en)

11770/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0555(COD)

COMPET 760	POLGEN 95
IND 285	ECOFIN 1028
MI 558	COH 145
CADREFIN 112	INDEF 76
FIN 900	CULT 86
RECH 332	CYBER 215
ESPACE 55	JAI 1101
CONSOM 146	DIGIT 148
DUAL USE 37	DATAPROTECT 161
EDUC 330	FREMP 210
TELECOM 252	RELEX 1030
ENER 380	COPS 388
ENV 722	UD 169
CLIMA 283	AUDIO 66
AGRI 361	PROCIV 102
TRANS 314	IPCR 57
SAN 472	MAP 40
PHARM 106	FISC 191
BIOTECH 4	CODEC 1049
POLMIL 222	IA 92

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 555 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP]
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 555 final.

All.: COM(2025) 555 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 555 final

2025/0555 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 555 final} - {SWD(2025) 555 final} - {SWD(2025) 556 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il Fondo europeo per la competitività (ECF, il Fondo) fa parte del pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2027, che mira a consolidare 14 strumenti di finanziamento individuali dell'attuale QFP in un unico quadro che funga da capacità di investimento per rafforzare la competitività europea in tecnologie e in settori strategici fondamentali per la competitività dell'UE, partendo dalla ricerca collaborativa fino all'espansione, all'innovazione, all'applicazione industriale e alla realizzazione di infrastrutture arrivando alla produzione, comprese le competenze, e fornisca sostegno a progetti e imprese, comprese le PMI, le start-up, le grandi imprese, le università e gli enti di ricerca, fungendo nel contempo da strumento di leva che impiega strumenti di bilancio per attrarre investimenti privati, istituzionali e nazionali.

Negli ultimi trent'anni i divari di produttività tra l'UE e le altre economie avanzate si sono ampliati, rendendo l'UE meno competitiva rispetto ad altre grandi economie. L'UE è attualmente in ritardo in numerosi settori, tra cui lo sviluppo tecnologico, le prestazioni della ricerca e dell'innovazione, la realizzazione di infrastrutture, il dinamismo del mercato e la capacità industriale. Negli ultimi anni, caratterizzati da rapidi progressi tecnologici, crescente concorrenza economica, controllo delle infrastrutture abilitanti fondamentali e protezionismo commerciale, il rafforzamento della competitività dell'Unione europea è diventato una priorità fondamentale. Questo aspetto, insieme al suo potenziale impatto sulla nostra prosperità, è stato sottolineato da diverse relazioni recenti, tra cui la relazione Draghi sul futuro della competitività europea e la relazione Letta "Much More than a Market", le cui raccomandazioni hanno ispirato la bussola per la competitività.

La bussola per la competitività¹, adottata dalla Commissione europea nel gennaio 2025, ha diagnosticato problemi significativi che ostacolano la competitività all'interno dell'UE. Una questione centrale individuata è la dispersione della spesa dell'Unione tra diversi programmi che si sovrappongono, molti dei quali finanziano iniziative analoghe prevedendo tuttavia requisiti diversi, con conseguenti difficoltà nel combinare efficacemente i finanziamenti.

La bussola individua diversi fattori chiave essenziali per rafforzare la competitività dell'Unione: 1) colmare il deficit di innovazione, 2) procedere alla decarbonizzazione e 3) ridurre le dipendenze eccessive e aumentare la sicurezza. Inoltre evidenzia cinque attivatori trasversali: 1) semplificazione, 2) eliminazione degli ostacoli nel mercato unico, 3) finanziamenti, 4) competenze e posti di lavoro di qualità e 5) migliore coordinamento. Il Fondo europeo per la competitività si focalizza primariamente sulla semplificazione, sui finanziamenti e su un migliore coordinamento, con l'obiettivo di affrontare sfide quali: 1) il sostegno non ottimale lungo l'intero percorso di investimento, dalla ricerca fondamentale e dalla ricerca applicata all'espansione, fino all'applicazione industriale e alla produzione; 2) l'elevato fabbisogno di investimenti per realizzare le priorità dell'Unione, compresa la transizione pulita e digitale; e 3) un panorama di finanziamenti dell'Unione complesso e non coordinato. Si prevede che la soluzione a queste sfide abbia un impatto positivo, seppur indiretto, su altri problemi individuati nella bussola per la competitività, quali il deficit di innovazione, riducendo nel contempo la dipendenza dell'Europa da fonti esterne per le tecnologie e le risorse critiche, e questo rafforzerà la sicurezza e la resilienza.

¹ COM(2025) 30 final.

L'ECF non è l'unica iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione; integra infatti altre misure annunciate nella bussola della competitività. La presente proposta è in linea con la comunicazione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale"², che delinea gli obiettivi per rendere il prossimo bilancio dell'Unione più semplice, meglio mirato, più incisivo e in grado di affrontare le attuali complessità, debolezze e rigidità. La comunicazione sottolinea inoltre che la flessibilità è fondamentale per garantire che il bilancio sia in grado di adattarsi al mutare delle circostanze, ponendo l'accento su sfide quali il rafforzamento della competitività dell'Unione, che richiede un'azione comune in un'Europa unita. Anche le imprese che rientreranno nel futuro 28° regime dovrebbero poter beneficiare dell'ECF, soprattutto in considerazione del fatto che tale regime si propone di semplificare le operazioni transfrontaliere e incoraggiare gli investimenti nel mercato unico dell'UE.

L'ECF sarà strutturato attorno a quattro ambiti di intervento che riflettono priorità strategiche fondamentali per la competitività e la resilienza dell'Unione (dall'IA e dal digitale allo spazio, dalle tecnologie pulite alle biotecnologie, dalla difesa alla salute). L'architettura aperta del Fondo consentirebbe di rispondere rapidamente alle nuove sfide e priorità fornendo orientamenti generali e una strategia globale. La nuova architettura consentirebbe di definire le priorità politiche a livello di ciascun ambito, per indirizzare efficacemente il sostegno a partire dalla ricerca applicata fino alla produzione e alla diffusione, comprese le infrastrutture e le competenze specifiche, avvalendosi di strumenti di finanziamento adeguati alle esigenze dei progetti e riducendo il rischio degli investimenti grazie a un adeguato rapporto tra leva finanziaria e impatto del bilancio dell'Unione. Inoltre il regolamento autonomo (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio³ relativo al programma quadro di ricerca e innovazione [programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa"] sarà strettamente collegato alle componenti dell'ECF per garantire un percorso di investimento senza soluzione di continuità dall'ideazione all'immissione sul mercato.

L'ECF mobilerà in modo flessibile l'intero pacchetto di strumenti finanziari messo a disposizione dal bilancio dell'Unione (tra cui prestiti, sovvenzioni, equity, quasi-equity, finanziamenti misti, appalti e garanzie). La garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari diventerebbero disponibili per tutti gli ambiti di intervento, rendendoli utilizzabili in tutti i settori di finanziamento nell'ambito di un unico fondo. Saranno inoltre garantite sinergie con altri programmi, grazie a un approccio più integrato a livello strategico e operativo. Oltre al pacchetto di strumenti finanziari dell'ECF, il Fondo europeo per la competitività fornirà assistenza sotto forma di consulenza sui progetti durante l'intero ciclo di investimento per favorire l'ideazione e lo sviluppo dei progetti, sostenere lo sviluppo di competenze e fornire sostegno trasversale alle PMI e alle start-up, così da facilitare la loro crescita imprenditoriale oltre che l'accesso ai finanziamenti e agli investimenti. La struttura integrata consentirebbe inoltre sinergie con altre parti strutturali del QFP, come il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ sui piani di partenariato nazionali e regionali [piani di partenariato nazionali e regionali]. L'ECF contribuisce alla competitività dell'Unione e abbraccia un'ampia gamma di settori di intervento, a partire da R&I, digitalizzazione, spazio, difesa, ambiente, salute, sostegno al mercato unico, economia circolare fino alla transizione energetica. Il Fondo comprende attività attualmente svolte nell'ambito di 14 programmi dell'Unione: Orizzonte Europa come programma autonomo ma strettamente connesso all'ECF, il Fondo per l'innovazione, il programma Europa digitale, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale, il Fondo europeo per la difesa (FED), il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della

² COM(2025) 46 final.

³ GU L., pag.

⁴ GU L., pag.

difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), il programma per l'industria europea della difesa (EDIP), UE per la salute, il programma spaziale europeo, IRIS, InvestEU, il programma per il mercato unico (componente PMI) e LIFE (per maggiori dettagli su ciascuno di questi programmi, cfr. l'allegato 7 della relazione sulla valutazione d'impatto). Le dimensioni di questi programmi sono oggi molto diverse: Orizzonte Europa è il più grande, con 93 miliardi di EUR in 7 anni nell'ambito del presente QFP (2021-2027), mentre il Fondo per l'innovazione è il secondo più grande, con una dotazione stimata di 40 miliardi di EUR per il periodo 2020-2030 (finanziato dai proventi del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'ECF è in linea con gli obiettivi delineati nella comunicazione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale", che mira a un bilancio più semplice, più mirato e più incisivo.

Per rafforzare la competitività, l'ECF si baserà sull'esperienza acquisita con il programma InvestEU⁵, che ha riunito una serie di strumenti finanziari in un unico quadro semplificato ed è riuscito a mobilitare con successo finanziamenti pubblici e privati, utilizzando una garanzia dell'UE relativamente modesta, fornendo addizionalità e allineandosi agli obiettivi delle politiche dell'Unione.

L'ECF sarà strettamente collegato al decimo programma quadro di ricerca e innovazione istituito a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma di ricerca e innovazione Orizzonte Europa] attraverso lo sviluppo di programmi di lavoro integrati e un corpus normativo unico definito nel regolamento relativo all'ECF. Ciò sarà fondamentale per garantire un percorso di investimento senza soluzione di continuità che vada dalla ricerca all'avviamento, all'espansione, fino alla diffusione e alla produzione mondiale, dall'ideazione all'immissione sul mercato. Le azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) sosterranno gli obiettivi degli ambiti di intervento dell'ECF.

L'ECF sarà coerente e complementare agli altri nuovi fondi che sosterranno i finanziamenti relativi alla salute (per le attività connesse alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute) - regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ [meccanismo unionale di protezione civile e sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie], regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ [Europa globale], regolamento (UE) [XXX] [piani di partenariato nazionali e regionali]. È essenziale che vi sia un forte collegamento tra l'ECF e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) modernizzato (regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ [meccanismo per collegare l'Europa]). I progetti infrastrutturali transfrontalieri relativi a decarbonizzazione, resilienza del digitale, trasporti ed energia, nonché mobilità sono essenziali per migliorare la competitività e la sicurezza dell'Unione e ridurre le dipendenze strategiche. Esistono chiare sinergie tra le reti transeuropee nel settore dell'energia e dei trasporti sostenute dall'MCE e i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ECF. Le infrastrutture transfrontaliere per la connettività digitale che, secondo la relazione Draghi, sono fondamentali per garantire la competitività dell'Europa a livello mondiale, saranno finanziate nell'ambito dell'ECF al fine di massimizzare le sinergie con le altre capacità digitali.

⁵ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, **che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.**

⁶ GU L., pag.

⁷ GU L., pag.

⁸ GU L., pag.

Dovrebbero essere garantite sinergie tra l'ECF, da un lato, e il Fondo per l'innovazione e il programma per il mercato unico, dall'altro, per quanto riguarda il sostegno a:

- decarbonizzazione industriale e innovazione, in particolare nel settore delle tecnologie pulite (Fondo per l'innovazione);
- tecnologie digitali, infrastrutture pubbliche digitali paneuropee e soluzioni digitali nel settore delle dogane e della fiscalità (programma per il mercato unico).

A tal fine, l'ECF garantisce la coerenza con le azioni di cui è prevista l'attuazione nell'ambito del Fondo per l'innovazione e del programma per il mercato unico, in particolare in fase di elaborazione dei programmi di lavoro. Come annunciato nel patto per l'industria pulita, la banca per la decarbonizzazione industriale sarà soggetta alla governance dell'ECF.

Entro la fine del 2025 la Commissione dovrebbe proporre il quadro legislativo per i sistemi spaziali dell'UE e la loro governance sulla base dell'*acquis* dell'UE costituito dai regolamenti IRIS² e sullo spazio.

La competitività beneficerà inoltre del sostegno dei piani di partenariato nazionali e regionali e delle politiche esterne degli Stati membri. Saranno inoltre ricercate sinergie tra l'ECF e altre attività dell'Unione che sostengono settori di intervento strettamente legati alla competitività. In particolare, l'ECF consentirà di combinare e cumulare i finanziamenti destinati ad azioni volte a sostenere gli obiettivi di più di un programma dell'Unione. L'ECF sarà inoltre aperto a qualsiasi contributo finanziario o non finanziario a sostegno degli obiettivi di competitività, compresi quelli provenienti dagli Stati membri, dai paesi terzi e dalle organizzazioni internazionali. Sarà inoltre facilitato il sostegno concesso a norma del regolamento (UE) [XXX] [Piani di partenariato nazionali e regionali] ai progetti che hanno ottenuto il marchio di competitività. Si ricercheranno sinergie e complementarità, dalla pianificazione all'attuazione, in particolare con il Gruppo Banca europea per gli investimenti. L'attuazione di tutte queste attività sinergiche ridurrà al minimo indispensabile gli obblighi di rendicontazione e di conservazione della documentazione a carico dei destinatari.

L'ECF dovrebbe inoltre operare in sinergia con il nuovo programma Erasmus+ per lo sviluppo delle competenze e con l'obiettivo di attuare l'Unione delle competenze. Il sostegno finanziario dell'ECF destinato alle competenze in settori strategici sarebbe complementare al sostegno di Erasmus+ alla creazione e al miglioramento delle competenze per posti di lavoro e vite di qualità attraverso l'apprendimento permanente e lo sviluppo, l'attrazione e il mantenimento dei talenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'ECF è coerente con la bussola per la competitività, che ha fornito una tabella di marcia per rafforzare la competitività, sulla base delle raccomandazioni delle suddette relazioni. L'ECF fornirà inoltre un sostegno significativo al patto per l'industria pulita, che ha sottolineato la necessità di accelerare la decarbonizzazione, la reindustrializzazione e l'innovazione, coniugando azione per il clima e competitività in un'unica strategia di crescita globale.

L'ECF è inoltre complementare all'Unione del risparmio e degli investimenti e ne amplificherà gli effetti della realizzazione. Mercati dei capitali più profondi consentiranno a imprese di assicurazione, fondi pensione, banche e gestori di patrimoni di partecipare a progetti sostenuti dall'ECF, offrendo in tal modo ai cittadini dell'UE opportunità di risparmio e di investimento a vantaggio, in ultima istanza, di risparmiatori e cittadini.

L'ECF è pienamente coerente con il programma strategico per il decennio digitale 2030, che stabilisce gli obiettivi digitali comuni dell'Unione e un quadro di governance per accelerare la trasformazione digitale dell'Europa nel campo delle infrastrutture, delle competenze e dei servizi⁹. In particolare gli investimenti digitali dell'ECF rispondono alle lacune e alle priorità individuate nella relazione sullo stato del decennio digitale 2025, in particolare per quanto riguarda la connettività digitale, il calcolo avanzato e le competenze digitali, sostenendo l'obiettivo dell'Unione di sovranità digitale.

Sono inoltre rilevanti per le attività svolte nell'ambito dell'ECF una serie di altre iniziative, tra cui: il regolamento sulle materie prime critiche, il regolamento sull'industria a zero emissioni nette, il regolamento sui chip, il piano d'azione industriale dell'UE per il settore automobilistico, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, il regolamento sull'intelligenza artificiale, il regolamento su un'Europa interoperabile, la strategia per le scienze della vita in Europa, l'atto legislativo sui materiali avanzati, il pacchetto farmaceutico, la strategia sulle contromisure mediche, il libro bianco sulla difesa, la strategia per la sicurezza economica, la strategia per l'Unione della preparazione, la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e il patto europeo per gli oceani. L'ECF è inoltre coerente con la dimensione esterna della competitività e con gli impegni internazionali dell'Unione, anche nel settore del commercio.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per l'ECF, che comprende i finanziamenti dell'Unione europea per la transizione pulita e la decarbonizzazione industriale, per la leadership digitale, per la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, per la resilienza, l'industria della difesa e lo spazio.

Poiché l'ECF costituisce il quadro di riferimento per atti di base relativi a programmi distinti e per i settori di intervento interessati, la proposta si basa su una serie di basi giuridiche distinte, ciascuna delle quali si applica alla parte o alle parti pertinenti del Fondo:

- articolo 43, paragrafo 2, TFUE in relazione al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune;
- articolo 168, paragrafo 5, TFUE in relazione alle attività volte a proteggere e migliorare la salute umana tramite il sostegno alla competitività dei settori della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e della bioeconomia;
- articolo 172 TFUE in relazione alle pertinenti attività a sostegno della competitività attraverso la trasformazione digitale in settori di interesse pubblico;
- articolo 173, paragrafo 3, TFUE, in relazione alle attività a sostegno della competitività della base industriale dell'Unione europea, compreso il sostegno alle piccole e medie imprese, in particolare per adattarsi alle nuove sfide economiche nei settori della ricerca, della transizione pulita e digitale, della salute, della biotecnologia, dell'agricoltura, della bioeconomia, dello spazio, della sicurezza e della difesa;
- articolo 175 TFUE in relazione alla necessità di proseguire e migliorare le misure al di fuori dei fondi di cui all'articolo 175 TFUE per le azioni volte a migliorare la

⁹ Decisione (UE) 2022/2481

competitività in tutto il mercato interno, anche attraverso misure di ampliamento, tenendo conto della coesione economica, sociale e territoriale;

- articolo 182, paragrafo 4, articolo 183 e articolo 188, secondo comma, TFUE in relazione alle pertinenti attività a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore della difesa;
- articolo 189, paragrafo 2, TFUE in relazione alle pertinenti attività a sostegno della politica spaziale dell'Unione;
- articolo 192, paragrafo 1, TFUE in relazione alle pertinenti attività di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e alle pertinenti attività a sostegno della transizione verso l'energia pulita per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- articolo 194, paragrafo 2, TFUE in relazione al funzionamento del mercato dell'energia; la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; l'interconnessione delle reti energetiche;
- articolo 212, paragrafo 2, TFUE in relazione alle attività a sostegno dei partner strategici per l'industria della difesa;
- articolo 322, paragrafo 1, lettera a), in relazione all'adozione delle regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Per essere realmente efficace, la risposta volta a rafforzare la competitività dell'Unione deve essere coordinata a livello dell'Unione. La messa in comune delle risorse a tale livello rafforza l'impatto e il valore degli investimenti attraverso economie di scala nella promozione e nella riduzione dei rischi degli investimenti in settori di intervento critici per la competitività europea. Un simile approccio è più efficiente in termini di costi rispetto all'azione indipendente degli Stati membri.

La persistente insufficienza di investimenti da parte del settore privato in settori critici, come le infrastrutture, le transizioni verde e digitale e la capacità industriale, è aggravata dalla frammentazione dei mercati dei capitali, che ostacola investimenti transfrontalieri efficienti. Il risparmio privato, sebbene sia consistente, non è adeguatamente convertito in investimenti a lungo termine necessari per l'autonomia strategica.

La spesa pubblica per la ricerca e lo sviluppo nell'Unione rimane frammentata e non allineata alle priorità a livello dell'Unione e la maggior parte dei finanziamenti proviene dai bilanci dei singoli Stati membri. Solo un'azione a livello dell'Unione può sostenere la portata e il tipo di progetti che gli Stati membri non possono realizzare da soli, creando una massa critica per progetti e partenariati incisivi.

Inoltre il coordinamento a livello dell'Unione favorisce la collaborazione, essenziale per promuovere le ricadute di conoscenza e ridurre i rischi degli investimenti, rafforzando così la competitività. Un approccio esteso a tutta l'Unione offre economie di scala e cooperazione tra i portatori di interessi, elementi fondamentali per promuovere la valorizzazione delle conoscenze e migliorare le capacità.

Da ultimo, ma non meno importante, un programma dell'Unione a gestione diretta è lo strumento più adatto per garantire l'applicazione di un unico insieme di norme per la cooperazione transfrontaliera nei settori di intervento più strategici contemplati dall'ECF,

assicurando così l'allineamento delle politiche e creando economie di scala tra i settori e gli Stati membri.

- **Proporzionalità**

Le azioni proposte non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi e il valore aggiunto dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto di base assume la forma di un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria prevista dal TFUE, al fine di garantire che gli obblighi siano direttamente vincolanti per i destinatari dell'ECF e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente proposta si basa su un'analisi approfondita delle valutazioni d'impatto, delle valutazioni intermedie dei programmi 2021-2027 che rientrano nell'ambito di applicazione della presente iniziativa e sulle valutazioni ex post disponibili per i programmi 2014-2020. L'elenco completo delle valutazioni analizzate figura nell'allegato 1 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sul finanziamento dell'Unione a favore della competitività in vista dell'elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) che avrà inizio nel 2028. La consultazione, che si è svolta nell'arco di 12 settimane sotto forma di questionario online e documenti di sintesi, è stata rivolta a un'ampia gamma di portatori di interessi quali cittadini, imprese, PMI, autorità pubbliche e mondo accademico.

Una sintesi delle risultanze di 2 034 risposte e di 462 documenti di sintesi ha evidenziato una diffusa insufficienza di investimenti nella ricerca e nell'innovazione e un notevole divario in termini di innovazione rispetto ai concorrenti mondiali quali sfide fondamentali per la competitività dell'Unione. La consultazione ha evidenziato la necessità di un coordinamento a livello dell'Unione per mettere in comune le risorse in modo efficace, realizzando così economie di scala e migliorando l'impatto degli investimenti in ambiti quali le infrastrutture, l'innovazione e i settori strategici.

I partecipanti si sono espressi a favore di misure incentrate sull'aumento dei finanziamenti per le priorità strategiche, sulla garanzia della continuità dei finanziamenti dalla ricerca alla produzione e sulla limitazione delle dipendenze dell'Unione in settori strategici. Tali misure sono state ritenute necessarie per ovviare alla frammentazione del sostegno lungo l'intero percorso di investimento, che ostacola la competitività impedendo una trasformazione efficiente dei risparmi in investimenti a lungo termine.

Tra le sfide indicate figurano anche la frammentazione dei mercati dei capitali e l'insufficienza degli investimenti privati, che colpiscono in particolare le PMI e le scale-up. Tra i partecipanti alla consultazione, le imprese e gli istituti accademici hanno sottolineato l'importanza di maggiori investimenti nella ricerca e nello sviluppo, nella modernizzazione delle infrastrutture e nella decarbonizzazione al fine di mantenere la competitività. Nonostante i riscontri positivi sulle varie fasi del processo di finanziamento, sono state sollevate preoccupazioni in merito ai lunghi tempi di valutazione, alla mancanza di trasparenza e alla complessità delle procedure di

domanda, con ripercussioni soprattutto per le PMI e i nuovi richiedenti. La semplificazione e la coerenza tra i programmi sono state suggerite come modalità per migliorare il processo di finanziamento.

La consultazione pubblica è stata integrata da altre attività di consultazione rivolte ai portatori di interessi dei settori sia dell'industria sia della ricerca e dell'innovazione.

Per i portatori di interessi dell'industria, la nona riunione plenaria del Forum industriale, tenutasi il 19 marzo 2025, si è concentrata sul nuovo Fondo europeo per la competitività. I partecipanti, rappresentati da oltre 60 membri provenienti da diversi settori industriali e associazioni imprenditoriali e da diversi Stati membri, sono stati invitati a fornire il proprio riscontro sui problemi relativi alla competitività e a condividere idee su come affrontare tali sfide. I contributi ricevuti hanno ampiamente confermato il riscontro fornito dai portatori di interessi durante la consultazione pubblica, sottolineando la necessità di allineare la politica industriale e della ricerca e gli strumenti di finanziamento.

Una sintesi più dettagliata della consultazione svolta nel quadro della presente proposta figura nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

La presente proposta si basa su un ampio esame documentale che ha riguardato circa 140 documenti, tra cui le valutazioni d'impatto, le valutazioni intermedie e le valutazioni ex post sopra menzionate. È stata inoltre consultata una serie di relazioni e documenti politici e scientifici pertinenti.

L'esame documentale è stato ulteriormente completato dalla modellizzazione economica effettuata dal Centro comune di ricerca (JRC) per quantificare determinati impatti e dalle analisi costi-benefici condotte da un consulente esterno. Un elenco completo delle fonti utilizzate ai fini della presente proposta figura nell'allegato 1 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La metodologia dettagliata utilizzata ai fini dell'analisi costi-benefici e della modellizzazione è riportata nell'allegato 4 della valutazione d'impatto.

- **Valutazione d'impatto**

Il comitato per il controllo normativo ha formulato osservazioni sulla valutazione d'impatto.

Nella valutazione d'impatto sono state prese in considerazione tre diverse opzioni strategiche.

La prima opzione è il "mantenimento dello status quo plus", in cui i 14 programmi¹ manterrebbero le proprie norme, ma la Commissione cercherebbe di garantire una maggiore coerenza orizzontale tra i fondi, sulla base dell'approccio della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

La seconda opzione consiste in un "coordinamento rafforzato tra i programmi e un corpus normativo comune", che andrebbe oltre armonizzando le norme dei diversi programmi, in particolare allineando gli obiettivi, le componenti e i pilastri, nonché gli strumenti di attuazione e le disposizioni giuridiche orizzontali.

La terza opzione consiste nel "consolidamento dei programmi in un nuovo Fondo europeo per la competitività", che riunirebbe i pertinenti programmi dell'Unione in un unico fondo con un orientamento strategico che darebbe priorità alle politiche piuttosto che ai programmi.

L'opzione prescelta è la terza, poiché presenta un'ampia gamma di misure strategiche per superare le attuali carenze nel panorama dei finanziamenti dell'Unione relativi alla competitività sopra indicate.

Si prevede che l'opzione C riduca inoltre i costi amministrativi per i beneficiari integrando i punti di accesso e introducendo un corpus normativo unico, semplificando il processo di finanziamento e creando un ambiente più efficiente e favorevole alle imprese, a vantaggio in particolare dei settori a forte crescita, delle PMI, delle start-up innovative e dei progetti che richiedono un sostegno agli investimenti a lungo termine.

Una procedura di domanda semplificata e aggiornata aumenterebbe la chiarezza per i promotori dei progetti e agevolerebbe in generale l'accesso ai finanziamenti.

L'opzione C consolida inoltre i processi di finanziamento e amplia l'accesso agli strumenti finanziari, consentendo all'Unione di sfruttare meglio il suo potenziale al fine di mobilitare capitali privati e aumentare la flessibilità di bilancio. L'opzione rafforza anche i collegamenti tra la ricerca di base e le fasi avanzate della ricerca, dell'innovazione e della produzione, garantendo una struttura economica dinamica all'interno dell'Unione e una migliore immissione sul mercato delle idee. Per garantire l'efficacia dell'opzione prescelta, l'Unione attuerà misure volte a ridurre al minimo i potenziali impatti negativi, anche bilanciando la flessibilità con la necessità di prevedibilità.

L'opzione prescelta comporterebbe alcuni costi di adeguamento per i richiedenti e i beneficiari che già beneficiano di fondi dell'Unione. Tuttavia, se da un lato si renderebbe necessario un adeguamento iniziale al nuovo fondo, dall'altro i beneficiari dovrebbero affrontare questo processo di apprendimento una sola volta, anziché ripetutamente per più programmi.

A livello di mercato, un quadro di finanziamento unificato mira a rafforzare la competitività delle imprese europee rendendo i finanziamenti più accessibili e allineati strategicamente; sostiene inoltre l'autonomia strategica europea e riduce le dipendenze critiche.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Uno dei pilastri fondamentali della presente proposta è la semplificazione, che si otterrà integrando i punti di accesso e introducendo un corpus normativo unico, semplificando il processo di finanziamento e creando un ambiente più efficiente e favorevole alle imprese, a vantaggio in particolare dei settori a forte crescita, delle PMI, delle start-up innovative e dei progetti che richiedono un sostegno agli investimenti a lungo termine.

Una procedura di domanda semplificata e aggiornata aumenterà la chiarezza per i promotori dei progetti e agevolerà in generale l'accesso ai finanziamenti.

- **Diritti fondamentali**

La proposta è in linea e rispetta i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), laddove gli obiettivi dell'iniziativa proposta sono collegati alla promozione dei diritti fondamentali e all'applicazione della Carta. La proposta promuove ad esempio il diritto alla vita e alla vita privata attraverso la promozione della decarbonizzazione e promuove l'uguaglianza attraverso la promozione delle pari opportunità e della diversità in tutto il panorama degli investimenti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 234 300 000 000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa dell'importo è la seguente:

- 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU del Fondo europeo per la competitività (strumento InvestEU ECF) di cui al capo II, sezione 2; consulenza sui progetti, collaborazione con le PMI, sviluppo di competenze e accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;
- 26 210 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
- 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
- 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
- 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

È compresa una scheda finanziaria legislativa contenente maggiori informazioni di bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento della performance per il bilancio post-2027, che prevede una relazione di attuazione durante la fase di attuazione del programma, nonché una valutazione retrospettiva da effettuarsi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il quadro di riferimento della performance si applicherà in maniera semplificata per la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari. L'utilizzo di strumenti basati sul mercato richiede sforzi di semplificazione per attrarre investitori privati a sostegno dei settori di intervento dell'Unione.

La valutazione sarà effettuata conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti per gli obiettivi del programma.

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

- Il capo I istituisce il Fondo europeo per la competitività (ECF) nell'ambito del programma quadro pluriennale per il periodo 2028-2034, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'Unione in settori strategici. Stabilisce gli obiettivi, il bilancio e le norme di finanziamento del Fondo, con l'obiettivo di sostenere progetti nei settori della transizione pulita e digitale, della salute e della resilienza, della sicurezza e della difesa. Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento dell'impatto tecnologico ed economico, la riduzione delle dipendenze strategiche, l'attrazione di investimenti privati e il sostegno alle infrastrutture e alle PMI. Il capo pone l'accento sull'allineamento delle politiche industriali e di ricerca al fine di rafforzare le industrie dell'Unione a livello mondiale, sullo sviluppo di infrastrutture critiche e sulla soluzione del problema della carenza di competenze. Gli obiettivi specifici sono incentrati sulla promozione dell'innovazione e della competitività in settori critici quali le tecnologie pulite, la salute, la transizione digitale, la sicurezza e la difesa. Il capo sottolinea l'importanza di reinvestire i rendimenti per rafforzare la competitività dell'Unione e include orientamenti per collaborare con gli Stati membri e i paesi terzi al fine di ampliare le opportunità di investimento. Stabilisce il corpus normativo unico, garantisce il coordinamento strategico delle risorse e stabilisce il sistema di governance.

- Il capo II introduce il "pacchetto di strumenti del Fondo europeo per la competitività", composto da sovvenzioni, appalti e coordinamento degli strumenti di politica industriale, e lo strumento InvestEU ECF, che utilizza strumenti finanziari quali prestiti, capitale azionario e garanzie intesi a mobilitare investimenti privati e pubblici significativi in linea con le priorità dell'Unione. Stabilisce norme comuni per le attività di ricerca e innovazione collaborative, tenendo conto delle specificità mirate nell'ambito di Orizzonte Europa, e garantisce il coordinamento degli strumenti di politica industriale, comprese le catene del valore, l'aumento della produzione, lo sviluppo delle competenze e le azioni critiche per la competitività. Lo strumento InvestEU ECF delinea le modalità con cui i finanziamenti saranno gestiti e impiegati dai partner esecutivi sul mercato, concentrandosi su settori chiave quali lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative. Gli attuali finanziamenti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico nell'ambito del Fondo Scaleup Europe annunciati nella strategia per le start-up e le scale-up saranno attuati alle condizioni concordate nell'attuale QFP. Tutti i futuri finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 avranno luogo nell'ambito dell'ECF.
- Il capo III mira a migliorare i servizi di consulenza sui progetti, a sostenere la collaborazione con le PMI e a razionalizzare l'accesso ai finanziamenti. Istituisce una consulenza centralizzata sui progetti per quanto riguarda il sostegno agli investimenti in tutti gli ambiti di intervento, servizi di sostegno alle imprese e una rete dell'Unione per le imprese volta a sostenere le PMI e le start-up al fine di promuoverne la crescita e l'accesso ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione attraverso servizi di consulenza e di partenariato.
- I capi da IV a VII prevedono disposizioni più dettagliate per l'attuazione di ciascuno degli ambiti di intervento dell'ECF.
- Il capo VIII, intitolato "Disposizioni finali", illustra il quadro procedurale e amministrativo per l'attuazione del Fondo europeo per la competitività. Descrive in che modo la Commissione europea sarà coadiuvata da un comitato con diverse configurazioni, che si concentrerà su diversi settori ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro. Il capo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, che può essere revocato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, se necessario. Stabilisce inoltre l'abrogazione di diversi regolamenti dell'Unione vigenti per razionalizzare la nuova struttura, e include disposizioni transitorie per garantire una transizione agevole al quadro di riferimento dell'ECF. Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2028 e sarà vincolante per tutti gli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 172, primo comma, l'articolo 173, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 175, primo comma, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 in combinato disposto con l'articolo 188, secondo comma, l'articolo 189, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni¹¹,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.
- (2) L'Unione sta affrontando un periodo decisivo per il suo futuro, dal punto di vista politico, economico, sociale, ambientale, climatico e della sicurezza, caratterizzato anche da un aumento dei rischi legati alle minacce militari convenzionali. La relazione Draghi sul futuro della competitività europea¹² ha presentato una nuova visione per

¹⁰ GU C , , pag. .

¹¹ GU C , , pag. .

¹² Il futuro della competitività europea: relazione di Mario Draghi, settembre 2024, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_it.

rilanciare la crescita sostenibile in Europa. La relazione Letta¹³ ha sottolineato la necessità per l'Europa di sfruttare il mercato unico per conquistare una posizione di leadership nella competizione globale. La comunicazione della Commissione sulla bussola per la competitività¹⁴ ha fornito una tabella di marcia per rafforzare la competitività, sulla base delle raccomandazioni delle suddette relazioni. La comunicazione della Commissione relativa al patto per l'industria pulita¹⁵ ha sottolineato la necessità di accelerare la decarbonizzazione, la reindustrializzazione e l'innovazione, coniugando azione per il clima e competitività in un'unica strategia di crescita globale. I piani d'azione settoriali per l'industria, come quelli per l'industria automobilistica, siderurgica e chimica, mirano a garantire la competitività, la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'industria europea. La relazione sullo stato del decennio digitale 2025¹⁶ sottolinea l'urgente necessità di promuovere la cooperazione e aumentare gli investimenti pubblici e privati al fine di rafforzare la leadership, la sovranità e l'inclusività digitali dell'Unione. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea¹⁷ sottolinea la necessità di reinvestire massicciamente e rapidamente nella difesa a sostegno della libertà d'azione dell'Europa. Inoltre le priorità della strategia per la sicurezza economica evidenziano ulteriormente la necessità fondamentale di garantire il vantaggio tecnologico dell'Unione e di ridurre i rischi nelle relazioni economiche, anche rafforzando la resilienza delle catene di approvvigionamento e riducendo così la dipendenza da altri. Il patto europeo per gli oceani sottolinea la necessità di rafforzare la competitività e accelerare la transizione strategica in tutti i settori dell'economia blu, concentrandosi in particolare sulla decarbonizzazione e sul potenziamento dell'innovazione. Come indicato nella comunicazione della Commissione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale"¹⁸, il prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione deve essere meglio mirato, più semplice, più flessibile e prevedibile e deve realizzare meglio le priorità dell'Unione, tra cui il rafforzamento della competitività dell'UE.

- (3) Per riconquistare e rafforzare il proprio vantaggio competitivo, è essenziale che l'Unione rilanci il ciclo dell'innovazione sviluppando la propria capacità di innovazione dirimpente e investendo in tecnologie emergenti, all'avanguardia e strategiche con un potenziale economico significativo. Per garantire la propria autonomia nell'economia mondiale, l'Unione dovrebbe assicurarsi la leadership tecnologica e industriale nei settori strategici, partendo dalle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche, sviluppando e fabbricando tecnologie strategiche in Europa e mitigando i rischi per la sua sicurezza e resilienza derivanti da dipendenze esterne critiche. Tale obiettivo può essere raggiunto rimediando alle carenze del mercato e a situazioni di investimento subottimali, in modo proporzionato e senza spiazzare i finanziamenti privati, tenendo

¹³ Relazione di Enrico Letta sul futuro del mercato unico, aprile 2024, <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>.

¹⁴ [Bussola per la competitività - Commissione europea.](#)

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione", COM(2025) 85 final del 26.2.2025.

¹⁶ "State of the Digital Decade 2025: Keep building the EU's sovereignty and digital future", COM(2025) 290 final.

¹⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale", COM(2025)46 final dell'11.2.2025.

conto dell'elevato fabbisogno di investimenti per realizzare le priorità dell'Unione, tra cui la decarbonizzazione e la transizione digitale. È opportuno porre maggiormente l'accento sulla promozione della partecipazione del settore privato migliorando l'uso dei meccanismi di condivisione dei rischi tra i fondi dell'Unione e gli investitori privati, al fine di garantire un uso efficiente dei finanziamenti pubblici. Questo permetterà di sfruttare e, al tempo stesso, di amplificare ulteriormente gli effetti dei progressi compiuti nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, che fornirà il panorama normativo necessario per favorire gli investimenti privati. L'utilizzo di eventuali risorse nazionali supplementari non pregiudica l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

- (4) A tal fine è necessario che i finanziamenti dell'Unione offrano sostegno alle imprese e ai progetti lungo l'intero percorso di investimento. Tale percorso comprende tutte le fasi dello sviluppo e della produzione di tecnologie, prodotti e servizi strategici in Europa, dalla ricerca applicata, attraverso tutte le forme di innovazione, espansione, applicazione industriale, fino alla produzione e alla diffusione sul mercato, compresi il sostegno in termini di investimenti e costi operativi, le infrastrutture e le competenze di cui vi sia necessità. Il percorso di investimento non è lineare, poiché tutte le fasi si alimentano a vicenda e le idee per nuovi prodotti o servizi possono emergere in qualsiasi momento. I finanziamenti europei devono tenere conto di questa realtà non lineare mediante una maggiore flessibilità nell'erogazione del sostegno, preservando nel contempo la prevedibilità dei finanziamenti.
- (5) Ciò richiede inoltre che i finanziamenti dell'Unione facilitino la creazione e l'espansione di ecosistemi industriali e innovativi, in cui diversi soggetti interagiscono in modo sinergico. Gli ecosistemi di successo sono caratterizzati da interazioni e collaborazioni intensive e agili tra piccole e grandi imprese, università, istituti di ricerca, fornitori di infrastrutture, investitori e autorità pubbliche. In assenza di tali collaborazioni all'interno dei singoli ecosistemi innovativi e industriali e tra di essi, il potenziale innovativo rimane inutilizzato.
- (6) La connettività digitale è fondamentale per promuovere la collaborazione all'interno dell'ecosistema, in quanto accelera l'innovazione, consente un accesso continuo e sicuro alle capacità e alle soluzioni digitali critiche in tutta l'Unione, agevola i partenariati pubblico-privato transfrontalieri e promuove l'interoperabilità e l'efficacia in termini di costi.
- (7) Lo scopo dell'ECF è pertanto quello di creare una capacità di investimento per sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nelle infrastrutture, nei prodotti, nei servizi e nei settori strategici, garantendo un percorso di investimento più fluido. Esso promuoverà la creazione e l'espansione degli ecosistemi dell'innovazione, dei finanziamenti privati e dell'industria e la collaborazione tra di essi.
- (8) Nell'Unione europea permangono disparità persistenti tra le regioni per quanto riguarda i risultati in termini di competitività e innovazione. Dopo gli sforzi prolungati compiuti a livello sia di UE che nazionale per colmare il divario in materia di innovazione, è giunto il momento di liberare il pieno potenziale di ogni regione. Facendo in modo che le regioni meno sviluppate siano efficacemente collegate alle catene del valore dell'UE, l'Unione nel suo complesso sarà in una posizione migliore per competere a livello globale.
- (9) Le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'UE offrono risorse uniche e strategiche - tra cui la vicinanza a paesi terzi, condizioni eccezionali per la ricerca spaziale e astrofisica, un potenziale abbondante di energie rinnovabili, una ricca biodiversità e vaste zone marittime - di cui beneficia l'Unione nel suo complesso. L'ECF

dovrebbe sfruttare il loro potenziale di avamposti geostrategici, in particolare a sostegno degli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, preparazione, catene del valore regionali e competitività.

- (10) La Commissione dovrebbe garantire un elevato livello di coordinamento e sinergie tra tutte le fonti di finanziamento dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. A tal fine, il programma quadro di ricerca e innovazione sarà strettamente collegato all'ECF: l'obiettivo è garantire che l'industria europea sfrutti i risultati della ricerca finanziati dall'Unione per incrementare l'innovazione e la produzione in Europa. Al fine di promuovere le sinergie, i programmi di lavoro adottati a norma del presente regolamento dovrebbero integrare in una parte specifica e dedicata la componente "Competitività", parte II "Competitività e società", del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ [programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa"]²⁰ e garantire la coerenza con tale componente, secondo la procedura di comitato prevista dal presente regolamento. L'ECF garantisce inoltre la coerenza con i tipi di azioni che si prevede di attuare nell'ambito del Fondo per l'innovazione, in particolare in fase di elaborazione dei programmi di lavoro.
- (11) Al fine di promuovere sinergie tra le azioni nell'ambito dell'ECF e quelle nell'ambito del Fondo per l'innovazione, i programmi di lavoro dell'ECF dovrebbero garantire la coerenza con le priorità e i tipi di azioni che potrebbero essere finanziati a titolo del Fondo per l'innovazione. Insieme, l'ECF, Orizzonte Europa e il Fondo per l'innovazione offriranno un sostegno coerente alla competitività dell'Unione.
- (12) Inoltre, al fine di prevedere un forte collegamento con lo strumento di coordinamento per la competitività, il programma di lavoro dell'ECF dovrebbe garantire la coerenza con i progetti selezionati e le priorità in materia di competitività individuate nell'ambito dello strumento.
- (13) La cooperazione tra il settore pubblico e quello privato può favorire la competitività europea ed è necessario fare leva sugli investimenti privati per raggiungere gli obiettivi dell'ECF. Dovrebbe pertanto essere possibile attuare parti del bilancio dell'ECF attraverso partenariati pubblico-privati insieme ad altri soggetti pubblici e privati, nei casi in cui questa sia la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici fissati per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, garantendo nel contempo l'addizionalità ed evitando lo spiazzamento degli investimenti privati. Qualora sia necessario uno stretto coinvolgimento dell'Unione, dovrebbero essere istituiti partenariati pubblico-privati sotto forma di imprese comuni, che dovrebbero garantire diritti di voto adeguati per l'Unione, e un sufficiente coinvestimento a carico degli altri partner per mobilitare il sostegno dell'Unione. Al fine di promuovere sinergie ed efficienze, è necessario, sulla base delle esigenze valutate, garantire che le imprese comuni dispongano di una struttura e di funzioni amministrative centralizzate. Pertanto il numero di imprese comuni dovrebbe essere il più ridotto possibile.
- (14) L'ECF dovrebbe utilizzare l'intero pacchetto di strumenti del bilancio dell'Unione per sbloccare ulteriori investimenti pubblici e privati, in particolare da parte degli investitori istituzionali durante l'intero percorso di investimento. Dovrebbe contribuire a creare una "cultura degli investimenti" sfruttando meglio i fondi pubblici e il potenziale di riduzione dei rischi del bilancio dell'Unione. Massimizzerà il valore aggiunto dell'azione dell'Unione e attrarrà capitali privati per garantire una base industriale e dell'innovazione competitiva, anche ricorrendo a strumenti di finanziamento innovativi,

¹⁹ GU L., pag.

²⁰ COM(2025) 543.

tra cui il coinvestimento pubblico-privato con rapporti di rischio/rendimento asimmetrici. A tale riguardo l'opzione privilegiata dovrebbe essere, ove possibile, l'uso di strumenti finanziari che attraggono investitori privati.

- (15) La relazione Draghi chiede un maggiore sostegno agli investimenti per colmare la carenza di investimenti e riconosce InvestEU come il principale strumento di condivisione del rischio da utilizzare. Lo strumento InvestEU del Fondo europeo per la competitività (strumento InvestEU ECF) dovrebbe istituire un'unica garanzia di bilancio e fornire strumenti finanziari a sostegno della competitività dell'UE.
- (16) In un contesto economico, sociale, di sicurezza e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei relativi programmi. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto, nella procedura di bilancio, dell'evoluzione delle esigenze strategiche e delle priorità dell'Unione individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, garantendo nel contempo la prevedibilità necessaria per l'attuazione degli investimenti.
- (17) L'ECF dovrebbe facilitare l'accesso ai finanziamenti dei programmi dell'Unione attraverso procedure incentrate sull'utente, rapide, più semplici e armonizzate e migliorare la coerenza tra gli strumenti dell'Unione e con gli investimenti degli Stati membri. L'ECF dovrebbe porre i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione, in particolare l'industria, le PMI, le start-up e le scale-up, comprese quelle istituite nell'ambito del prossimo 28° regime, al centro della progettazione degli strumenti di finanziamento dell'Unione.
- (18) L'ECF dovrebbe operare attraverso quattro ambiti di intervento che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: transizione pulita e decarbonizzazione industriale; leadership digitale; salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia; resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio.
- (19) Le infrastrutture costituiscono un fattore abilitante essenziale per la competitività europea. Gli investimenti nelle infrastrutture sono una condizione necessaria per il corretto funzionamento del mercato unico dell'UE, la transizione verde e digitale e per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'Unione. Ad esempio, la rete transeuropea dei trasporti promuove forme di trasporto sostenibili nonché il miglioramento delle soluzioni digitali e di trasporto multimodali e interoperabili, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno. Le reti transeuropee dell'energia sono fondamentali per realizzare un'autentica Unione dell'energia che consenta di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima tramite il collegamento delle reti di energia elettrica e di energia pulita dei paesi dell'Unione al fine di garantire l'indipendenza energetica e la competitività dell'UE. A tal fine è essenziale sviluppare interconnettori transfrontalieri e reti interne di trasmissione e distribuzione. Il sostegno dell'ECF opererà in modo coerente e complementare con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE). È essenziale per la competitività dell'Europa garantire sinergie tra lo sviluppo, con il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa, di reti transeuropee nel settore dell'energia e dei trasporti con un forte impatto transfrontaliero e il sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione, la modernizzazione e l'espansione delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali nell'ambito dell'ECF.
- (20) Inoltre le reti digitali transeuropee sono essenziali per interconnettere le reti di telecomunicazione nazionali e internazionali, consentendo un accesso transfrontaliero sicuro e senza soluzione di continuità al calcolo ad alte prestazioni, al cloud, ai dati e all'IA. A tale riguardo, è essenziale sviluppare, proteggere e mantenere le infrastrutture

necessarie per la competitività, come le reti dorsali terrestri e le infrastrutture di cavi sottomarini, così da garantire la continuità del servizio in caso di incidenti e aumentare le capacità di rilevamento nei bacini marittimi per rafforzare la sicurezza dei cavi sottomarini, come sottolineato nella comunicazione congiunta "Piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi".

- (21) La forza competitiva dell'Unione risiede nei suoi cittadini. La bussola per la competitività individua nella promozione delle competenze e di posti di lavoro di qualità un attivatore trasversale. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo sottolinea che "a seguito della comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2025, su un'Unione delle competenze, è opportuno compiere ulteriori sforzi per migliorare l'acquisizione, il riconoscimento e il mantenimento delle competenze in tutta l'UE, dallo sviluppo di competenze di base alla partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione". Un dialogo intenso è parte integrante di questo processo. Il capitale umano è fondamentale per la prosperità dell'Unione, la sua resilienza economica e l'economia sociale di mercato dell'UE, unica nel suo genere. È essenziale promuovere la prosperità, che implica anche posti di lavoro di alta qualità, stimolando la crescita della produttività, rendendo le industrie dell'Unione più competitive e innovative, attirando ulteriori investimenti e sostenendo un mercato unico dinamico e una maggiore sicurezza economica. L'ECF dovrebbe contribuire all'Unione delle competenze²¹ sostenendo lo sviluppo di una forza lavoro qualificata dotata delle competenze specifiche necessarie nei settori strategici di investimento del Fondo, attraverso l'apprendimento permanente, l'istruzione, progetti di formazione e apprendistati, e la creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti, e accompagnando gli investimenti dell'ECF con investimenti in competenze per alleviare le carenze di competenze in determinati settori strategici dell'ECF, indicando quando gli investimenti in competenze sono inclusi negli specifici investimenti del Fondo. Ciò comprende una Garanzia per le competenze che dovrebbe consentire ai lavoratori dei settori in fase di ristrutturazione di riqualificarsi e migliorare il livello delle proprie competenze, in linea con le strategie di transizione nazionali, regionali e/o settoriali in materia. L'ECF dovrebbe sostenere l'analisi del fabbisogno di competenze, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione e promuovere partenariati pubblico-privato tra università, erogatori d'istruzione e formazione professionale, imprese, in particolare PMI, parti sociali e istituti di ricerca applicata. L'ECF potrebbe inoltre sostenere le attività delle alleanze delle università, anche in collaborazione con i datori di lavoro, al fine di migliorarne i risultati in materia di innovazione e lo sviluppo di competenze e talenti.
- (22) L'ECF dovrebbe contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'industria europea promuovendo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pulite. L'ECF sosterrà l'attuazione del patto per l'industria pulita, trasformando la transizione pulita e la decarbonizzazione in un motore di crescita e competitività per le industrie europee. A tal fine, l'ECF sosterrà la decarbonizzazione con un approccio tecnologicamente neutro, riconoscendo nel contempo il contributo delle diverse tecnologie al bilanciamento della rete e all'integrazione settoriale, al fine di allinearsi in particolare al fabbisogno di investimenti dei settori ad alta intensità energetica. Il Fondo dovrebbe inoltre far progredire l'attuazione del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, garantendo un'energia

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "L'Unione delle competenze", COM(2025)90 final del 5.3.2025.

sicura, a prezzi accessibili, efficiente e pulita per tutti gli europei. L'ECF contribuirà alla transizione verso un'economia decarbonizzata, circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse, a impatto climatico zero, resiliente dal punto di vista idrico e basata sulle risorse biologiche. Sosterrà inoltre una produzione industriale sostenibile, positiva per la natura e resiliente nei settori ad alta intensità energetica dell'Unione, in linea con gli obiettivi della prossima proposta di atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio²² (regolamento sull'industria a zero emissioni nette), promuovendo la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e l'aumento delle capacità di produzione e investendo nelle relative infrastrutture. Per decarbonizzare il settore dei trasporti, l'ECF investirà, tra l'altro, anche nei combustibili sostenibili, nelle relative infrastrutture e mezzi mobili, nonché nella modernizzazione e nella digitalizzazione dei trasporti.

- (23) L'ECF contribuirà inoltre a tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'acqua, le coste, il mare e il suolo, a ridurre l'inquinamento, a interrompere e invertire la perdita di biodiversità nonché a contrastare il degrado degli ecosistemi terrestri e marini, rafforzando nel contempo la resilienza climatica e idrica. L'ambito "Transizione pulita e decarbonizzazione" dell'ECF dovrebbe finanziare progetti che contribuiscono a tali obiettivi.
- (24) I progetti e le attività nell'ambito di intervento "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" promuovono l'efficienza energetica, le energie rinnovabili integrate, le nuove energie, le ristrutturazioni energetiche nonché le soluzioni innovative di riscaldamento e raffreddamento.
- (25) La produttività manifatturiera dell'Unione dipende anche dall'efficienza nell'uso delle risorse, in quanto i materiali utilizzati rappresentano una parte significativa dei costi di produzione. Gli approcci circolari ai prodotti e alla produzione aumentano la produttività delle risorse, mentre le attività di conservazione del valore, quali la rifabbricazione, il ricondizionamento e la riparazione, offrono significative opportunità di lavoro. L'ECF dovrebbe contribuire alla bioeconomia, all'economia circolare e all'accesso ai materiali, compresi i biomateriali.
- (26) L'Unione può diventare un leader a livello globale nel settore delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale, l'identità digitale, i semiconduttori, la robotica, le tecnologie quantistiche, le tecnologie spaziali e altre tecnologie, utilizzando il potenziale non sfruttato dei nostri ricercatori e delle nostre industrie. L'ECF dovrebbe promuovere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni, infrastrutture e capacità digitali in tutta l'Unione a vantaggio della società e dell'economia europee.
- (27) L'insufficienza cronica di investimenti nel settore tecnologico europeo è una delle cause principali della mancanza di competitività dell'Unione rispetto ai concorrenti globali. La sovranità europea nelle tecnologie e nelle infrastrutture digitali è inoltre diventata fondamentale per la nostra resilienza, la nostra sicurezza e la democrazia, come sottolineato nella relazione sullo stato del decennio digitale del 2025, che ha anche evidenziato le significative lacune che ancora permangono per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo

²² Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

dell'intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie spaziali, dei semiconduttori, del 5G e delle competenze digitali.

- (28) Se da un lato la trasformazione digitale dell'Europa sta accelerando, dall'altro le numerose dipendenze critiche da fornitori extra-UE (dalle materie prime ai semiconduttori avanzati e ai chip per l'IA, fino ai sistemi, alle infrastrutture e ai servizi) richiedono alternative europee capaci di radicare la trasformazione digitale nell'economia europea, in cui i nostri valori condivisi costituiscano il fattore di differenziazione essenziale, anche sfruttando il potere delle tecnologie open source. Il sostegno alla leadership digitale è guidato da iniziative politiche dell'Unione, di natura normativa e non normativa, nel settore digitale, quali il regolamento sull'IA, la strategia sul continente dell'IA e il relativo piano d'azione, la strategia per l'IA applicata, l'atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA, la strategia per l'Unione dei dati, l'atto legislativo sulle reti digitali, la strategia dell'UE sui quanti e l'atto legislativo sui quanti, il regolamento sulla ciber-solidarietà, il regolamento sulla ciber-resilienza e il regolamento sulla ciber-sicurezza, il libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e la revisione del regolamento sui chip, nonché dalle future iniziative politiche. Tra i settori digitali in cui investire figurano una serie di tecnologie di frontiera fondamentali quali l'intelligenza artificiale (IA) e i gemelli digitali basati sull'IA, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie autonome o quantistiche. Vi figurano inoltre le infrastrutture chiave quali l'identità digitale, il cloud, il calcolo quantistico e ad alte prestazioni, la comunicazione, le infrastrutture avanzate di osservazione sottomarina e le infrastrutture di rilevamento, le reti di connettività digitale, compresi i cavi sottomarini, nonché le capacità di ciber-sicurezza, di difesa o spaziali. Promuoverne l'adozione nei settori pubblico e privato rende la nostra economia più competitiva, sicura, sovrana e sostenibile, rafforzando la resilienza e la preparazione della società. Inoltre le tecnologie digitali interoperabili stanno guidando la modernizzazione del settore pubblico, contribuendo all'integrazione del mercato unico, che rappresenta il nostro trampolino di lancio più prezioso per consentire alle start-up digitali europee di diventare competitive a livello globale. Il progresso tecnologico e l'innovazione in tutti i settori economici, e quindi la loro produttività e competitività, sono essenzialmente guidati dall'integrazione degli sviluppi digitali settoriali e dall'uso di soluzioni digitali che dovrebbero essere sostenute nel quadro dell'ECF.
- (29) Il progresso tecnologico e l'innovazione in tutti i settori economici, e quindi la loro produttività e competitività, sono essenzialmente guidati dall'integrazione degli sviluppi digitali settoriali e dall'uso di soluzioni digitali che dovrebbero essere sostenute nel quadro del Fondo nel contesto delle attività elaborate nei diversi ambiti di intervento dello stesso. La dipendenza da fornitori ad alto rischio in settori critici può comportare un rischio strategico di ingerenza straniera e compromettere la sicurezza, la resilienza e la sovranità dell'Unione. Il gruppo di cooperazione NIS, in collaborazione con la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per la ciber-sicurezza (ENISA), svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di valutazioni coordinate a livello di UE del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche, tenendo dei fattori di rischio tecnici e, se opportuno, non tecnici, conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555²³.

²³ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di ciber-sicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148; testo rilevante ai fini del SEE, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/2022-12-27>.

- (30) L'Europa deve tutelare i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali interferenze da parte di paesi terzi e della sicurezza dei fornitori stessi, in particolare la cibersicurezza. È pertanto necessario ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di integrità dei dati e dei servizi, nonché di disponibilità dei servizi. Tale restrizione dovrebbe basarsi su una valutazione del rischio proporzionata e sulle misure di mitigazione associate definite nelle politiche e nella legislazione dell'Unione.
- (31) Una diffusione efficace dell'interoperabilità a livello transfrontaliero e intersettoriale presenta un notevole potenziale non sfruttato, in particolare per la competitività delle imprese europee. È pertanto indispensabile investire nello sviluppo di infrastrutture pubbliche digitali paneuropee che comprendano reti, soluzioni e servizi digitali interoperabili, sicuri e sovrani per affrontare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità in tutta l'Unione, in particolare per trasformare il settore pubblico degli Stati membri in un ecosistema digitale interconnesso, senza attriti e agile. L'attuazione dell'interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee a tutti i livelli è un presupposto indispensabile per un settore pubblico resiliente e basato sull'innovazione, che contribuisca agli obiettivi dell'Unione in materia di competitività, sovranità tecnologica e sicurezza.
- (32) Per migliorare la salute pubblica e rafforzare la competitività dell'Unione, è fondamentale affrontare l'aumento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili attraverso strategie mirate di promozione della salute e di prevenzione delle malattie e investimenti continui, anche nel settore farmaceutico e in quello dei dispositivi medici. Tale azione, unita alla promozione di sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, può aumentare in modo significativo la produttività della forza lavoro migliorando la salute della popolazione e attenuando le carenze di forza lavoro, e nel contempo permette anche di sostenere i sistemi sanitari che guidano l'innovazione. In tale contesto è fondamentale sfruttare i dati sanitari, in modo da poter prendere decisioni informate. Inoltre, per migliorare la competitività dell'Unione e contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento è essenziale promuovere l'innovazione consolidando il percorso basato su dati concreti che va dalle scoperte mediche alle soluzioni commercializzabili.
- (33) La bioeconomia è un motore di crescita che consente all'Europa di realizzare con successo la transizione verde e rafforzare la propria competitività e la propria autonomia strategica. Anche se la bioeconomia europea sta già rimodellando gli ecosistemi industriali, rafforzando l'autonomia strategica e liberando valore in tutti i settori strategici, è fondamentale rafforzare gli investimenti, le iniziative e le strategie a livello di Unione e di Stati membri per fare in modo che la bioeconomia cessi di essere un elemento di nicchia e diventi la norma in tutti i settori e le regioni dell'Unione per realizzarne il potenziale, in particolare per le industrie chiave. È necessario promuovere la competitività, la sostenibilità, la resilienza e l'equità dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura delle zone rurali e costiere e contribuire alla sicurezza alimentare a lungo termine nell'Unione.
- (34) Sono necessari investimenti, iniziative e strategie per colmare il divario in termini di innovazione e accelerare la scoperta, lo sviluppo, la riduzione dei rischi, la dimostrazione e l'espansione delle innovazioni della bioeconomia, sostenere la loro diffusione sul mercato, fornire finanziamenti lungo il percorso di innovazione per le

start-up e per le imprese in espansione a forte crescita, massimizzare l'efficienza delle risorse e garantire l'approvvigionamento di biomassa di origine sostenibile. La bioeconomia contribuisce alla decarbonizzazione, fornendo alternative sostenibili ai prodotti e ai processi di origine fossile, ma anche alla circolarità, alla transizione pulita, alla carbonicoltura, alla biodiversità, ai servizi ecosistemici e al ripristino della natura.

- (35) Promuovere la resilienza dell'industria europea è essenziale affinché l'Unione rimanga competitiva anche in tempi di crisi ed è fondamentale per la sicurezza dell'Unione. Per garantire la sua resilienza, l'ECF dovrebbe sostenere azioni volte a ridurre le dipendenze e diversificare l'approvvigionamento in settori strategici quali quello delle materie prime, rafforzando così le capacità dell'Unione di garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime critiche sostenibili lungo l'intera catena del valore, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ (regolamento sulle materie prime critiche), e dell'industria chimica, che sono alla base di quasi tutti i settori industriali. Perseguire un'agenda commerciale ambiziosa e reciprocamente vantaggiosa è essenziale per consentire all'Unione di diversificare le sue catene di approvvigionamento e ridurre in maniera efficace le dipendenze.
- (36) Inoltre il contesto geopolitico, in particolare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha esposto l'Unione e i suoi Stati membri, in particolare quelli confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina, a un elevato rischio di concretizzazione di minacce militari convenzionali. Tenendo conto di questo e delle minacce sul resto delle frontiere dell'UE, si ritiene prioritario aumentare gli investimenti nella difesa, anche per progetti quali la linea di difesa del Baltico e lo scudo di frontiera orientale. L'industria della difesa e lo spazio sono ecosistemi fondamentali per garantire la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione europea e aumentare la prontezza e la preparazione dell'Unione in linea con il libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030²⁵. L'aumento degli investimenti nella difesa sostiene inoltre l'attenzione dell'Unione alla sostenibilità, alla competitività, alla resilienza e alla sicurezza, nonché la posizione dell'Unione nel mondo. Una solida base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è un prerequisito indispensabile per la prontezza alla difesa e per una deterrenza credibile. È inoltre essenziale per la protezione dei cittadini europei, in quanto garantisce la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza e di sostenere l'Ucraina e la posizione dell'Europa quale attore globale. L'EDTIB è riconosciuta come una risorsa strategica che contribuisce alla resilienza e alla sicurezza economiche, all'innovazione, alla leadership tecnologica e all'autonomia strategica dell'Unione. In tutta l'Unione e nei suoi Stati membri, il settore della difesa sta attraversando una fase di rapida evoluzione, caratterizzata da tecnologie all'avanguardia e dal ruolo sempre più importante di nuovi attori. Anche i cicli di innovazione stanno accelerando, con un'attenzione sempre crescente alla rapidità di prototipazione, alla sperimentazione e alla convalida, anche in contesti operativi reali. Per migliorare la mobilità militare, occorre sviluppare investimenti in nuovi mezzi civili-militari, compresi i mezzi mobili e le infrastrutture a duplice uso. Un sostegno coordinato e costante all'EDTIB è quindi fondamentale per rafforzare la sicurezza collettiva dell'Unione e degli Stati membri, lo sviluppo di progetti di interesse comune a livello di Unione nel settore della difesa e la prontezza dell'Europa alla difesa. A tale

²⁴ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

²⁵ Il 19 marzo 2025 la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030.

proposito, dovrebbero essere finanziate anche azioni a sostegno del rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa ucraina, poiché tale settore sarà essenziale per sostenere le accresciute esigenze di difesa dell'Europa. A tal fine, l'ECF è attuato tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa ed è coerente con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

- (37) Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali dell'Unione sono diventati indispensabili nella quotidianità degli europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela degli interessi strategici. Lo spazio contribuisce a tutti i settori dell'economia, dall'agricoltura al settore bancario. Si tratta di un attivatore fondamentale per la sicurezza e la difesa e per il buon funzionamento e la competitività dell'economia - ad esempio grazie alla fornitura di servizi di posizionamento accurati per un'ampia gamma di settori e utenti, dall'aviazione al settore marittimo -, che svolge quindi un ruolo chiave per l'indipendenza e la sovranità dell'Europa e dei cittadini europei. Lo spazio è fondamentale per il conseguimento delle priorità dell'UE e dei suoi obiettivi strategici, anche per la prosperità e la sicurezza economiche, la decarbonizzazione e le transizioni verde e digitale. Lo spazio contribuisce alla sicurezza economica dell'Unione e degli Stati membri. Favorisce inoltre la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con effetti di ricaduta in un'ampia gamma di settori. Lo spazio offre infine una piattaforma per la cooperazione internazionale e la diplomazia spaziale per sostenere la posizione dell'Unione quale partner affidabile sulla scena mondiale.
- (38) Le componenti spaziali nell'ambito dell'ECF sono sensibili. I relativi servizi devono essere solidi e completamente affidabili. Occorre garantire la continuità dei servizi e un elevato livello di sicurezza, anche nelle situazioni di crisi più gravi. Le conseguenze della violazione di tali condizioni potrebbero essere drammatiche per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, è opportuno applicare disposizioni specifiche per circostanze specifiche.
- (39) L'ECF dovrebbe inoltre sostenere gli obiettivi strategici di un'Europa più sicura e protetta, meglio preparata contro le minacce alla sicurezza, in particolare rafforzando la competitività e l'autonomia strategica dell'industria europea, anche per quanto riguarda la sicurezza marittima e doganale, le infrastrutture critiche nel settore dell'energia e dei trasporti e la preparazione civile. Per far fronte alle crescenti minacce alla sicurezza e alle minacce ibride quali il terrorismo, la criminalità organizzata, la criminalità informatica, le catastrofi climatiche e gli attacchi alle infrastrutture critiche, l'ECF dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Europa volti ad aumentare la consapevolezza circa tali minacce, a rafforzare la resilienza e a stimolare gli investimenti in materia di sicurezza, nonché a promuovere la preparazione fin dalla progettazione in tutti i settori interessati.
- (40) Sempre più spesso si assiste all'utilizzo delle stesse tecnologie per applicazioni commerciali e nel settore della difesa, spesso grazie all'impulso di startup innovative. È quindi indispensabile adottare misure per sfruttare meglio le possibili sinergie tra l'industria civile e della difesa e il potenziale delle tecnologie a duplice uso. Le tecnologie, i materiali, le conoscenze o i prodotti a duplice uso utilizzabili a fini sia civili che militari potrebbero essere sostenuti nel quadro dell'ECF, al fine di migliorare il collegamento dell'industria tecnologica dell'Unione alla sua base industriale della difesa nonché al capitale europeo di innovazione tecnologica.
- (41) Per offrire ai portatori di interessi prevedibilità e un livello sufficiente di certezza per la pianificazione degli investimenti, l'ECF dovrebbe stabilire una ripartizione indicativa del bilancio tra i diversi ambiti di intervento per il periodo 2028-2034, pur mantenendo

la flessibilità necessaria per riassegnare parti del bilancio in funzione delle nuove sfide e delle priorità emergenti nel corso dell'intera durata del quadro finanziario pluriennale. A tal fine è opportuno garantire la disponibilità di una determinata dotazione di bilancio minima per la pianificazione e gli impegni a lungo termine, ripartita su più anni in quote annuali per ciascun ambito di intervento, così da consentire all'Unione di consolidare la propria domanda e instaurare relazioni strategiche a lungo termine con i destinatari, offrire prevedibilità a lungo termine all'industria e all'ecosistema finanziario e consentire la realizzazione di importanti infrastrutture dell'Unione, ad esempio in tema di gestione dell'idrogeno e gestione industriale del carbonio, sistemi satellitari di livello mondiale, infrastrutture di osservazione sottomarina, cibersicurezza, semiconduttori, calcolo quantistico, di IA e ad alte prestazioni o infrastrutture critiche, nonché di progetti di interesse comune nel settore della difesa o dello spazio.

- (42) Per conseguire gli obiettivi importanti e gestire l'ECF, è opportuno prevedere un livello sufficiente di risorse per la sua attuazione. La dotazione di bilancio dovrebbe pertanto fornire un contributo sufficiente ai costi di gestione dell'ECF.
- (43) Il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al presente atto di base. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio²⁷, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁸ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁹, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a indagare su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

²⁷ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

²⁸ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

²⁹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

Consiglio³⁰. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (44) Al fine di promuovere la competitività dell'Unione, in aggiunta al proprio bilancio, l'ECF dovrebbe, ove possibile, attrarre e generare ulteriori entrate con destinazione specifica esterne. A tale riguardo, l'ECF dovrebbe essere aperto e facilitare le sinergie e la cooperazione per qualsiasi contributo finanziario o non finanziario in grado di sostenere gli obiettivi di competitività, anche da parte di Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali.
- (45) Per promuovere la resilienza dell'economia dell'Unione, in particolare riducendo le dipendenze strategiche, l'ECF dovrebbe consentire all'Unione di privilegiare il sostegno alla produzione e allo sviluppo di tecnologie e settori strategici situati nell'Unione, in particolare per le azioni relative alle risorse, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza di natura strategica dell'Unione, in linea con il diritto dell'UE e i suoi impegni internazionali. È essenziale che i finanziamenti europei contribuiscano all'adozione di tecnologie strategiche sviluppate nell'Unione e finanziate attraverso i finanziamenti europei. Al fine di sostenere lo sviluppo e la produzione nell'Unione di tecnologie strategiche finanziate dall'Unione, l'ECF dovrebbe poter rendere il proprio sostegno subordinato all'uso di specifici prodotti e tecnologie mediante l'applicazione di restrizioni in materia di controllo, trasferimento di attività e approvvigionamento.
- (46) Le attività dell'ECF dovrebbero essere aperte alla cooperazione con i paesi terzi qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione. A tal fine, l'Unione può associare, in tutto o in parte, paesi terzi alle attività nell'ambito dell'ECF. L'associazione dovrebbe essere soggetta a un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici dei paesi terzi e garantire la tutela degli interessi finanziari e, se del caso, di sicurezza dell'Unione.
- (47) L'ECF dovrebbe essere aperto e facilitare le sinergie con altre attività dell'Unione che sostengono settori di intervento strettamente legati alla competitività, tra cui il programma quadro di ricerca e innovazione, le politiche esterne e i programmi in gestione concorrente con gli Stati membri. Ciò dovrebbe consentire di combinare e cumulare i finanziamenti destinati ad azioni che sostengono gli obiettivi di più di un settore di intervento dell'Unione. È opportuno istituire una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine di garantire coerenza e complementarità tra l'ECF e il regolamento (UE) [XXX] [Piani di partenariato nazionali e regionali]. È inoltre opportuno agevolare il sostegno a titolo del regolamento (UE) [XXX] [*Piani di partenariato nazionali e regionali*] e dell'ECF ai progetti che hanno ottenuto il marchio di competitività, sfruttando la valutazione effettuata prima dell'attribuzione del marchio e fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. I criteri di attribuzione del marchio di competitività dovrebbero essere concepiti in modo tale da far sì che il marchio funga anche da garanzia di qualità, assicurando agli investitori istituzionali che il progetto è stato adeguatamente vagliato. Il marchio di competitività dovrebbe essere attribuito a progetti di alta qualità che contribuiscono agli obiettivi dell'ECF. L'ECF può essere attuato congiuntamente ad altri programmi dell'Unione o ad altri cofinanziatori o

³⁰ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

coinvestitori, e tali partner dovrebbero poter partecipare ai comitati di valutazione per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione finanziate congiuntamente. L'attuazione di tutte queste attività sinergiche dovrebbe essere semplice. Gli obblighi di rendicontazione e di conservazione della documentazione a carico dei destinatari dovrebbero essere ridotti, ove possibile, a un unico flusso contrattuale di comunicazione e pagamento con un unico insieme di norme per tutto il sostegno erogato.

- (48) Il sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi strategici. In tutti i casi, i finanziamenti dell'ECF dovrebbero essere erogati nella forma più idonea per il conseguimento dei suoi obiettivi, limitando nel contempo al minimo indispensabile gli oneri amministrativi per i destinatari. Nell'attuare il bilancio, l'ECF dovrebbe fornire l'intera gamma di strumenti di sostegno dell'Unione e garantire sinergie tra le politiche sostenute, in particolare consentendo procedure di aggiudicazione o di attribuzione comuni semplificate per perseguire obiettivi che riguardano più di una politica. È pertanto opportuno perseguire, quale importante misura di semplificazione, l'eliminazione degli onerosi obblighi di rendicontazione finanziaria attraverso il ricorso più ampio possibile a finanziamenti non collegati ai costi.
- (49) L'ECF dovrebbe sostenere una pluralità di politiche che contribuiscano alla competitività, fornendo nel contempo una serie armonizzata di criteri di ammissibilità di riferimento per orientare le politiche e garantire un livello sufficiente di tutela degli interessi economici e di sicurezza concentrando il sostegno dell'Unione su destinatari negli Stati membri, compresi i paesi e i territori d'oltremare. Ove necessario, l'ECF dovrebbe stabilire condizioni di ammissibilità specifiche per le tecnologie e i settori strategici, comprese le catene del valore sottostanti, le infrastrutture critiche dell'Unione e le capacità specifiche.
- (50) L'ECF dovrebbe essere attuato attraverso programmi di lavoro, come stabilito nel presente regolamento. I programmi di lavoro potrebbero essere adottati in formato annuale o pluriennale. Quest'ultimo potrebbe essere preso in considerazione in particolare ai fini del sostegno dell'Unione fornito per garanzie di bilancio e strumenti finanziari, al fine di garantire prevedibilità ai partner esecutivi. La modalità di attuazione designata tiene conto delle esigenze individuate in termini di direzionalità, flessibilità, prevedibilità ed efficienza necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2059, i programmi di lavoro e i documenti relativi agli inviti definiranno maggiori dettagli tecnici per l'esecuzione del bilancio in tutte le politiche sostenute dall'ECF, compresi gli specifici criteri di ammissibilità e di aggiudicazione o attribuzione a seconda dello strumento di esecuzione del bilancio, che si tratti di sovvenzioni o appalti, e degli specifici obiettivi strategici perseguiti. Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio. I programmi di lavoro sono inoltre lo strumento adeguato per assegnare le risorse di bilancio in funzione dell'evoluzione delle priorità strategiche e dovrebbero definire i contributi, le condizioni specifiche e i risultati attesi.
- (51) Affinché gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio attraggano denaro privato in modo efficace, i partner esecutivi devono essere strettamente associati. Ciò garantisce l'indirizzo e l'allineamento delle politiche, nonché la generazione di riserve di progetti. L'esperienza e gli insegnamenti tratti dall'attuazione del programma InvestEU sottolineano l'importanza di orientamenti in materia di investimenti per creare tale adesione e offrire a investitori e partner esecutivi la prevedibilità e la visibilità di cui hanno bisogno per predisporre la propria capacità organizzativa e generare la riserva di investimenti, prevedendo nel contempo la flessibilità necessaria per garantire un

adeguato indirizzo strategico durante l'attuazione. Gli orientamenti in materia di investimenti dovrebbero includere una descrizione dettagliata dei settori di intervento e delle priorità su cui si concentrano gli investimenti, al fine di garantire l'addizionalità e incentivare l'attrazione di investimenti pubblici e privati a sostegno degli obiettivi e dei progetti strategici dell'Unione. Gli orientamenti in materia di investimenti dovrebbero essere elaborati in consultazione con i partner esecutivi per beneficiare della loro conoscenza del mercato, consentire loro di investire nei settori prioritari dell'Unione e incentivarli ad assumersi maggiori rischi. Per tenere conto dell'evoluzione delle esigenze e degli sviluppi, gli orientamenti in materia di investimenti possono essere riesaminati nel contesto del riesame intermedio del QFP.

- (52) I finanziamenti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico nell'ambito del Fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia per le start-up e le scale-up, in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere attuati alle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero avere luogo nell'ambito dell'ECF.
- (53) Per realizzare l'obiettivo di trasformare i risultati della ricerca in applicazioni commerciali e rafforzare la presenza industriale dell'Unione nelle tecnologie e nei settori strategici, il regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa"] sarà strettamente collegato all'ECF e sosterrà le attività di ricerca e innovazione, come stabilito dagli ambiti di intervento del Fondo. I programmi di lavoro dell'ECF comprenderanno azioni collaborative di ricerca e innovazione, in una parte specifica prevista a tal fine. Ciò può includere anche contributi ai partenariati europei istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, ove necessario per conseguire gli obiettivi dell'ECF. I programmi di lavoro dell'ECF dovrebbero inoltre definire le priorità strategiche che orienteranno le sfide del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI).
- (54) Al fine di promuovere catene di valore dell'Unione resilienti che interessano più Stati membri, i programmi di lavoro possono includere inviti speciali per il potenziamento delle catene del valore che sostengano sia la preparazione dei progetti sia l'afflusso di capitali pubblici e privati aggiuntivi per integrare fornitori, produttori e innovatori di diversi Stati membri e diversificare le fonti di approvvigionamento.
- (55) Al fine di promuovere la competitività dell'industria europea attraverso un'innovazione dal basso verso l'alto guidata dall'industria, i programmi di lavoro possono includere procedure di aggiudicazione o di attribuzione speciali dal basso verso l'alto articolate in due fasi per individuare e sostenere i pionieri tecnologici dell'UE attraverso consorzi guidati dall'industria.
- (56) È opportuno istituire un pacchetto di strumenti di finanziamento orizzontali e trasversali al servizio di tutti gli ambiti di intervento, che offra tutte le forme di sostegno consentite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2059, quali gli strumenti finanziari, compreso il sostegno fornito sotto forma di capitale azionario. La scelta dello strumento di finanziamento specifico, e in particolare la decisione volta a stabilire se il sostegno sarà o no rimborsabile, dipende dalla natura delle azioni da finanziare (ad esempio in relazione ai sottostanti fallimenti del mercato, alle esigenze specifiche, alla natura dell'industria, alla fase di sviluppo o al tipo di beneficiario). Il sostegno dell'Unione dovrebbe ridurre i rischi associati ai progetti nella misura necessaria affinché il settore privato possa investire e il progetto possa essere realizzato con successo. I tassi di cofinanziamento dovrebbero essere i più bassi possibile, ma al tempo stesso abbastanza elevati da consentire la realizzazione del progetto sostenuto. Si potrebbe ricorrere a una

gamma di strumenti di finanziamento, tra cui le operazioni di finanziamento misto e la combinazione di finanziamenti. L'ECF dovrebbe inoltre fornire a ciascun settore di intervento consulenza sullo strumento di finanziamento più appropriato da utilizzare per le proprie azioni specifiche, a seconda, tra l'altro, della fase di sviluppo, delle esigenze specifiche del settore e dei sottostanti fallimenti del mercato.

- (57) Le consultazioni multipartecipative, comprese quelle dei ricercatori e dell'industria, delle parti sociali, nonché degli investitori, degli utilizzatori finali e della società civile, dalle PMI alle piccole e grandi organizzazioni, dovrebbero contribuire alle priorità dell'ECF. Tali consultazioni dovrebbero essere strutturate attraverso comitati consultivi, tra cui il comitato dei portatori di interessi dell'ECF, il cui compito dovrebbe essere quello di fornire informazioni e consulenza alla Commissione sulle tendenze strategiche, sulle esigenze di investimento e sull'attuazione del Fondo dal punto di vista dei promotori dei progetti, al fine di garantire che i riscontri delle comunità di portatori di interessi si riflettano nell'elaborazione dei programmi di lavoro.
- (58) Gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) sono uno strumento di aiuti di Stato e uno strumento di politica industriale valutato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE³¹. Essi contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro, alla transizione verde e digitale e alla competitività e alla resilienza dell'industria e dell'economia dell'Unione. Gli IPCEI consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e operatori economici di tutta l'UE e producono effetti di ricaduta positivi per l'intera Unione. Gli IPCEI consentono inoltre di attrarre investimenti privati in progetti ad alto rischio che sono essenziali per favorire l'applicazione industriale delle innovazioni pionieristiche e in progetti infrastrutturali di grande importanza per l'Unione, caratterizzati da un accesso aperto e non discriminatorio. Dati gli aspetti comuni degli obiettivi perseguiti, l'ECF promuoverà sinergie tra i finanziamenti dell'Unione e gli IPCEI sostenendo progetti specifici integrati nell'ambito degli IPCEI, sulla base del loro contributo alle priorità strategiche dell'Unione, quali la resilienza dell'Unione, e della capacità dei finanziamenti del Fondo di ampliare la partecipazione, in particolare delle PMI, o di ampliare la copertura degli Stati membri, nonché di aumentare il valore aggiunto dell'Unione.
- (59) La situazione geopolitica in continua evoluzione sottolinea la necessità per l'Europa di assicurare la propria autonomia strategica ed evitare dipendenze strategiche. L'ECF prevederà la possibilità di sostenere l'aumento della produzione e di intraprendere azioni accelerate a favore della competitività per progetti che offrono un sostegno specifico all'autonomia strategica europea. È il caso, ad esempio, dei progetti selezionati come progetti strategici a norma del regolamento (UE) 2024/1252 (regolamento sulle materie prime critiche), del regolamento (UE) 2024/1724 (regolamento sull'industria a zero emissioni nette) e del regolamento (UE) 2025/102 (regolamento sui medicinali critici).
- (60) Il meccanismo di mutua assicurazione istituito ai sensi di Orizzonte Europa e gestito dalla Commissione si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati dai partecipanti inadempienti. Tale meccanismo dovrebbe pertanto essere mantenuto e, se del caso, reso utilizzabile per azioni nell'ambito dell'ECF.

³¹ Comunicazione della Commissione, "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo", C/2021/8481 (GU C 528 del 30.12.2021, pag. 10).

- (61) Al fine di esplorare tutte le possibilità per migliorare la competitività europea, l'ECF dovrebbe fornire un quadro strutturato per una sperimentazione mirata nell'ambito della attribuzione e dell'attuazione del sostegno dell'Unione, in particolare per meglio indirizzare e accelerare le procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione e semplificarne e accelerarne l'attuazione a vantaggio dei destinatari. Ciò dovrebbe consentire, entro un quadro concretamente definito, di specificare caso per caso determinate azioni o categorie di azioni che possono beneficiare di talune integrazioni, deroghe ed eccezioni ad altre normative dell'Unione, e di testare l'impatto in un ambiente reale per il periodo limitato di durata dell'ECF, assicurando nel contempo che siano predisposte garanzie adeguate, in particolare un comune interesse europeo. L'applicazione di misure sperimentali può fornire insegnamenti per la valutazione delle future modifiche del quadro giuridico orizzontale per l'erogazione del sostegno dell'Unione.
- (62) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe prevedere un meccanismo di interventi mirati per fornire deliberatamente sostegno dell'Unione a determinate azioni di importanza economica e strategica. Qualora taluni importanti progetti non possano essere attuati con successo entro i termini previsti per il completamento delle normali procedure di aggiudicazione competitive, l'ECF dovrebbe prevedere anche la possibilità di sostenere direttamente progetti di eccellenza che non hanno ricevuto finanziamenti a titolo di alcun programma dell'Unione o di continuare a sostenere finanziariamente e senza soluzione di continuità progetti ben funzionanti nelle fasi successive del percorso di investimento, senza imporre ulteriori oneri amministrativi ai destinatari. Inoltre, in linea con l'approccio adottato dalla normativa settoriale pertinente (come il regolamento sull'industria a zero emissioni nette, il regolamento sulle materie prime critiche o la direttiva sulle energie rinnovabili (RED III)) cui si fa riferimento nella comunicazione sul patto per l'industria pulita e nella strategia per il mercato unico, possono essere individuati, in una legislazione distinta, già in vigore o di futura adozione, i casi relativi a specifici progetti che si ritiene siano di pubblico interesse o si presume siano di interesse pubblico prevalente.
- (63) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe inoltre essere in grado di fornire un meccanismo di "interventi accelerati" che velocizzi l'erogazione del sostegno dell'Unione inteso a far fronte a esigenze di finanziamento urgenti al fine di consentire l'efficace attuazione di importanti idee imprenditoriali nel mercato unico qualora tali finanziamenti non siano disponibili, a un livello sufficiente, sul mercato. A tal fine, tenuto conto dell'urgenza, alcune verifiche dovrebbero essere effettuate solo dopo l'erogazione dei finanziamenti, facilitando e limitando gli oneri amministrativi a carico dei destinatari e garantendo la certezza finanziaria nella maniera più rapida possibile, accettando nel contempo un livello ragionevole di rischio finanziario per l'Unione commisurato agli obiettivi perseguiti.
- (64) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe incentivare le start-up e gli innovatori stabiliti al di fuori dell'Unione a trasferirsi o investire nel mercato unico e a sviluppare qui la propria attività, rendendo disponibile un meccanismo di "interventi di incentivazione" che attragga start-up e innovatori di successo da tutto il mondo e avvalendosi anche della rete di delegazioni dell'UE. A tal fine, è opportuno derogare temporaneamente ai requisiti di ammissibilità, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di stabilimento negli Stati membri o nei paesi associati all'inizio del sostegno dell'Unione, per consentire ai destinatari di reinsediarsi entro un termine stabilito contando sulla garanzia del successivo sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare

adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione e non effettuare pagamenti prima che siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità.

- (65) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe consentire modalità più flessibili e accessibili per individuare, selezionare e sostenere idee e progetti innovativi, anche prevedendo procedure di aggiudicazione o di attribuzione neutre da un punto di vista degli strumenti che consentano a ricercatori, imprenditori, imprese e altri cittadini di proporre le loro soluzioni innovative senza che il sostegno iniziale dell'Unione sia artificialmente ristretto o limitato a una sovvenzione, un appalto o altra forma di sostegno dell'Unione. Le idee dovrebbero essere valutate e selezionate in base alla loro idoneità ad affrontare la sfida o priorità strategica dell'Unione in questione, e la scelta dello strumento di esecuzione del bilancio più adeguato ed efficace per sostenere tali idee - che si tratti di sovvenzioni, appalti o altro - dovrebbe essere effettuata solo in un momento successivo sulla base dei requisiti e dei meriti del singolo progetto.
- (66) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe inoltre semplificare e accelerare l'attuazione del sostegno dell'Unione a favore di taluni importanti progetti.
- (67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.
- (68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione.
- (69) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo nei vari periodi di programmazione, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF si baserà sulla comunità esistente di partner esecutivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU, sugli accordi contrattuali e sui prodotti finanziari pertinenti. Inoltre, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, una più rapida diffusione e la semplificazione per le entità incaricate, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi su accordi esistenti, su modelli per le disposizioni giuridiche e contrattuali, nonché su strumenti consolidati di monitoraggio e comunicazione. Ciò permette di migliorare l'impatto del sostegno dell'Unione e di concentrarsi maggiormente sull'efficacia del sostegno ai destinatari finali. La Commissione può fare affidamento sugli accordi con i partner esecutivi conclusi a norma del regolamento (UE) 2021/253 e sulle valutazioni effettuate da essa stessa o da altri soggetti nel contesto degli accordi a norma di tale regolamento, e può riutilizzare tali accordi e valutazioni integralmente o parzialmente.
- (70) Per offrire ai partner esecutivi un accesso più ampio allo strumento InvestEU ECF, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059. Al fine di sbloccare capitali privati, è opportuno che anche organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro siano idonei ad essere incaricati, in via eccezionale e previa valutazione per pilastro positiva, dell'esecuzione degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio, anche in combinazione con sovvenzioni o altre forme di sostegno a fondo

perduto nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, nella misura in cui tali organismi siano dotati di sufficienti garanzie finanziarie. Tali organismi dovrebbero essere selezionati tenendo debitamente conto della natura dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio da eseguire, dell'esperienza e della capacità finanziaria e operativa di tali organismi, nonché delle loro norme e procedure per verificare la sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione dovrebbe essere trasparente e giustificata da ragioni oggettive e non dovrebbe dare luogo a conflitti d'interessi.

- (71) Al fine di garantire la coerenza, la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari, anche se combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, nell'ambito dello strumento InvestEU ECF dovrebbero essere attuati conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
- (72) Al fine di garantire la coerenza nell'esecuzione delle garanzie di bilancio, degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito di diversi programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che includano modalità tecniche, termini e condizioni per l'impiego di tali forme di sostegno nell'ambito di detti programmi.
- (73) Al fine di rispettare le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il presente regolamento dovrebbe stabilire un importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF, un tasso di copertura per tale garanzia di bilancio in linea con l'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e l'obbligo per la Commissione di valutare ogni anno tale tasso di copertura conformemente alla valutazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e in linea con il quadro di gestione dei rischi della Commissione e la possibilità per soggetti e paesi terzi di contribuire specificamente allo strumento InvestEU ECF.
- (74) È necessario prevedere la possibilità che lo strumento InvestEU ECF, compresa la garanzia di bilancio, funga da strumento di attuazione orizzontale per altre politiche dell'Unione, al fine di fornire sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione conformemente agli obiettivi stabiliti in tali programmi. A tal fine, la corrispondente copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere effettuata da tali altri programmi. Qualora altri programmi dell'Unione contribuiscano agli obiettivi delle politiche interne dell'Unione, il sostegno sotto forma di garanzia di bilancio o di strumenti finanziari, anche laddove combinato con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, dovrebbe essere erogato esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF.
- (75) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe costituire un unico punto centrale per l'istituzione e la gestione di una garanzia di bilancio e di tutti gli strumenti finanziari che contribuiscono agli obiettivi delle politiche interne dell'Unione, in modo da aiutare a migliorare l'efficienza e ad aumentare l'impatto strategico dei finanziamenti dell'Unione. I prodotti finanziari istituiti a norma del regolamento InvestEU sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La Commissione e i partner esecutivi dovrebbero provvedere affinché i nuovi prodotti finanziari da istituire a norma del presente regolamento siano coerenti con le norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 al fine di garantirne la rapida assegnazione.
- (76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano

nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

- (77) È opportuno istituire un servizio di consulenza sui progetti a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF. Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere tra l'altro il ruolo di rendere le imprese europee più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF può fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU.
- (78) Le PMI rappresentano oltre il 99 % delle imprese dell'Unione, offrono due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono in modo sostanziale alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori. Esistono imprese in espansione in tutti i settori e a tutti i livelli di capacità di innovazione. È possibile stimolare la crescita e l'innovazione dell'Unione solo dando impulso alle numerose imprese in espansione presenti nel panorama delle PMI dell'Unione. Le PMI sono essenziali per realizzare le trasformazioni verde e digitale dell'economia, anche per quanto riguarda il conseguimento della neutralità climatica.
- (79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.
- (80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è

diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.

- (81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.
- (82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.
- (83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio³² [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
- (84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

³² GU L., pag.

- (85) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'ECF, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche dell'importo massimo della garanzia di bilancio e del tasso di copertura, nonché per quanto riguarda talune misure a sostegno della politica spaziale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³³ del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (86) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'ECF attraverso determinate misure definite nei programmi di lavoro e talune misure a sostegno della politica spaziale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.
- (87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. Data la sensibilità e la particolare importanza delle sinergie e del pieno coordinamento con gli Stati membri nel settore della resilienza e della sicurezza, del sostegno all'industria della difesa e dello spazio, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di programmi di lavoro in tali settori.
- (88) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati in cui un programma di lavoro non sia stato adottato con sufficiente anticipo rispetto all'anno di esecuzione del bilancio al fine di garantire la continuità operativa del sostegno dell'Unione, in particolare delle attività operative critiche, quali i sistemi satellitari e le infrastrutture critiche, o debba essere adottato con rapidità per reagire immediatamente a una crisi o ad altre emergenze analoghe eccezionali e debitamente giustificate, ove lo richiedano imperativi motivi di urgenza.

³³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.

³⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522³⁵, (UE) 2021/694³⁶, (UE) 2021/696³⁷, (UE) 2021/697³⁸, (UE) 2021/783³⁹, (UE) 2023/588⁴⁰, e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

SEZIONE 1

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL FONDO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa di cui all'articolo 182, paragrafo 3, TFUE, e ne stabilisce gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di sostegno dell'Unione e le regole per fornire tale sostegno nell'ambito delle attività trasversali e delle politiche specifiche sostenute dall'ECF.
2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) un ambito "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" – attuato attraverso le attività di cui ai capi II e IV e destinato a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

³⁵ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj>).

³⁶ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj>).

³⁷ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj>).

³⁸ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj>).

³⁹ Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj>).

⁴⁰ Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj>).

- b) un ambito "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" – attuato attraverso le attività di cui al capo II e al capo V e destinato a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - c) un ambito "Leadership digitale" – attuato attraverso le attività di cui al capo II e al capo VI e destinato a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
 - d) un ambito "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" – attuato attraverso le attività di cui ai capi II e VII, compreso il programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa di cui al paragrafo 1, e volto a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
3. Il regolamento istituisce inoltre un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, eliminare gli ostacoli agli investimenti e le strozzature nella produzione e sostenere la competitività della base industriale dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
- 1) "accordo di consulenza": strumento giuridico mediante il quale la Commissione e il partner consultivo precisano le condizioni di attuazione dei servizi di consulenza sui progetti;
 - 2) "partner consultivo": controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione ha concluso un accordo di consulenza per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza, diverse dalle iniziative di consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o tramite agenzie esecutive;
 - 3) "comparto": parte dello strumento InvestEU ECF definita in base all'origine delle risorse destinate al sostegno;
 - 4) "controllo": possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
 - 5) "struttura di gestione esecutiva": organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o a qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
 - 6) "Gruppo BEI": la Banca europea per gli investimenti (BEI), le sue filiazioni e le altre entità istituite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti ("statuto della BEI");
 - 7) "accordo di garanzia": strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento e di investimento che possano beneficiare della garanzia dello strumento InvestEU ECF, per fornire la garanzia di bilancio per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;
 - 8) "interesse pubblico imperativo": ai fini dell'articolo 20, un motivo prioritario per fornire un sostegno dell'Unione a una determinata azione o serie di azioni, in ragione

di un contributo chiaro e significativo al conseguimento degli obiettivi strategici nell'ambito dell'ECF, che giustifica l'applicazione di norme accelerate e semplificate in materia di aggiudicazione o di attribuzione;

- 9) "partner esecutivo": istituzione finanziaria o intermediario finanziario ammissibile con i quali la Commissione ha concluso un accordo di garanzia;
- 10) "importante progetto di comune interesse europeo" (IPCEI): progetto che soddisfa tutti i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" o successive revisioni di tale comunicazione;
- 11) "percorso di investimento": continuità del sostegno finanziario pubblico e privato e dei meccanismi di sostegno strategico forniti ai destinatari lungo l'intera catena di sviluppo, compresa un'ampia serie di attività previste per l'assegnazione delle risorse finanziarie e la fornitura di sostegno al fine di promuovere l'innovazione e la crescita economica. Questo percorso comprende, tra l'altro, l'avvio delle fasi di ricerca fondamentale e applicata, il passaggio a fasi di espansione, di diffusione industriale, fino a giungere alla produzione su ampia scala, alla piena maturità industriale e all'internazionalizzazione;
- 12) "operazione di finanziamento e di investimento" o "operazione di finanziamento o di investimento": operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo a proprio nome, prevista dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzata nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportata nelle note al bilancio;
- 13) "soggetto giuridico": persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, comprese le strutture per un programma europeo di armamenti (SEAP) istituite a norma del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ [EDIP], dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità priva di personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 14) "ambito di intervento": settore destinatario del sostegno mediante il pacchetto di strumenti dell'ECF ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;
- 15) "appalti pre-commerciali": appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
- 16) "consulenza sui progetti": consulenza a sostegno degli investimenti, comprese attività di sviluppo delle capacità e del mercato, e i servizi di accelerazione d'impresa forniti da partner consultivi, da fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o tramite agenzie esecutive;
- 17) "marchio di competitività": marchio di qualità attribuito alle proposte, presentate nel quadro di un invito a presentare proposte, che soddisfano tutti i requisiti di qualità

⁴¹ GU L..., pag..

stabiliti nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione ma che potrebbero ricevere un sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali;

- 18) "piccola impresa a media capitalizzazione": entità quale definita nella raccomandazione 2025/3500 final della Commissione;
- 19) "piccole e medie imprese" o "PMI": microimprese e piccole e medie imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- 20) "portatori di interessi": singoli, gruppi o organizzazioni che sono interessati dall'attuazione dei programmi e possono esserne coinvolti;
- 21) "infrastruttura": tutti gli elementi fisici e virtuali necessari per la fornitura di servizi e di attività economiche, compresi i sistemi, le reti e le risorse, nonché i mezzi mobili collegati alle infrastrutture, che promuovono la decarbonizzazione, la resilienza, l'efficienza, la digitalizzazione e l'interoperabilità.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale dell'ECF è aumentare la competitività europea, in particolare nei settori e nelle tecnologie strategici lungo il percorso di investimento attraverso quanto segue:
 - a) produrre un impatto tecnologico, economico e ambientale con gli investimenti dell'Unione, tra l'altro mediante lo sviluppo di innovazioni dirompenti e incrementali e delle tecnologie emergenti, all'avanguardia, a duplice uso e strategiche con un notevole potenziale economico, anche sviluppandone e accelerandone la produzione e la diffusione industriale;
 - b) ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione e rafforzarne la resilienza e la sicurezza economica, anche attraverso la diversificazione delle fonti e dei mercati, il sostegno all'aumento della produzione europea di tecnologie strategiche e la creazione, il rafforzamento e la protezione delle catene del valore e delle infrastrutture critiche dell'Unione;
 - c) rimediare alle carenze del mercato e a situazioni di investimento subottimali, anche attirando capitali privati e investitori istituzionali nonché finanziamenti pubblici in modo proporzionato, evitando nel contempo duplicazioni e senza spiazzare gli investitori privati; fungere da piattaforma integrata per fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in tutte le fasi di sviluppo: start-up, scale-up e alle imprese strategiche, comprese quelle che perseguono attivamente la produzione e la diffusione industriale e sul mercato;
 - d) promuovere l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione in linea con l'obiettivo di realizzare l'Unione del risparmio e degli investimenti, comprese soluzioni volte ad affrontare la frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, eliminare gli ostacoli e creare incentivi per gli investimenti privati, nonché diversificare e rafforzare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione in tutti gli Stati membri, in particolare quelli con mercati dei capitali meno sviluppati;
 - e) allineare il sostegno per la ricerca, l'innovazione e la politica industriale al fine di tradurre l'eccellenza della ricerca dell'Unione in una forza industriale dell'Unione sui mercati globali e garantire il futuro della produzione in Europa;

- f) sviluppare le infrastrutture transfrontaliere e critiche dell'Unione che risultano fondamentali per la competitività e l'indipendenza strategica dell'Unione, in particolare le infrastrutture dell'energia e dei trasporti, digitali e di sicurezza, spaziali e di difesa, nonché le infrastrutture sociali e i relativi dati e servizi;
 - g) rafforzare la competitività delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione e la loro capacità di crescere ed espandersi, in particolare migliorandone l'accesso ai finanziamenti, compresi gli investimenti privati, i microfinanziamenti e il sostegno alle imprese sociali, nonché agevolare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione, attraverso procedure più rapide, semplificate e armonizzate; ridurre l'onere di comunicazione e garantirne la proporzionalità;
 - h) colmare la carenza di competenze critiche per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità in settori strategici per la competitività dell'UE, attraverso investimenti in competenze sia orizzontali che specifiche, contribuendo alla disponibilità di competenze nelle future tecnologie emergenti e provvedere affinché gli investimenti siano affiancati da investimenti nelle competenze e sia indicato quando questi ultimi sono inclusi;
 - i) garantire l'integrazione del mercato unico, anche mediante il sostegno alle iniziative in qualsiasi fase del percorso di investimento con ricadute positive per il mercato unico e la resilienza delle sue catene del valore;
 - j) sostenere le azioni che promuovono lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle normative e politiche pertinenti dell'Unione;
 - k) garantire una transizione giusta verso un'economia sostenibile, decarbonizzata, digitale ed equa a sostegno dei lavoratori e delle comunità.
2. Nell'ambito degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, l'ECF persegue in particolare gli obiettivi specifici seguenti:
- a) per il sostegno a "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale", gli obiettivi specifici di sostenere la decarbonizzazione dell'industria europea, comprese le PMI e le industrie ad alta intensità energetica, la produzione di tecnologie pulite e le relative catene di approvvigionamento, e contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente sotto il profilo dell'energia, dell'acqua e delle risorse, climaticamente neutra e resiliente. Vi rientrano tra l'altro l'adozione da parte delle industrie di tecnologie di decarbonizzazione e di altre soluzioni per i processi e le attività industriali, nonché la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico, la promozione dell'efficienza energetica, l'adozione di soluzioni che sfruttano le energie rinnovabili e pulite, lo sviluppo di un sistema energetico flessibile, la diffusione di mercati guida per i prodotti puliti, lo sviluppo, la resilienza, l'integrazione e la digitalizzazione delle infrastrutture e dei sistemi energetici e di trasporto, la promozione della mobilità intelligente e dei combustibili alternativi sostenibili, nonché dell'economia blu sostenibile, dello sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi basati sulla natura e di soluzioni dal lato della domanda riguardanti edifici, trasporti e industria puliti e decarbonizzati, così come dell'aumento della produzione, per contribuire all'autonomia strategica dell'Europa;
 - b) per il sostegno a "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia":
 - 1) per il sostegno alla salute, gli obiettivi specifici di promuovere l'innovazione e la competitività del settore sanitario, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento, la capacità industriale e la capacità di gestire gravi minacce future per la salute a carattere transfrontaliero; migliorare e proteggere la salute

pubblica e della popolazione, dando priorità alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie lungo tutto l'arco della vita attraverso un approccio "One Health" e che integra la salute in tutte le politiche, nonché rafforzando l'innovazione e la resilienza dei sistemi sanitari;

- 2) per il sostegno alle biotecnologie, gli obiettivi specifici di contribuire allo sviluppo e a una produzione scalabile nonché alla diffusione, alla disponibilità e all'accessibilità di medicinali, dispositivi medici, strumenti diagnostici e altre contromisure mediche;
 - 3) per il sostegno alla politica in materia di bioeconomia, gli obiettivi specifici di promuovere una bioeconomia innovativa e competitiva nell'Unione, anche nei settori dei materiali e dei prodotti a base biologica, della biofabbricazione, dei prodotti alimentari innovativi e delle sostanze biochimiche; vi rientrano il sostegno alle PMI, alle start-up e alle scale-up, il contributo allo sviluppo, a una produzione scalabile nonché alla diffusione, alla disponibilità e all'accessibilità delle innovazioni della bioeconomia, tra cui quelle basate su biotecnologie intersettoriali all'avanguardia; il rafforzamento delle catene di approvvigionamento e l'aumento della loro resilienza;
 - 4) per il sostegno all'agricoltura e alla sicurezza alimentare, l'obiettivo specifico di promuovere la competitività, la sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura e delle zone rurali e costiere e il loro ruolo nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente nella gestione delle risorse idriche e positiva per la natura così come la protezione della biodiversità delle risorse naturali, contribuendo nel contempo alla sicurezza alimentare a lungo termine nell'Unione;
- c) per il sostegno alla politica in materia di "Leadership digitale", gli obiettivi specifici di promuovere l'innovazione e la competitività del settore digitale per un'Unione competitiva e sicura e di apportarne i benefici ai cittadini e alla società, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese in tutta l'Unione. Vi rientrano, tra l'altro, il sostegno lungo le catene del valore e di approvvigionamento digitali e a tutte le attività connesse, compreso il sostegno alle start-up, alle scale-up e alle PMI, segnatamente in relazione agli aspetti seguenti: conseguire la leadership nelle tecnologie digitali e di IA, anche attraverso il trasferimento di tecnologie e l'innovazione, e mediante infrastrutture all'avanguardia come i gemelli digitali basati sull'IA; conseguire la sovranità tecnologica creando ecosistemi digitali resilienti e garantendo un elevato livello di cibersicurezza nell'Unione; consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza degli strumenti digitali attraverso la diffusione di applicazioni e servizi, infrastrutture, capacità e competenze digitali avanzati e rafforzando l'interoperabilità in tutta l'Unione, anche mediante il sostegno alla digitalizzazione delle imprese, tra cui le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione, le start-up e le scale-up; sostenere la trasformazione digitale e l'interoperabilità dei settori pubblico e privato attraverso la rapida adozione dell'IA, dei portafogli digitali, quali i portafogli europei di identità digitale e i servizi fiduciari istituiti a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, e dei futuri portafogli europei delle imprese e di altre soluzioni digitali innovative; sostenere le industrie culturali e creative, a integrazione del programma AgoraEU;

- d) per il sostegno alla politica in materia di "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio", gli obiettivi specifici seguenti:
- 1) per il sostegno alla resilienza delle catene di approvvigionamento, gli obiettivi specifici di potenziare la resilienza dell'Europa rafforzando la capacità dell'Unione di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime, diversificando le fonti e i mercati di approvvigionamento e migliorando la disponibilità tempestiva di tali prodotti, anche attraverso la riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti, prodotti intermedi o materie prime;
 - 2) per il sostegno all'industria della difesa dell'UE, gli obiettivi specifici di promuovere la prontezza industriale dell'Unione e dei suoi Stati membri nel settore della difesa attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), compreso il sostegno alle start-up, alle scale-up e alle PMI, per la promozione di un ecosistema di difesa innovativo dell'UE; la ricerca e lo sviluppo collaborativi di prodotti e tecnologie della difesa, tra cui le tecnologie di rottura nel settore della difesa; la cooperazione durante l'intero ciclo di vita dei materiali di difesa, in particolare negli appalti nel settore della difesa e per lo sviluppo di progetti europei di interesse comune in materia di difesa; l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
 - 3) per l'attuazione dei sistemi spaziali e della politica spaziale dell'UE, gli obiettivi specifici di sviluppo, manutenzione e funzionamento di sistemi spaziali, fornitura di informazioni, dati e servizi spaziali all'avanguardia a sostegno delle politiche dell'Unione, in particolare nei settori della sicurezza, della difesa, della crescita sostenibile, della protezione dell'ambiente e della resilienza ai cambiamenti climatici, dell'impegno a livello mondiale e dell'indipendenza strategica; massimizzare i benefici socioeconomici delle attività spaziali, in particolare promuovendo lo sviluppo di un'economia spaziale innovativa e competitiva dell'Unione e sostenendo lo sviluppo di un autentico mercato unico delle attività spaziali, tra cui la ricerca collaborativa e l'innovazione per i prodotti e le tecnologie spaziali e il sostegno alle PMI; migliorare la sicurezza, la protezione e la sostenibilità di tutte le attività nello spazio extra atmosferico; promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale;
 - 4) per il sostegno alla sicurezza industriale civile, gli obiettivi specifici di rafforzare la competitività e la reattività dell'industria europea della sicurezza civile nei settori di applicazione della sicurezza, della resilienza delle infrastrutture critiche e a duplice uso, delle tecnologie, comprese le infrastrutture energetiche critiche, e delle soluzioni per il controllo di merci e persone alle frontiere, della protezione delle frontiere, della sicurezza marittima, della sicurezza doganale e della preparazione civile alle minacce alla sicurezza, nonché potenziare le capacità degli utenti finali pertinenti nel settore della sicurezza civile.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 234 300 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
 - a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;
 - b) 26 210 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
 - c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
 - e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
4. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, nonché le spese a copertura delle attività e dei servizi operativi critici.
5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dell'ECF.

SEZIONE 2

CORPUS NORMATIVO UNICO

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per l'ECF o una delle sue attività o obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compresi contributi specifici alla garanzia di bilancio e agli strumenti finanziari dello

strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 21. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [*regolamento sul Fondo NRP*], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dell'ECF, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori.
3. Le entrate generate dalle attività e dalle componenti di cui al capo VII, sezione 3, del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 destinate all'ECF o al suo successore.
4. [Dal 1° gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 212, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari finanziati a titolo del presente regolamento, o del suo predecessore e dagli strumenti finanziari di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/523 sono utilizzati per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito dell'ECF. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate all'ECF.
5. [Dal 1° gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le eventuali eccedenze di accantonamento per le garanzie di bilancio di cui ai regolamenti (UE) 2015/1017 [2] e (UE) 2021/523 [3] possono essere utilizzate per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito dell'ECF. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 destinate all'ECF.

Articolo 6

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni e loro servizi, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner possono mettere risorse a disposizione dell'ECF conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 7

Coordinamento

1. La Commissione garantisce l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.
3. L'ECF sarà attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo Europa globale, in particolare al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee.

Articolo 8

Marchio di competitività

1. Un marchio di competitività può essere attribuito ad azioni di alta qualità che soddisfano almeno le condizioni seguenti:
 - a) sono state valutate nel quadro di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati in tale procedura di aggiudicazione o di attribuzione.
2. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni supplementari.
3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.
4. Il marchio di competitività sarà direttamente attribuito ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero

emissioni nette, del regolamento sui medicinali critici e ad altri progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento o ciascuna componente, possono essere ammissibili a ricevere il sostegno dell'Unione una o più delle categorie seguenti di soggetti giuridici:
 - a) soggetti stabiliti in uno Stato membro o in paesi e territori d'oltremare;
 - b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;
 - c) organizzazioni internazionali;
 - d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri in conformità dell'articolo 168 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati e alle organizzazioni internazionali partecipanti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione le attività seguenti non sono ammissibili al finanziamento:
 - a) attività vietate dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale applicabile o dal diritto nazionale in tutti gli Stati membri;
 - b) attività che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private;
 - c) conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'UE.
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.
6. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di ammissibilità/di aggiudicazione o di attribuzione.

Preferenza dell'UE

1. Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione può essere applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.
2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:
 - a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture o svolgere attività negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;
 - b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;
 - c) restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire un determinato utilizzo o approvvigionamento minimo di attrezzature, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), a meno che non sia possibile ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;
 - d) restrizioni in materia di controllo in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono acquisire e/o mantenere la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da soggetti non ammissibili, in merito alla creazione e all'utilizzo dei risultati, compresa l'autorità giuridica e la capacità pratica di modificare, sostituire o rimuovere componenti dei risultati sottoposti a restrizioni imposte da soggetti o paesi terzi non ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di controllo;
3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza, sulla difesa o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi

strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, devono essere limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali restrizioni di ammissibilità possono comprendere, in particolare:

- a) per quanto riguarda i soggetti partecipanti, le restrizioni in materia di strutture di gestione esecutiva nonché di proprietà e di controllo che limitano la partecipazione in generale o solo in alcuni casi ai soggetti dotati di una struttura di gestione esecutiva, e che sono di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche stabilite negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili;
- b) per quanto riguarda le attività realizzate, restrizioni relative al luogo di esecuzione, all'utilizzo di strutture o di attrezzature che in generale o solo in alcuni casi limitano l'utilizzo alle risorse situate negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili o che ne sono originarie;
- c) per quanto riguarda altre restrizioni in materia di sicurezza, valutazioni della sicurezza e valutazioni dei rischi, nulla osta di sicurezza, restrizioni dei diritti di trasferimento e di accesso, compresa la concessione di licenze per fornire garanzie adeguate per la totalità o parte dei risultati e altre informazioni generate o utilizzate nell'ambito dell'azione.

Articolo 11

Associazione di paesi terzi ad attività nell'ambito dell'ECF

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:
 - a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, Monaco e San Marino;
 - b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;
 - c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;
 - d) altri paesi terzi.
2. Purché il paese terzo interessato soddisfi le eventuali condizioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento o componente, gli accordi di associazione per la partecipazione al programma dell'ECF:
 - a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa all'ECF;
 - b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per l'ECF e i rispettivi costi amministrativi;
 - c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
 - d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
 - e) garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di sicurezza, difesa e ordine pubblico.
3. Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che

le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo; conformemente agli accordi internazionali o ad altre norme applicabili assicura inoltre che le sue autorità competenti cooperino con la Procura europea (EPPO) nello svolgimento di indagini e nel perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Possono essere conclusi accordi specifici distinti a norma dell'articolo 218 TFUE per le attività nell'ambito dell'ECF riguardanti la sicurezza e la fornitura di servizi sicuri e risorse critiche all'UE.

Articolo 12

Attuazione e forme di sostegno dell'Unione

1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione attuate nell'ambito dell'ECF sono conformi alle disposizioni generali dell'ECF di cui ai capi I e II del presente regolamento che, in caso di conflitto, prevalgono su qualsiasi altra norma relativa alle attività o sui successivi atti di esecuzione.
4. Se le procedure di aggiudicazione o di attribuzione riguardano più di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma di lavoro può specificare che la procedura di aggiudicazione o di attribuzione è attuata in base a un unico insieme di norme applicando direttamente il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dalle norme generali di cui ai capi I e II, o le norme relative a uno degli obiettivi specifici interessati.
5. In determinate circostanze debitamente giustificate, il finanziamento dell'Unione può essere concesso senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresa la lettera e).
6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio e strumenti finanziari.
7. Se erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, il finanziamento dell'Unione è attuato conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, o se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi. I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.

9. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le azioni intese ad attuare attività di ricerca e innovazione il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.
10. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 30 del programma quadro di ricerca e innovazione possono coprire il rischio associato al recupero delle somme dovute dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.
11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati pubblico-privato o pubblico-pubblico istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare affidando compiti di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 TFUE. Il sostegno dell'ECF è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione e ai diritti di voto dell'Unione negli organi direttivi, così da garantire la tutela degli interessi dell'Unione all'interno del partenariato. A tal fine, le imprese comuni sono istituite mediante un unico atto che garantisce funzioni amministrative centralizzate.
12. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la cessazione di un'azione qualora sia improbabile che gli obiettivi della stessa siano conseguiti del tutto o entro i termini stabiliti o qualora l'azione abbia perso la sua rilevanza strategica.

Articolo 13

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

1. La Commissione protegge le informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione⁴².
2. Ciascuno Stato membro e paese associato assicura che sia offerto un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio⁴³. L'equivalenza della protezione nei paesi terzi è stabilita mediante un accordo sulla sicurezza delle informazioni adottato a norma dell'articolo 218 TFUE.
3. È utilizzato un sistema di scambio sicuro al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili con gli Stati membri e, se del caso, con altri destinatari.
4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione hanno accesso alle informazioni, comprese le informazioni classificate, necessarie ai fini dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione o

⁴² Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁴³ Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

di attribuzione, dell'attuazione delle azioni, tra cui relazioni e pagamenti, nonché di controlli, esami, audit e indagini.

5. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresi i principi di trasparenza e parità di trattamento, in tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che comportano informazioni classificate, i dati amministrativi necessari per la valutazione, l'aggiudicazione o l'attribuzione e l'audit del sostegno dell'Unione, limitatamente alle informazioni giuridiche, finanziarie e procedurali, sono trattati come informazioni sensibili non classificate.

Articolo 14

Governance e comitati consultivi

1. È istituito un comitato strategico dei portatori di interessi.
2. I membri del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea e tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati e le dimensioni, competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. È opportuno che i membri del comitato agiscano con integrità e onestà.
3. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato dei portatori di interesse dell'ECF. I membri del comitato sono vincolati da tali condizioni.
4. Il comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF, sulle tendenze a lungo termine in materia di competitività, sui settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF e fornisce consulenza per l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF, per i quali il comitato può assumere diverse configurazioni in base alle politiche.
5. Nell'ambito dello strumento InvestEU ECF è istituito un comitato per gli investimenti indipendente ("comitato per gli investimenti").
6. Il comitato per gli investimenti nella sua composizione assicura di disporre di un'ampia conoscenza dei settori contemplati dall'ECF nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.
7. Il comitato per gli investimenti esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura della garanzia dell'Unione e verifica la conformità alle norme applicabili delle proposte di finanziamento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.
8. Il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF è composto da un rappresentante di ciascun partner esecutivo e da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Il comitato offre consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulla direzione strategica e operativa nel suo settore di competenza. Fornisce inoltre consulenza sul coordinamento con il Consiglio europeo per l'innovazione per garantire la

complementarità con altri finanziamenti dell'Unione o investimenti privati. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

9. La Commissione stabilisce le norme dettagliate riguardanti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interesse e la riservatezza per il comitato per gli investimenti e il comitato consultivo sullo strumento InvestEU ECF.
10. La Commissione e i partner esecutivi istituiscono dialoghi periodici sulla revisione delle politiche per valutare i progressi compiuti nell'attuazione dei prodotti finanziari e discutere i pertinenti sviluppi strategici.
11. La Commissione garantisce che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro, con la creazione di una o più piattaforme tematiche per ambito.

Capo II

Pacchetto di strumenti ECF

SEZIONE 1

SOVVENZIONI, APPALTI E STRUMENTI DI COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Articolo 15

Programmi di lavoro

1. I programmi di lavoro possono stabilire:
 - a) le azioni e il relativo bilancio nell'ambito dell'ECF, nonché le azioni stabilite nell'apposita parte specifica dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 2;
 - b) gli strumenti e le forme di finanziamento;
 - c) i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione o di attribuzione;
 - d) un tasso di cofinanziamento unico per azione per le sovvenzioni relative ai costi effettivi;
 - e) le azioni alle quali si applica il meccanismo di mutua assicurazione ai sensi del regolamento (UE) [XXX] [Orizzonte Europa];
 - f) le norme applicabili alle azioni riguardanti più obiettivi specifici;
 - g) le azioni alle quali si applicano norme specifiche, in particolare per quanto riguarda la proprietà, lo sfruttamento e la diffusione, il trasferimento e la concessione di licenze, nonché i diritti di accesso ai risultati;
 - h) le azioni che beneficiano dei meccanismi di cui all'articolo 20.
2. I programmi di lavoro a norma del presente regolamento integrano in un'apposita parte specifica le attività collaborative di ricerca e innovazione e il loro bilancio dedicato.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro che attuano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e per le

attività orizzontali di cui al capo III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 83, paragrafo 2.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro che attuano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
5. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al fatto che un programma di lavoro non è stato adottato entro il 1° ottobre dell'anno che precede l'anno di esecuzione del bilancio, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 4, ed entro il 15 ottobre dell'anno che precede l'anno di esecuzione del bilancio. Tali atti di esecuzione restano in vigore per il periodo di esecuzione del bilancio.
6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di una reazione immediata a una crisi o ad altre emergenze analoghe eccezionali e debitamente giustificate, la Commissione può adottare un programma di lavoro mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 4.

Articolo 16

Costruttore delle catene del valore del mercato unico

1. Al fine di promuovere catene di valore dell'Unione resilienti, i programmi di lavoro possono includere inviti dedicati per il potenziamento delle catene del valore che sostengano sia la preparazione dei progetti sia l'attrazione di capitali pubblici e privati aggiuntivi per integrare fornitori, produttori e innovatori di diversi Stati membri e diversificare le fonti di approvvigionamento.

Articolo 17

Pionieri tecnologici dell'UE

1. I programmi di lavoro possono includere procedure di aggiudicazione o di attribuzione dedicate dal basso verso l'alto articolate in due fasi per individuare e sostenere i pionieri tecnologici dell'UE attraverso consorzi guidati dall'industria che sfruttino il loro ruolo di motori dell'innovazione e dell'esportazione per rafforzare la loro posizione competitiva a livello mondiale insieme alle PMI fornitrici europee mediante investimenti in nuove soluzioni e l'individuazione di partner pertinenti. È possibile sostenere la preparazione dei progetti e l'attrazione di capitali pubblici e privati aggiuntivi.
2. Nella prima fase è possibile pubblicare un invito pubblico a manifestare interesse per beni, lavori o servizi che potrebbero contribuire alla competitività dell'Unione in generale, o in un settore specifico, senza precisare il tipo di attività o lo strumento di esecuzione del bilancio da utilizzare.
3. Nella seconda fase sono sostenute l'analisi e l'attrazione di capitali pubblici e privati aggiuntivi.
4. Le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione comuni, quali ad esempio il loro contributo comparativo alla competitività dell'Unione.

5. Il comitato di valutazione determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione.

Articolo 18

Azioni per l'incremento della produzione

1. In deroga all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario, i contributi finanziari, se necessari per l'attuazione di progetti di produzione essenziali per sostenere l'obiettivo generale di resilienza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o di attività necessarie per garantire la sicurezza, la resilienza o la continuità del servizio per sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), possono riguardare azioni avviate prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni.
2. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione stabiliscono condizioni supplementari per garantire che il sostegno sia necessario e proporzionato, non comporti sovracompensazione e doppio finanziamento, sia temporaneo e diminuisca nel tempo.

Articolo 19

Sostegno integrativo per gli IPCEI

1. L'ECF può sostenere:
 - a) progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE;
 - b) i progetti di follow-up basati sui risultati degli IPCEI, subordinatamente a significativi investimenti privati.
2. Il sostegno dell'ECF agli IPCEI di cui al paragrafo 1 è subordinato al cofinanziamento nazionale.

Articolo 20

Azioni accelerate e mirate per la competitività

1. Al fine di creare o agevolare la possibilità di un sostegno dell'Unione ad azioni di interesse pubblico imperativo o per le quali il fattore tempo è critico, che altrimenti non potrebbero essere attuate efficacemente in base alle consuete norme applicabili al bilancio dell'Unione o alle politiche settoriali, i programmi di lavoro possono individuare determinate procedure di aggiudicazione o di attribuzione, in regime di gestione diretta o indiretta, che possono beneficiare di determinate integrazioni, eccezioni e deroghe al diritto applicabile, durante la procedura di aggiudicazione o di attribuzione o l'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno, nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'azione è necessaria e appropriata per conseguire gli obiettivi dell'azione in linea con gli obiettivi generali o specifici del programma;
 - b) l'azione è debitamente giustificata da un interesse pubblico imperativo e/o è sensibile al fattore tempo, o entrambi;
 - c) l'azione non può essere altrimenti attuata efficacemente in base alle consuete norme applicabili alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione.

2. Conformemente al paragrafo 1 possono essere applicate a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione una o più delle misure seguenti:
- a) per le sovvenzioni, fatto salvo il ricorso a procedure competitive, ove opportuno, conformemente all'articolo 192, paragrafo 1, e in aggiunta all'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il programma di lavoro può specificare che una procedura di attribuzione assume la forma di un intervento mirato per:
- 1) individuare un'azione di interesse pubblico imperativo dell'Unione e i beneficiari o le categorie di beneficiari che possono essere invitati a presentare una proposta senza invito; o,
 - 2) stabilire un importo fino al quale possono essere individuate ed essere oggetto di invito proposte che hanno ricevuto un marchio di cui all'articolo 8 del presente regolamento ma che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione a causa di una dotazione di bilancio insufficiente. I richiedenti possono essere invitati a ripresentare la loro proposta senza un invito; se la proposta è ripresentata senza modifiche sostanziali, l'autorità che concede la sovvenzione può decidere di fare pieno affidamento sulla valutazione positiva precedente e su eventuali controlli effettuati e documenti giustificativi presentati antecedentemente; le ragioni dell'attribuzione della singola azione sono debitamente motivate nella decisione di attribuzione e l'elenco delle azioni è pubblicato nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; o,
 - 3) specificare un'azione e i beneficiari, o un settore di intervento e categorie di beneficiari, e stabilire un importo fino al quale possono essere oggetto di invito proposte di proroga di azioni nell'ambito dell'ECF o di altri programmi dell'Unione, al fine di prolungarle o integrare attività o entità supplementari e/o di sviluppare ulteriormente i risultati; se le azioni e i beneficiari non sono individuati singolarmente nel programma di lavoro, le ragioni dell'attribuzione della singola azione sono debitamente motivate nella decisione di attribuzione e l'elenco delle azioni è pubblicato nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. L'attribuzione può assumere la forma di una modifica dell'azione originaria mediante l'aggiunta di nuove attività e l'aumento del contributo massimo dell'Unione;
- b) in deroga agli articoli 199, 201, 203, per quanto riguarda le sovvenzioni, o all'articolo 170, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, per quanto riguarda gli appalti, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il programma di lavoro può specificare che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento accelerato per:
- 1) limitare i requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e di esclusione; la decisione di aggiudicazione o di attribuzione è adottata unicamente sulla base di un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti sui criteri di selezione e di ammissibilità, senza richiesta di

documenti giustificativi corrispondenti durante la valutazione preliminare; la valutazione finale, anche per quanto riguarda i criteri di selezione e di ammissibilità, e le richieste di eventuali documenti giustificativi pertinenti sono effettuate entro tre mesi dalla firma dell'impegno giuridico; e

- 2) esigere che i risultati della valutazione preliminare siano comunicati ai richiedenti o agli offerenti entro 30 giorni di calendario dal termine per la presentazione delle proposte o delle offerte; la decisione di aggiudicazione o di attribuzione è adottata entro 60 giorni di calendario dal termine per la presentazione delle proposte o delle offerte e non soggiace, ove applicabile, alle procedure di cui all'articolo 83; non è versato alcun prefinanziamento fino al completamento della valutazione finale;
- c) in deroga all'articolo 9 del presente regolamento, il programma di lavoro può specificare che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento di incentivazione per consentire una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, al rispetto di una parte specifica dei criteri di ammissibilità durante la procedura di aggiudicazione o di attribuzione e di parti dell'attuazione dell'azione, in particolare per quanto riguarda il luogo di stabilimento; i criteri di ammissibilità cui si deroga temporaneamente devono invece essere soddisfatti e valutati durante l'attuazione dell'azione, entro un termine specificato nell'impegno giuridico. Qualora i criteri di ammissibilità cui si deroga temporaneamente non siano soddisfatti alla data specificata, l'azione è considerata inammissibile nella sua interezza e l'eventuale finanziamento dell'Unione è interamente recuperato; per gli interventi di incentivazione non è versato alcun prefinanziamento;
- d) il programma di lavoro può istituire procedure speciali di aggiudicazione o di attribuzione dal basso verso l'alto articolate in due fasi conformemente alle regole seguenti:
- 1) nella prima fase è possibile pubblicare un invito a manifestare interesse senza precisare il tipo di attività o lo strumento di esecuzione del bilancio da utilizzare, per consentire ai richiedenti, agli offerenti e alle entità valutate per pilastro di presentare proposte di progetti o offerte per beni, lavori o servizi che potrebbero contribuire alla competitività dell'Unione in generale o in un settore specifico;
 - 2) le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione comuni, quali ad esempio il loro contributo comparativo alla competitività dell'Unione. Il comitato di valutazione determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare sovvenzioni, appalti, donazioni non finanziarie, accordi di contributo o altro sostegno, e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione;
 - 3) durante la seconda fase, nei limiti del bilancio disponibile, i progetti o le offerte valutati positivamente sono invitati ad adeguare e completare la loro proposta o offerta conformemente alle conclusioni del comitato di valutazione. La procedura di aggiudicazione o di attribuzione procede altrimenti in conformità

delle norme di cui all'articolo 12, come applicabili al rispettivo strumento di esecuzione del bilancio.

3. Conformemente al paragrafo 1, per le azioni che richiedono la pianificazione, la costruzione e il funzionamento di strutture finanziate nell'ambito di procedure di aggiudicazione o di attribuzione, il programma di lavoro può stabilire che, a seconda della natura dell'azione, essa è di interesse pubblico e può essere di motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'interesse della difesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente alla legislazione applicabile, ossia il regolamento (UE) 2024/1735 sull'industria a zero emissioni nette, la direttiva RED III (direttiva 2023/2413) o l'omnibus sulla preparazione alla difesa (COM(2022)349), e alle condizioni ivi stabilite, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

SEZIONE 2

STRUMENTO INVESTEU ECF

Articolo 21

Quadro generale

1. In quanto strumento orizzontale di attuazione delle politiche interne dell'Unione, lo strumento InvestEU ECF contiene la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, per contribuire agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, e può essere attuato in sinergia con altre attività dell'Unione o nazionali, anche attraverso comparti per gli Stati membri.
2. Lo strumento InvestEU ECF rimedia alle carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali. Lo strumento InvestEU ECF può in particolare fornire prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o investimenti azionari o quasi-azionari, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali.
3. L'importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito del comparto dell'UE dello strumento InvestEU ECF è pari a 70 000 000 000 EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 50 %.
4. L'importo minimo del sostegno dell'Unione a titolo dell'ECF erogato tramite lo strumento InvestEU ECF è pari a 17 000 000 000 EUR, da utilizzare a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Tale importo minimo è maggiorato dei contributi provenienti dai programmi di lavoro di cui all'articolo 15. I contributi sono un mezzo di attuazione privilegiato nell'ambito dell'ECF e sono utilizzati per la copertura della garanzia di bilancio o per il finanziamento degli strumenti finanziari.

5. Gli orientamenti in materia di investimenti, redatti dalla Commissione, definiscono in modo più dettagliato l'ambito di intervento a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Gli orientamenti in materia di investimenti sono elaborati in stretto dialogo con i potenziali partner esecutivi.
6. Alla copertura di cui al paragrafo 3 si applicano le norme seguenti:
 - a) il tasso di copertura è valutato ogni anno conformemente alla valutazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
 - b) ai fini del sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione richiamati all'articolo 23, paragrafo 2, la copertura è assicurata da tale altro programma dell'Unione;
 - c) la copertura è impegnata fino al 31 dicembre 2034 e tiene conto dei progressi nella concessione della garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF;
 - d) conformemente all'articolo 214, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la copertura è costituita fino al 31 dicembre 2037 e tiene conto dei progressi compiuti nell'ambito dell'approvazione e della firma delle operazioni di finanziamento e di investimento.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 84, per modificare il paragrafo 3 al fine di adeguare il tasso di copertura e di adeguare l'importo massimo della garanzia di bilancio di non oltre il 20 % di tale importo.

Articolo 22

Sostegno alle scale-up e alle start-up

1. Lo strumento InvestEU ECF funge da piattaforma integrata dell'Unione per fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in tutte le fasi di sviluppo: start-up e scale-up, comprese le imprese che perseguono attivamente la produzione e la diffusione industriale e sul mercato. Esso garantisce che le imprese europee ad alto potenziale che sviluppano o diffondono soluzioni innovative possano accedere al capitale e alle risorse per crescere nell'Unione, rafforzando in tal modo l'integrazione del mercato unico e l'Unione dei risparmi e degli investimenti.
2. La Commissione sviluppa in particolare uno strumento per le scale-up in cooperazione con il Gruppo BEI, con altre istituzioni finanziarie internazionali e con banche nazionali di promozione. Lo strumento fornisce, in modo coordinato e coerente, una serie completa di strumenti di finanziamento adattati alle esigenze specifiche delle scale-up, tra cui sostegno azionario e quasi-azionario indiretto e diretto, debito di rischio, prestiti, garanzie e finanziamenti misti, allo scopo di attrarre investitori privati a sostegno dei finanziamenti alle scale-up e agevolare le opzioni di uscita. Lo strumento è rivolto alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione.
3. Lo strumento interviene qualora gli investitori del mercato non siano in grado di fornire finanziamenti sufficienti alle imprese europee a forte crescita, innovative e strategiche, anche nel caso in cui sia necessario per proteggere le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza economica dell'Unione.
4. Lo strumento mobilerà gli investimenti pubblici per catalizzare ingenti flussi di capitale privato e istituzionale, ad esempio da fondi di private equity, imprese, fondi

pensione, compagnie di assicurazione e altri investitori a lungo termine, approfondendo in tal modo i mercati dei capitali europei e promuovendo la crescita sostenibile delle scale-up.

Articolo 23

Clausola di esclusività

1. Durante il periodo del QFP 2028-2034, le garanzie di bilancio, gli strumenti finanziari o gli strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 219 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 a sostegno degli obiettivi strategici nel territorio dell'Unione sono stabiliti esclusivamente a norma della presente sezione.
2. La garanzia di bilancio, nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, possono essere utilizzati per fornire sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione, compresi il Fondo per l'innovazione dell'UE ETS e altri programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, conformemente agli obiettivi stabiliti in tali programmi.

Articolo 24

Comparto dell'UE e comparto degli Stati membri

1. Lo strumento InvestEU ECF consiste in un comparto dell'UE e un comparto degli Stati membri.
2. Contributi specifici allo strumento InvestEU ECF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere forniti conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, e all'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Dai contributi specifici alla garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF risulta un importo supplementare alla garanzia di bilancio di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 25

Comunità di partner esecutivi

1. Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato da partner in un modello di architettura aperta, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali e banche e istituzioni nazionali di promozione.
2. In deroga all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'esecuzione di una garanzia di bilancio o di uno strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, può essere affidata a qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Oltre alle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2029, anche gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione che sono stabiliti in uno Stato membro possono essere incaricati, in via eccezionale e previa valutazione per pilastro positiva, dell'esecuzione di una garanzia di bilancio o di uno strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non

rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, nella misura in cui tali organismi siano dotati di sufficienti garanzie finanziarie, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione. Tali organismi di diritto privato sono selezionati tenendo debitamente conto della natura dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio da eseguire, dell'esperienza e della capacità finanziaria e operativa, nonché delle loro norme e procedure per verificare la sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d'interessi.

Capo III

Consulenza sui progetti, collaborazione con le PMI, sviluppo di competenze e accesso ai finanziamenti

SEZIONE 1

CONSULENZA SUI PROGETTI

Articolo 26

Consulenza sui progetti

1. La consulenza sui progetti è messa a disposizione per gli strumenti rimborsabili e non rimborsabili. Le azioni e le attività sostenute nell'ambito del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sostengono e integrano, ove pertinente, le attività nell'ambito degli altri capi.
2. È fornito un accesso centralizzato a servizi di consulenza e di accelerazione d'impresa, che possono comprendere:
 - a) servizi di consulenza in materia di investimenti, comprese attività di sviluppo del mercato e consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento e per rafforzare la capacità dei promotori di progetti e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento e migliorare la comprensione e l'uso degli strumenti finanziari al fine di sfruttarne appieno il potenziale. Tale sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari;
 - b) servizi di coaching e di accelerazione d'impresa rivolti a potenziali beneficiari dell'ECF e ad altri promotori di progetti, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, le start-up e le scale-up, volti a sostenere e agevolare il loro accesso ai finanziamenti ECF, facilitare l'incontro con gli investitori privati e promuovere l'alfabetizzazione finanziaria degli imprenditori, anche per far comprendere le opportunità offerte dai finanziamenti basati sul mercato dei capitali.
3. La consulenza sui progetti sostiene, tra l'altro, la generazione di riserve di progetti e lo sviluppo di potenziali progetti di investimento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF e contribuisce al loro ulteriore sviluppo. La consulenza sui progetti coopera inoltre con le alleanze industriali e i cluster europei. Detta consulenza è disponibile nel quadro di ciascun ambito di intervento indicato e riguarda i settori che rientrano in tale ambito di intervento. Essa può inoltre riguardare obiettivi generali e azioni trasversali.

4. La Commissione può concludere accordi di consulenza con partner consultivi e prestatori di servizi, in linea con le esigenze di ciascun ambito di intervento. La Commissione e gli altri partner consultivi, compreso il Gruppo BEI, collaborano strettamente per garantire l'efficacia, le sinergie e l'effettiva copertura geografica in tutta l'Unione, tenendo conto delle strutture e del lavoro esistenti.
5. Qualunque sia lo strumento di esecuzione del bilancio per l'acquisizione o l'erogazione di servizi di consulenza, i prestatori e i destinatari dei servizi sono selezionati conformemente ai principi di trasparenza e parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interessi, compresi gli interessi professionali confliggenti.
6. Nell'attuare la consulenza sui progetti, la Commissione, i suoi partner consultivi e gli altri prestatori di servizi collaborano, ove pertinente, con altri prestatori di servizi di consulenza e sostegno pubblici o privati dell'Unione o nazionali, compresa la rete dell'UE per le imprese.

SEZIONE 2

COLLABORAZIONE CON LE PMI

Articolo 27

Rete dell'UE per le imprese

1. È istituita la "rete dell'UE per le imprese", per aiutare le imprese dell'Unione a diventare più competitive e a innovare, crescere ed espandersi nel mercato unico e oltre, con particolare attenzione alle PMI, alle start-up, alle scale-up e alle piccole imprese a media capitalizzazione. La rete ha una copertura estesa a tutto il territorio dell'Unione e geograficamente equilibrata, e tiene conto delle specificità di tutti i tipi di regioni dell'Unione, comprese le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Articolo 28

Sostegno alle imprese

1. L'ECF conduce attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI e consegue l'addizionalità a livello di Unione, anche attraverso le misure seguenti:
 - a) erogazione di consulenza aziendale integrata e sostegno alle imprese, anche attraverso il sostegno finanziario a terzi;
 - b) offerta di opportunità di partenariato e sviluppo di capacità;
 - c) sostegno e assistenza per l'accesso alle tecnologie, alle infrastrutture tecnologiche e agli impianti, sostegno all'adozione dell'innovazione da parte del mercato e sostegno alle organizzazioni imprenditoriali, alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, comprese le start-up e le scale-up, affinché partecipino a piattaforme e settori collaborativi;
 - d) promozione della comprensione delle politiche dell'Unione da parte delle imprese e raccolta di un riscontro sulla loro efficacia;

- e) maggiore accesso e disponibilità di finanziamenti per le PMI, compresi i microfinanziamenti e il sostegno alle imprese sociali, nonché per le piccole imprese a media capitalizzazione;
- f) agevolazione dell'accesso ai mercati, anche attraverso il sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e la trasmissione di informazioni di mercato, anche nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche;
- g) migliore contesto imprenditoriale per le PMI e promozione di nuove opportunità commerciali per le PMI attraverso il sostegno, tra l'altro, alla valorizzazione della proprietà intellettuale, alla definizione di norme e agli appalti pubblici;
- h) promozione dell'imprenditorialità, compresa l'imprenditorialità femminile e giovanile, e dell'acquisizione di competenze imprenditoriali e commerciali.

Articolo 29

Azioni dedicate per le PMI, volte ad aumentare la loro partecipazione

1. Ciascun ambito sostiene azioni dedicate, specifiche per settore, rivolte alle start-up, alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, o inviti per le PMI in settori strategici al fine di promuovere l'innovazione, l'accelerazione d'impresa, la commercializzazione e l'espansione.

Articolo 30

Sostegno allo sviluppo di competenze

1. L'ECF finanzia attività a sostegno dello sviluppo di competenze, in particolare nei settori strategici, creando forti legami tra l'istruzione superiore, gli erogatori di istruzione e formazione professionale, la ricerca applicata e le imprese, per un'economia agile, innovativa e competitiva. Ciò include il sostegno a una garanzia europea per le competenze per sostenere le transizioni della catena del valore a favore di settori o professioni strategici per la crescita in tutto il mercato del lavoro attraverso il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro e i partenariati per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), al fine di rafforzare la cooperazione tra gli erogatori di IFP e le imprese, in particolare le PMI, e collegarli agli ecosistemi industriali regionali.

SEZIONE 3

SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BENEFICIARI

Articolo 31

Accesso ai finanziamenti dell'Unione

1. In conformità dell'articolo 150 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'ECF contribuisce al mantenimento e all'ampliamento dello spazio unico di interscambio dei dati elettronici per i partecipanti al fine di garantire un accesso semplificato ai finanziamenti dell'Unione. Tale contributo prescinde dalla modalità o dallo strumento di esecuzione del bilancio e include i servizi di consulenza e di accelerazione d'impresa e il sostegno a uno sportello unico per l'accesso al sostegno dell'Unione in conformità del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sulla performance].

2. L'ECF può sostenere qualsiasi attività aggiuntiva volta a facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza nonché a garantire la valorizzazione e la diffusione dei risultati attraverso strumenti quali la verifica concettuale, le sovvenzioni per la realizzazione, i servizi di consulenza e di sostegno alle imprese e tutte le piattaforme dedicate.

Capo IV

Sostegno alla transizione pulita e alla decarbonizzazione industriale

Articolo 32

Oggetto

1. Le azioni sostenute ai sensi del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi del presente capo è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4 e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.

Articolo 33

Attività specifiche a sostegno delle politiche per la transizione pulita e la decarbonizzazione industriale

1. Il sostegno per l'ambito "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) "attività LIFE": sostegno a progetti dal basso verso l'alto per la dimostrazione, la sperimentazione e l'adozione da parte del mercato di soluzioni innovative e migliori pratiche in materia di transizione pulita e decarbonizzazione industriale e sensibilizzazione su clima e ambiente ai pertinenti livelli di governance;
 - b) efficienza energetica, stoccaggio dell'energia, gestione della domanda, reti interne di trasmissione e distribuzione, digitalizzazione dei sistemi energetici, energie rinnovabili integrate, ristrutturazioni energetiche, nonché soluzioni, sistemi e servizi di riscaldamento e raffrescamento;
 - c) energia pulita e soluzioni di decarbonizzazione nell'industria - compresa l'elettrificazione delle industrie ad alta intensità energetica e la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (CCS/CCU) - e nelle città, in particolare per l'energia, i trasporti e l'edilizia;
 - d) approvvigionamento, produzione, stoccaggio, distribuzione e diffusione di combustibili sostenibili, per facilitare la decarbonizzazione della mobilità;
 - e) soluzioni di trasporto e mobilità pulite, multimodali e digitalizzate sicure, compresi i mezzi mobili (ad esempio veicoli, navi - compresi pescherecci -, aeromobili, materiale rotabile), le infrastrutture (tra cui infrastrutture di ricarica, porti o reti ferroviarie ad alta velocità), i sistemi e le operazioni;

- f) sostegno allo sviluppo e alla diffusione della mobilità intelligente, compresi i veicoli, le infrastrutture, la mobilità connessa e automatizzata, i sistemi intelligenti di gestione del traffico e i servizi correlati;
 - g) produzione di tecnologie pulite e relativa catena di approvvigionamento, anche attraverso il sostegno finanziario a progetti strategici a norma del regolamento (UE) 2024/1735, potenziamento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento e incremento delle linee di produzione esistenti;
 - h) rafforzamento della capacità dell'Unione in materia di innovazione e diffusione industriale della fabbricazione avanzata e dei materiali avanzati;
 - i) economia circolare, efficienza idrica, salute degli oceani e politica ambientale, comprese soluzioni per proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, inclusi l'aria, l'acqua, il mare e il suolo, arrestare e invertire la perdita di biodiversità e contrastare il degrado degli ecosistemi; soluzioni sostenibili per l'azione per il clima nelle catene di approvvigionamento dei settori agroalimentare e forestale;
 - j) resilienza climatica e idrica;
 - k) prevenzione, controllo e bonifica dell'inquinamento;
 - l) investimenti, innovazione e modernizzazione nei settori dell'economia blu sostenibile quali la cantieristica navale e il trasporto marittimo, l'energia offshore, le tecnologie di osservazione degli oceani, la tecnologia blu e la conservazione degli ecosistemi;
 - m) sostenibilità e transizione pulita delle PMI, anche nei settori del turismo, dell'edilizia e in altri ambiti economici;
 - n) adozione da parte del mercato, sviluppo di capacità e di competenze per la transizione pulita, comprese la transizione all'energia pulita e le attività sul versante della domanda di energia (ad esempio le accademie dell'industria a zero emissioni nette) e la transizione verso una mobilità sostenibile e sicura e un turismo sostenibile nelle città, nelle zone rurali, nelle comunità e a livello di edifici;
 - o) sostegno ad azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle normative e politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le infrastrutture e gli strumenti informatici.
2. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui al paragrafo 1 può essere fornito in qualsiasi forma, anche attraverso attività collaborative di ricerca e innovazione definite nel regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione] e individuate in un'apposita parte specifica del programma di lavoro.

Articolo 34

Norme complementari

1. Per le attività a supporto delle azioni di coordinamento e sostegno nel settore dell'efficienza energetica e della transizione all'energia pulita, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
2. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, per le attività a supporto delle azioni di coordinamento e sostegno nel settore dell'efficienza energetica

e della transizione all'energia pulita e delle attività LIFE di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), l'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi forfettari sino al massimale del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto, il sostegno finanziario a terzi ed eventuali costi unitari o importi forfettari che includano i costi indiretti.

3. I programmi di lavoro garantiscono la coerenza con i tipi di azioni che si prevede di attuare nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, nonché la coerenza e la complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [meccanismo per collegare l'Europa].
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società beneficiarie di sostegno a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Articolo 35

Meccanismi di gara competitivi

1. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione di cui al presente capo possono assumere la forma di una procedura di gara competitiva. Ciò comprende i contratti per differenza, i contratti per differenza sul carbonio o i contratti a premio fisso a sostegno degli investimenti nella decarbonizzazione, a condizione che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati e che l'esposizione del bilancio rimanga limitata a un contributo massimo. Le procedure di gara competitive possono essere attuate mediante uno degli strumenti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 12 e in conformità di tali strumenti.

Capo V

SOSTEGNO A SALUTE, BIOTECNOLOGIE, AGRICOLTURA E BIOECONOMIA

Articolo 36

Disposizioni specifiche per il sostegno alle politiche in materia di salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia

1. Le azioni sostenute ai sensi del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi del presente capo è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.

Attività specifiche

1. Il sostegno alle politiche in materia di salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) migliorare e proteggere la salute, anche a livello transfrontaliero, dando priorità alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie lungo tutto l'arco della vita attraverso un approccio "One Health" e l'integrazione della salute in tutte le politiche, con particolare attenzione alle malattie trasmissibili e non trasmissibili, tra cui la salute mentale, la salute degenerativa, l'autismo, le malattie cardiovascolari, il cancro e altre malattie non trasmissibili, comprese quelle correlate all'inquinamento e alla salute sessuale e riproduttiva, e rafforzando le iniziative e la cooperazione internazionali in materia di salute;
 - b) incrementare l'efficienza e la resilienza dei sistemi sanitari rafforzando l'accesso ai dati sanitari e agli strumenti, alle infrastrutture e ai servizi digitali e il loro uso e riutilizzo, anche per sostenere lo spazio europeo dei dati sanitari, la diffusione dell'intelligenza artificiale e le soluzioni basate sulla robotica nell'assistenza sanitaria, promuovendo la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria, migliorando l'accesso ai servizi sanitari, con particolare attenzione alla sanità pubblica e al personale sanitario, sviluppando e attuando la legislazione dell'Unione in materia di salute, anche mediante l'uso di tecnologie digitali, favorendo un processo decisionale basato su dati concreti (anche sostenendo la valutazione delle tecnologie sanitarie) e fornendo soluzioni digitali per monitorare, coordinare e incoraggiare il lavoro integrato tra i sistemi sanitari nazionali al fine di garantire la coerenza e l'efficienza in tutta l'Unione;
 - c) promuovere lo sviluppo, la capacità di produzione, la produzione e la diffusione industriale delle tecnologie sanitarie e delle tecnologie della bioeconomia, al fine di aumentare la competitività del settore e garantire la disponibilità di medicinali, dispositivi medici, soluzioni digitali e contromisure mediche dell'Unione pertinenti per la preparazione e la risposta alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e promuovere la competitività e la resilienza dei settori, garantendo che tali prodotti siano innovativi, sicuri, accessibili, disponibili e a prezzi abbordabili, così da incoraggiare un accesso equo in tutta l'Unione;
 - d) sostenere la scoperta, lo sviluppo, la riduzione dei rischi, la dimostrazione, la sperimentazione, l'uso e l'espansione delle innovazioni biotecnologiche, accelerando l'introduzione sul mercato e l'adozione da parte del mercato di soluzioni biotecnologiche, rafforzando le catene del valore emergenti e fornendo accesso ai finanziamenti e ad altri tipi di sostegno per le PMI, le start-up, le scale-up e gli innovatori;
 - e) proteggere le persone sostenendo lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche di sicurezza sanitaria, in cooperazione con le autorità degli Stati membri e i portatori di interessi, nonché coordinando i piani di prevenzione, preparazione e risposta dell'Unione e nazionali;
 - f) promuovere un settore della bioeconomia innovativo e competitivo nell'Unione, anche nelle aree delle biotecnologie sanitarie, dei materiali e dei prodotti a base biologica, della valorizzazione dei residui delle aziende agricole e forestali, dei prodotti a emissioni di carbonio negative, della biofabbricazione e della biochimica, in particolare attraverso: il sostegno alla scoperta, allo sviluppo, alla riduzione dei rischi, alla dimostrazione, alla sperimentazione e all'espansione delle innovazioni della

bioeconomia; l'accelerazione dell'introduzione sul mercato e dell'adozione dal parte del mercato di biomateriali provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e di soluzioni di bioeconomia; il rafforzamento delle catene del valore emergenti; la creazione di una forza lavoro qualificata grazie all'accesso ai finanziamenti e ad altri tipi di sostegno per le PMI, le start-up, le scale-up e gli innovatori;

- g) promuovere la competitività, la sostenibilità, la resilienza e l'equità dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura e delle zone rurali e costiere e contribuire alla sicurezza alimentare a lungo termine nell'Unione;
 - h) sostenere azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle normative e politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le infrastrutture e gli strumenti informatici.
2. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società beneficiarie di sostegno a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Capo VI

SOSTEGNO ALLA LEADERSHIP DIGITALE

Articolo 38

Disposizioni specifiche per il sostegno alla politica in materia di leadership digitale

- 1. Le azioni sostenute ai sensi del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
- 2. Il sostegno alle azioni ai sensi del presente capo è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.

Articolo 39

Attività specifiche a sostegno della politica in materia di leadership digitale

- 1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.

2. Il sostegno alla leadership digitale è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
- a) conseguire la leadership nelle tecnologie digitali e di IA attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato. L'attuazione comprende, tra l'altro, lo sviluppo e la definizione di tecnologie digitali di base sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione, salvaguardino la sicurezza dell'Unione e ne promuovano la competitività a livello mondiale;
 - b) conseguire la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;
 - c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;
 - d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità

tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;

- e) sostegno ad azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle normative e politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le infrastrutture e gli strumenti informatici.
3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Capo VII

SOSTEGNO A RESILIENZA E SICUREZZA, INDUSTRIA DELLA DIFESA E SPAZIO

Articolo 40

Oggetto

1. Le azioni sostenute ai sensi della presente sezione contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi della presente sezione è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.

Articolo 41

Sinergie tra i settori dello spazio e della difesa

1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.

SEZIONE 1

SOSTEGNO ALLA POLITICA DI RESILIENZA

Articolo 42

Attività specifiche a sostegno delle politiche di resilienza

1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.
2. Il sostegno alla politica di resilienza è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) sostegno al rafforzamento della capacità dell'UE in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime;
 - b) acquisto di materie prime, in linea con le esigenze di sicurezza economica e gli obiettivi della transizione verde e digitale, al fine di ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento per le imprese nell'UE, anche ai fini della costituzione e della gestione di scorte di materie prime critiche in coordinamento con gli Stati membri e l'industria;
 - c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.
3. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui al paragrafo 2 può essere apportato in qualsiasi forma, anche attraverso attività collaborative di ricerca e innovazione definite nel programma quadro di ricerca e innovazione e individuate in un'apposita parte specifica del programma di lavoro.
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Articolo 43

Norme complementari

1. I progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche e i progetti strategici previsti dalla legislazione settoriale pertinente possono applicare le norme di cui all'articolo 20.

SEZIONE 2

SOSTEGNO ALLA POLITICA PER L'INDUSTRIA DELLA DIFESA

Articolo 44

Attività specifiche a sostegno della politica per l'industria della difesa

1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato in particolare attraverso le componenti seguenti:
 - a) sostegno alla realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa, di cui all'articolo 45 del presente regolamento;
 - b) sostegno alla R&S, all'innovazione e alla superiorità tecnologica nel settore della difesa, di cui all'articolo 46;
 - c) sostegno alla reattività, all'espansione e alla resilienza dell'industria della difesa, di cui all'articolo 47;
 - d) sostegno alla cooperazione in materia di appalti, manutenzione e disponibilità nel settore della difesa, di cui all'articolo 48;
 - e) sostegno alla logistica militare e sua abilitazione, di cui all'articolo 49.
2. Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (*EU Defence Innovation Scheme*, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.
3. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere apportato in qualsiasi forma, anche attraverso la ricerca collaborativa e il sostegno alle attività di innovazione a singoli soggetti e strumenti finanziari.

Articolo 45

Progetti europei di interesse comune nel settore della difesa

1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.
2. La Commissione può individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
3. Nell'individuare i progetti di cui al paragrafo 2, la Commissione:

- a) tiene in debita considerazione gli orientamenti forniti nell'ambito del comitato consultivo per l'industria della difesa di cui all'articolo 56, in particolare il contributo del progetto alle priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, segnatamente nel piano di sviluppo delle capacità, e gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa;
 - b) individua il fabbisogno complessivo di finanziamento e i potenziali effetti sul bilancio dell'Unione;
 - c) tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri.
4. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa soddisfano i criteri generali seguenti:
- a) il progetto coinvolge almeno quattro Stati membri;
 - b) il progetto mira a sviluppare capacità, comprese quelle che garantiscono accesso a settori strategici e spazi contesi, abilitanti strategici e, se del caso, sistemi che fungono da infrastruttura europea di interesse e utilizzo comuni nel settore della difesa;
 - c) i vantaggi del progetto si estendono a una porzione più vasta dell'Unione e garantiscono un'ampia partecipazione geografica;
 - d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata e mirano ad attenuare in maniera considerevole il rischio tecnologico o finanziario;
 - e) i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine.
5. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno quattro Stati membri. La Commissione europea può, ove pertinente, partecipare al progetto.
6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) [XXX] [programma per l'industria europea della difesa].
7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.
8. La realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.
9. L'Unione sostiene tutte le attività necessarie per lo sviluppo, l'industrializzazione, l'appalto o la realizzazione di un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa, in particolare attraverso le attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione.

Articolo 46

Ricerca e sviluppo collaborativi, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa

1. Le attività a sostegno di R&S, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa possono riguardare, in particolare:
 - a) azioni di ricerca collaborativa per la difesa, dalla ricerca di base alla ricerca applicata, incentrate sulle priorità concordate congiuntamente in materia di capacità;
 - b) azioni di sviluppo collaborativo per nuovi prodotti e tecnologie della difesa, tra cui almeno la creazione di prototipi di sistemi nonché il collaudo, la qualificazione o la certificazione di sistemi;
 - c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa;
 - d) azioni a sostegno di una maggiore rapidità dei cicli di innovazione e dell'integrazione tecnologica, comprese attività continue di ricerca e sviluppo e sfide tecnologiche;
 - e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa.

Articolo 47

Reattività, espansione e resilienza dell'industria della difesa

1. Le attività relative al rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza industriali, intese a migliorare la reattività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea, consentendole di sviluppare, produrre e sostenere capacità/abilità critiche di produzione nel settore della difesa nella misura e alla velocità necessarie, anche sostenendo l'espansione industriale delle imprese innovative e lo sviluppo delle competenze, possono riguardare in particolare:
 - a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzate interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;
 - b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, come joint venture transfrontaliere che svolgano attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;
 - c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

- d) la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, il potenziamento della produzione iniziale nonché la produzione soggetta a licenza, se del caso;
 - e) il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;
 - f) la riduzione delle dipendenze strategiche industriali, in particolare la sostituzione di componenti soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo o lo sviluppo della capacità di sostituire o rimuovere tali componenti.
2. Per garantire la disponibilità in termini di tempi e volumi di prodotti per la difesa, promuovendo in tal modo la competitività dell'EDTIB come pure, se del caso, della DTIB ucraina, la Commissione sostiene la seguente serie di misure (meccanismo europeo di vendite militari – *EU Military Sales Mechanism*, EU MSM):
 - a) l'istituzione, la gestione e il mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa comprendenti prodotti per la difesa;
 - b) l'istituzione e il mantenimento di un catalogo unico e centralizzato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina;
 - c) il rafforzamento delle capacità amministrative relative agli appalti pubblici di prodotti per la difesa.
 3. Un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al paragrafo 2, lettera a), è istituito, gestito e mantenuto solo da una SEAP, come stabilito nel regolamento [EDIP], e offre agli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggior dei prodotti per la difesa che fanno parte del pool.
 4. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia europea per la difesa (AED), istituisce e mantiene aggiornato il catalogo di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione consulta l'AED e tiene conto dei suoi pareri nell'elaborazione delle specifiche tecniche per tale catalogo e, ove opportuno, indice un appalto per la piattaforma informatica istituzionale necessaria per istituire tale catalogo. Gli Stati membri, l'Ucraina e gli operatori economici sono invitati ad alimentare tale catalogo su base volontaria.

Articolo 48

Appalti, manutenzione e disponibilità comuni nel settore della difesa

1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.

2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.
3. Nelle procedure di appalto che conduce e nei contratti che conclude con i contraenti, l'ente applica criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 51 e prescrive, nel bando di gara, che tali criteri siano applicati ai subappaltatori.
4. Gli enti forniscono alla Commissione le garanzie e le misure di attenuazione di cui all'articolo 51. Ulteriori informazioni su dette garanzie e misure di attenuazione sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera e), in merito alle notifiche fornite conformemente al presente paragrafo.
5. Qualsiasi contratto risultante da un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri, paesi associati o l'Ucraina.
6. Ai fini del presente articolo si intende per "ente" un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'Agenzia europea per la difesa, una struttura per un programma europeo di armamento o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri, da paesi associati o dall'Ucraina per condurre un appalto comune per loro conto.

Articolo 49

Sostegno alla logistica militare e sua abilitazione

1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:
 - a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare;
 - b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;

- c) il sostegno alla digitalizzazione dei processi relativi alla mobilità militare, al fine di garantire e agevolare lo scambio diretto e sicuro di informazioni tra gli Stati membri che richiedono e approvano i movimenti militari e altre procedure pertinenti;
 - d) il rafforzamento, la modernizzazione, l'espansione e la riconversione di capacità industriali per la produzione e la manutenzione di prodotti che contribuiscono in maniera diretta alla mobilità militare nell'Unione e la migliorano;
 - e) la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze del personale al fine di aumentare la disponibilità di personale qualificato per il trasporto di prodotti, componenti e forniture per la difesa, in particolare per il movimento sicuro ed efficiente di merci sovradimensionate, sovrappeso e pericolose;
 - f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo;
 - g) le azioni di sostegno allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e alla garanzia del rispetto delle pertinenti normative e politiche dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, comprese le infrastrutture e gli strumenti informatici.
2. Le attività saranno realizzate in complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [MCE].

Articolo 50

Norme complementari sull'associazione di paesi terzi

1. Oltre alle norme di cui all'articolo 11, le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2, sono aperte alla partecipazione:
 - a) dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
 - b) dell'Ucraina.
2. A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'accordo di associazione con paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1:
 - a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;
 - b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;
 - c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.

Norme complementari di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1. Oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dell'Unione dei finanziamenti dell'Unione rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. I destinatari hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
3. In deroga al paragrafo 2, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo a beneficiare di finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali di uno Stato membro o di un paese associato in cui è stabilito, comprese misure adeguate conformi al controllo di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452.
4. Tali misure di garanzia assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico di cui a tale comma non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE.
5. Le garanzie di cui al primo comma dimostrano in particolare che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:
 - a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ne ostacoli o ne riduca la capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle strutture, ai mezzi, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero che ne pregiudichi le capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;
 - b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove opportuno;
 - c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall'azione nonché i risultati dell'azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell'azione, non siano soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano esportati al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né siano accessibili dall'esterno dell'Unione o dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.
6. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.
7. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera e), in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.
8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione

sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola.

9. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e all'articolo 45, paragrafo 2, le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione. Per "subappaltatori coinvolti in un'azione" si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un'azione non sono membri del consorzio.
10. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e d), le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione o nell'appalto comune. Per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono i soggetti giuridici che forniscono contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessitino di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.
11. I risultati delle azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, come pure i prodotti o le tecnologie derivanti da tali azioni, non sono soggetti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, tanto direttamente quanto indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo stimato dei componenti originari dell'Unione non è inferiore al 65 % del costo stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
13. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), i destinatari e i contraenti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito o del quale è sostenuto l'aumento di capacità produttiva, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi.
14. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), il programma di lavoro può prevedere che i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo siano valutati al termine dell'azione.
15. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, o se non diversamente specificato nei programmi di lavoro, il sostegno dell'Unione è concesso unicamente alle azioni eseguite da:
 - a) soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati; per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda;
 - b) o una struttura per un programma europeo di armamento istituita a norma del regolamento (UE) [XXX] [EDIP].

16. Se è istituito un registro a livello dell'Unione con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di prodotti che abilitano o potenziano la mobilità, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo 45 bis sono iscritti in tale registro al fine di essere messi a disposizione dell'Unione o dei suoi Stati membri.
17. Solo i seguenti soggetti giuridici sono ammissibili alle azioni relative agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa di cui all'articolo 48:
 - a) le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche degli Stati membri o dei paesi associati;
 - b) le organizzazioni internazionali;
 - c) le strutture per un programma europeo di armamento istituite a norma del regolamento (UE) [XXX] [EDIP];
 - d) l'Agenzia europea per la difesa.
18. In deroga all'articolo 201 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, è verificata unicamente la capacità finanziaria del coordinatore di un consorzio.
19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. In deroga all'articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.

Articolo 52

Tassi di finanziamento

1. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.
2. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno di ricerca e innovazione nel settore della difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto.
4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili.
5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 25 % del valore stimato dell'appalto comune.
6. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera e), il sostegno dell'Unione può coprire:
 - a) se l'azione sostiene un appalto eseguito dagli Stati membri, fino al 25 % del valore stimato dell'appalto;
 - b) se l'azione è intesa ad assistere gli Stati membri nell'accesso alle risorse logistiche e di trasporto, fino al 100 % dei costi ammissibili.

7. Al fine di tenere debitamente conto della situazione particolare del partner strategico interessato, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera f).
8. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi forfettari sino al massimale del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto, il sostegno finanziario a terzi ed eventuali costi unitari o importi forfettari che includano i costi indiretti.

Articolo 53

Criteri di aggiudicazione

1. Come specificato nei programmi di lavoro, le proposte di azioni sono valutate in base a criteri di aggiudicazione orientati all'eccellenza:
 - a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione;
 - b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del *lead time* di produzione, vii) aumento dell'interoperabilità, viii) aumento dell'intercambiabilità e ix) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

Articolo 54

Proprietà dei risultati

1. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, spettano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta, diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, nonché il diritto di concedere o di imporre ai destinatari di concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati a condizioni eque e ragionevoli, che devono essere stabilite nei rapporti contrattuali tra le parti interessate, senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione.
2. Fatte salve le norme applicabili in materia di controllo delle esportazioni sotto la responsabilità degli Stati membri e dei paesi associati:
 - a) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alle relazioni speciali delle attività finanziate a titolo dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati;
 - b) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro

forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione, l'accettazione e la certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti;

- c) qualora due o più Stati membri o paesi associati abbiano, in un contesto multilaterale o nell'ambito dell'Unione, concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle attività sostenute dal Fondo a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), essi beneficiano di diritti di accesso a tali risultati nella misura in cui siano di proprietà di tali destinatari e siano necessari per l'esecuzione del contratto o dei contratti. Detti diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche volte ad assicurare che detti diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati;
 - d) per le azioni a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità della difesa, i diritti di accesso ai risultati delle azioni di sviluppo sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione;
 - e) per le azioni a sostegno del rafforzamento e dell'espansione industriale nel settore della difesa o della creazione di capacità di produzione strategiche, la Commissione è autorizzata a fornire agli Stati membri e ai paesi associati, su richiesta, la documentazione pertinente all'azione, al fine di evitare il doppio finanziamento degli stessi costi;
 - f) se l'Unione sostiene appalti comuni di prodotti per la difesa, gli Stati membri e i paesi associati partecipanti mettono a disposizione degli altri Stati membri e paesi associati, su richiesta, un insieme di informazioni pertinenti, quali le caratteristiche principali, le prestazioni, i costi unitari e i tempi di consegna, per consentire a tali Stati membri e paesi associati di partecipare all'appalto in una fase successiva a condizioni eque e ragionevoli;
 - g) tali diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare altri soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati a utilizzare i risultati per loro conto, ove opportuno in condizioni di riservatezza.
3. Qualsiasi trasferimento di proprietà o concessione di licenze esclusive per i risultati generati con il sostegno a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi non associati o a soggetti di paesi terzi non associati che avvenga entro 3 anni dal pagamento finale dell'azione, a condizioni che garantiscano la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, è soggetto alla notifica preventiva e all'approvazione da parte della Commissione o delle autorità pertinenti dello Stato membro o del paese associato.

Articolo 55

Norme supplementari applicabili in materia di informazioni classificate

1. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in un paese terzo possono trattare informazioni classificate dell'Unione riguardanti il programma solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della

Commissione e del Consiglio, di cui rispettivamente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alla decisione 2013/488/UE.

2. Fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, è possibile concedere a una persona fisica o giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate dell'Unione, se considerato necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere da parte del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.
3. Nel caso di azioni che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all'invito a presentare proposte o ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
4. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o da parte di un'organizzazione internazionale è fissata in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, che comprende se del caso le questioni attinenti alla sicurezza industriale ed è concluso o dev'essere concluso tra l'Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE.
5. Il quadro di sicurezza atto a garantire la protezione adeguata delle informazioni classificate acquisite generate durante l'esecuzione di un'azione finanziata ai sensi della presente sezione è stabilito conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle norme di attuazione, con l'assistenza di esperti di sicurezza nominati dagli Stati membri e dai paesi associati sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari. Gli Stati membri e i paesi associati, nel quadro dei lavori del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione (ComSEG), forniscono a quest'ultima una guida concordata alle classifiche di sicurezza. Qualora gli Stati membri e i paesi associati non elaborino una specifica guida alle classifiche di sicurezza, concordata congiuntamente, la Commissione istituisce il quadro di sicurezza per l'azione conformemente alle disposizioni applicabili della Commissione in materia di sicurezza. Le informazioni classificate acquisite generate durante l'esecuzione di un'azione finanziata ai sensi della presente sezione non possono essere oggetto di ulteriore diffusione senza una "necessità di conoscere" certificata concordata dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti. Il quadro di sicurezza applicabile all'azione deve in ogni caso entrare in vigore prima della firma dell'accordo di finanziamento.

Articolo 56

Comitato consultivo per l'industria della difesa

1. È istituito il comitato consultivo per l'industria della difesa.
2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.
3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e dall'alta rappresentante/capo dell'Agenzia. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.

SEZIONE 3

SISTEMI SPAZIALI E ATTUAZIONE DELLA POLITICA SPAZIALE

Articolo 57

Disposizioni specifiche

1. Le azioni sostenute ai sensi della presente sezione contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
2. Il sostegno alle attività ai sensi della presente sezione è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 6.

Articolo 58

Componenti

1. I sistemi spaziali e la politica spaziale dell'Unione sono attuati in particolare attraverso le componenti seguenti:
 - a) posizionamento, navigazione e misurazione del tempo (*Positioning, Navigation & Timing*, PNT), comprese le sottocomponenti Galileo ed EGNOS;
 - b) osservazione della Terra (*Earth Observation*, EO), comprese le sottocomponenti "Copernicus" e "servizio governativo di osservazione della Terra" (*Earth Observation Governmental Service*, EOGS);
 - c) connettività sicura, comprese le sottocomponenti "infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite" (IRIS²) e "comunicazione satellitare governativa" (*Governmental Satellite Communication*, GOVSATCOM);
 - d) conoscenza dell'ambiente spaziale (*Space Situational Awareness*, SSA), comprese le sottocomponenti "sorveglianza dello spazio e tracciamento" (SST), "eventi di meteorologia spaziale" (*Space Weather Events*, SWE) e "oggetti vicini alla Terra" (*Near-Earth Objects*, NEO);
 - e) accesso allo spazio;
 - f) commercializzazione in ambito spaziale e economia spaziale;
 - g) sovranità tecnologica, ricerca e innovazione.

I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi della presente sezione sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [*programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa*], tenendo conto delle norme specifiche previste nella presente sezione.

Articolo 59

Posizionamento, navigazione e misurazione del tempo (PNT)

1. La componente "posizionamento, navigazione e misurazione del tempo" (PNT) (sottocomponenti Galileo ed EGNOS), beneficiaria di sostegno ai sensi della presente

sezione, fornisce servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a lungo termine, conformi allo stato dell'arte e sicuri, senza interruzioni anche in condizioni sfavorevoli, e ove possibile a livello mondiale, ed è in grado di sostenere le priorità politiche dell'Unione.

2. Le attività ammissibili della componente PNT comprendono:
 - a) almeno la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento continuo e la protezione delle infrastrutture e dei servizi spaziali e di terra forniti;
 - b) l'evoluzione dei servizi PNT e lo sviluppo e la realizzazione delle generazioni future dei sistemi, anche per quanto riguarda le orbite terrestri basse (*Low Earth Orbits*, LEO-PNT);
 - c) le attività di ricerca e sviluppo a sostegno della modernizzazione dell'infrastruttura ("R&S a monte") e dello sviluppo di applicazioni, tecnologie per gli utenti, normazione e certificazione ("R&S a valle");
 - d) la cooperazione con altri sistemi regionali o globali di navigazione satellitare, anche per facilitare la compatibilità e l'interoperabilità e la promozione del ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale, incoraggiare la cooperazione internazionale e sostenere la diplomazia spaziale europea.
3. I servizi forniti dalla componente PNT dell'Unione comprendono in particolare:
 - a) un servizio aperto a uso dei consumatori (*open service*, OS);
 - b) un servizio ad alta precisione per uso professionale o commerciale (*high-accuracy service*, HAS);
 - c) un'autenticazione dei messaggi di navigazione del servizio aperto (*open service navigation message authentication*, OSNMA) per l'autenticazione del servizio aperto di Galileo);
 - d) un servizio pubblico regolamentato riservato agli utenti autorizzati dai governi (*public regulated service*, PRS);
 - e) un servizio di segnalazione delle emergenze multirischio (*emergency warning service*, EWSS);
 - f) un servizio di misurazione del tempo (*timing service*, TS)
 - g) un servizio di navigazione spaziale a uso degli operatori di risorse spaziali;
 - h) un servizio di ricerca e soccorso autonomo e globale, anche per gli utenti governativi, che integri le capacità di comunicazione di ritorno a sostegno delle operazioni di soccorso (*search and rescue service*, SAR);
 - i) servizi per la sicurezza della vita destinati agli utenti per i quali la sicurezza è essenziale, compresi l'aviazione civile, il trasporto marittimo e altre applicazioni di trasporto (*safety of life*, SoL);
 - j) un servizio di diffusione dei dati (EDAS);
 - k) servizi di monitoraggio delle interferenze di radiofrequenza per diverse comunità di utenti autorizzati di tutte le componenti spaziali;
 - l) un contributo ai servizi PNT complementari, che aumenta la resilienza in caso di perturbazioni dei servizi forniti dalla componente PNT.

4. Il PRS è gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, ove opportuno, per le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate. I servizi della componente PNT sono forniti in via prioritaria sui territori geograficamente situati in Europa di tutti gli Stati membri e di tutti i paesi terzi che partecipano alle sottocomponenti PNT.
5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per istituire e disciplinare le politiche di accesso ai dati e ai servizi PNT. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 83, paragrafo 2.

Articolo 60

Osservazione della Terra

1. Il sistema di osservazione della Terra (EO) è costituito da Copernicus e dal Servizio governativo di osservazione della Terra (EOGS). Copernicus è un sistema di osservazione della Terra operativo, autonomo, orientato agli utenti, civile e sotto controllo civile, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti. Copernicus offre dati e servizi di geoinformazione, tra cui satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione dei dati e delle informazioni, e infrastrutture di distribuzione, sulla base di una politica di accesso aperto, integrale e gratuito ai dati e, ove opportuno, integra le esigenze e i requisiti di sicurezza.
2. Copernicus sostiene inoltre l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, i settori marino, marittimo e atmosferico, lo sviluppo agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio delle infrastrutture, la sicurezza intrinseca ed estrinseca, nonché l'economia digitale, nell'ambito della leadership digitale, che è allineata all'obiettivo di Copernicus.
3. Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione della Terra e dei relativi scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento.
4. Sono "utenti Copernicus primari" le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli enti pubblici europei, nazionali o regionali nell'Unione o nei paesi terzi associati cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche pubbliche di carattere civile, tra cui le politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza estrinseca, anche per quanto riguarda la sicurezza intrinseca delle infrastrutture, che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus;
5. Per garantire la propria continuità ed evoluzione e rispondere alle esigenze in evoluzione degli utenti, in particolare delle istituzioni e degli organi dell'Unione e degli organismi pubblici europei, nazionali o regionali nell'Unione o nei paesi terzi associati, Copernicus è composto in particolare dagli elementi seguenti:
 - a) l'infrastruttura Copernicus, che comprende lo sviluppo, la realizzazione e le operazioni dei Sentinel di Copernicus, l'accesso ai dati spaziali di osservazione della Terra di terzi e l'accesso duraturo ai dati in situ e ad altri dati ancillari, compresi eventuali contributi alle reti internazionali in situ;

- b) i servizi Copernicus, che comprendono il monitoraggio ambientale a livello mondiale per il suolo, i cambiamenti climatici, l'atmosfera e gli ambienti marini; i servizi di gestione delle emergenze; i servizi di prevenzione e preparazione; i servizi di sicurezza all'interno dell'Unione; compresi la sorveglianza marittima e il monitoraggio delle frontiere; il sostegno all'azione esterna dell'Unione e alla politica estera e di sicurezza comune;
 - c) l'accesso ai dati di Copernicus e la loro distribuzione, comprese le infrastrutture e i servizi atti a garantire, in modo facilmente fruibile, la scoperta, la visualizzazione, la distribuzione e lo sfruttamento e la conservazione a lungo termine dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e l'accesso agli stessi, in particolare le sinergie con altri spazi di dati, come lo spazio dei dati del Green Deal europeo o i gemelli digitali.
 - d) La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche relative alle azioni ammissibili elencate al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
6. La Commissione può altresì adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 per integrare la politica in materia di dati e informazioni Copernicus per quanto riguarda le limitazioni di sicurezza nonché le specifiche, le condizioni e le procedure per l'accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus e il loro utilizzo.
7. L'EOGS fornisce una migliore conoscenza situazionale a sostegno della preparazione, del processo decisionale e dell'azione dell'Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza e della difesa. L'EOGS comprende in particolare satelliti, infrastrutture di terra, impianti di elaborazione dei dati e delle informazioni e infrastrutture di distribuzione. Fornisce dati di osservazione spaziale della Terra sicuri, affidabili, tempestivi, continuativi e mirati, rafforzando le capacità esistenti e pianificate. L'EOGS integra e sviluppa le capacità esistenti fornite attraverso il Centro satellitare dell'Unione europea, comprese quelle degli Stati membri. L'EOGS può inoltre fornire informazioni complementari ai servizi Copernicus, in particolare per la protezione civile e la sicurezza.
8. L'EOGS è composto in particolare dagli elementi seguenti:
- a) l'infrastruttura EOGS, che comprende lo sviluppo di nuove missioni spaziali di osservazione della Terra progettate per applicazioni governative sensibili e le loro operazioni; l'accesso a dati complementari di terzi relativi all'osservazione spaziale della Terra; l'accesso a dati in situ o altri dati ancillari;
 - b) i servizi EOGS, che comprendono le attività per la generazione di informazioni geospaziali a valore aggiunto riservate agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili di conoscenza situazionale, a sostegno della preparazione e del processo decisionale nei settori della sicurezza e della difesa;
 - c) l'accesso ai dati EOGS e la loro distribuzione, compresi infrastrutture e servizi atti a garantire l'accesso ai dati e alle informazioni EOGS, la loro distribuzione, il loro sfruttamento e la loro conservazione a lungo termine, in modo sicuro.
9. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche relative alle azioni ammissibili EOGS elencate al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 83, paragrafo 2.

10. Gli utenti EOGS sono debitamente autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 69. I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti EOGS:
 - a) un'autorità pubblica o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica dell'Unione o degli Stati membri;
 - a) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a).
11. Gli Stati membri possono contribuire all'EOGS con capacità satellitari, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.
12. Le agenzie dell'Unione possono avere accesso all'EOGS solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia interessata e l'istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.
13. Le attività di ricerca e sviluppo sostengono l'evoluzione di Copernicus ed EOGS, compresi i relativi servizi, e la R&S a valle per le applicazioni e la tecnologia per gli utenti ai fini dell'adozione di servizi di osservazione della Terra.

Articolo 61

Connettività sicura

1. L'ambito di applicazione della componente "connettività sicura" è in particolare:
 - a) la garanzia della disponibilità a lungo termine di servizi governativi e GOVSATCOM affidabili, sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi;
 - b) l'abilitazione di servizi commerciali IRIS²;
 - c) l'abilitazione, ove possibile, dello sviluppo di servizi di comunicazione e di ulteriori servizi non di comunicazione, in particolare migliorando le attività e le componenti di cui alla presente sezione, creando sinergie tra le stesse e ampliando le loro capacità e i loro servizi, nonché lo sviluppo di servizi non di comunicazione da fornire agli Stati membri, ospitando sottosistemi satellitari aggiuntivi, tra cui i payload;
 - d) il miglioramento della connettività sicura in zone geografiche di interesse strategico, quali l'Africa e l'Artico, nonché le regioni del Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo e l'Atlantico.
2. Questa componente riguarda in particolare le attività ammissibili seguenti:
 - a) le attività di definizione, progettazione, sviluppo, convalida e le relative attività di realizzazione per l'infrastruttura spaziale e di terra necessaria per la fornitura dei primi servizi governativi IRIS²;
 - b) le attività operative che forniscono servizi governativi IRIS², comprendenti il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento continuo e la protezione dell'infrastruttura spaziale e di terra, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;
 - c) l'integrazione graduale di EuroQCI nel sistema di connettività sicura;
 - d) la ricerca e lo sviluppo di attività per le generazioni future di infrastrutture spaziali e di terra, l'evoluzione dei servizi governativi IRIS², e GOVSATCOM, lo sviluppo tecnologico, in particolare per garantire la sovranità tecnologica dell'Unione, e

l'adozione di servizi di connettività sicura, comprese le attività relative alla progettazione, allo sviluppo e alla fabbricazione di terminali utenti;

- e) l'appalto e la fornitura di apparecchiature degli utenti, servizi e capacità di comunicazione satellitare, governativi e commerciali, necessari per la messa in comune e la condivisione di servizi GOVSATCOM; le capacità, i servizi e le apparecchiature degli utenti, forniti dai soggetti seguenti:
- 1) i partecipanti GOVSATCOM di cui al paragrafo 17; oppure
 - 2) le persone giuridiche debitamente accreditate per fornire capacità o servizi di comunicazione satellitare conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 69, che avviene in conformità dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77.
3. Le infrastrutture IRIS² e GOVSATCOM presentano i requisiti seguenti:
- a) l'infrastruttura IRIS² è modulare ed è composta da un'infrastruttura governativa e un'infrastruttura commerciale. Comprende tutti i pertinenti segmenti terrestri e spaziali necessari per la fornitura dei servizi governativi, compresi i centri di controllo pertinenti;
 - b) l'infrastruttura commerciale IRIS² del sistema di connettività sicura comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale non compromette le prestazioni o la sicurezza dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale e tutti i relativi rischi sono interamente finanziati dal settore privato;
 - c) l'infrastruttura governativa IRIS² ospita, ove opportuno, sottosistemi satellitari aggiuntivi, in particolare payload, che possono essere utilizzati nell'ambito dell'infrastruttura spaziale delle altre componenti dell'ECF, come pure sottosistemi satellitari utilizzati per la fornitura di servizi non di comunicazione agli Stati membri;
 - d) l'infrastruttura GOVSATCOM comprende le infrastrutture necessarie per consentire la fornitura di servizi GOVSATCOM, in particolare il polo GOVSATCOM;
 - e) i segmenti di terra e spaziale di cui ai paragrafi 3 e 4 e il loro funzionamento sono conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3.
4. La fornitura di servizi di connettività sicura è garantita come stabilito in un portafoglio di servizi, conformemente ai requisiti operativi e ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 77. La fornitura di servizi GOVSATCOM rispetta inoltre le norme in materia di condivisione e di definizione delle priorità di cui al paragrafo 9.
5. L'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi IRIS² è gratuito per gli utenti istituzionali e governativi, a meno che la Commissione definisca una politica di determinazione dei prezzi a norma del paragrafo 11.
6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi GOVSATCOM e i servizi governativi IRIS², compresi i servizi agli utenti autorizzati dai governi basati sull'infrastruttura commerciale.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM e per i servizi governativi IRIS².
8. La condivisione e la definizione delle priorità dei servizi GOVSATCOM attribuisce priorità agli utenti GOVSATCOM in funzione della loro rilevanza e criticità. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sulla

condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti GOVSATCOM e sulla relativa definizione delle priorità. La Commissione adotta inoltre, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulla fornitura di servizi governativi IRIS². In fase di elaborazione di tali atti, la Commissione tiene conto della domanda prevista per i diversi casi d'uso, dell'analisi dei rischi per la sicurezza per tali casi d'uso e, ove opportuno, dell'efficienza in termini di costi.

9. Se in base all'analisi dei rischi e della domanda prevista di cui al paragrafo 11 si conclude che vi è una carenza di capacità o se la domanda supera la capacità di accesso ai servizi governativi IRIS², il che potrebbe determinare una distorsione del mercato, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi. Adottando tale politica di determinazione dei prezzi, la Commissione fa in modo che la fornitura di servizi GOVSATCOM e di servizi governativi IRIS² non falsi la concorrenza, che non vi sia carenza di detti servizi e che il prezzo individuato non comporti una sovracompensazione per i contratti di cui al paragrafo 20.
10. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi da 9 a 12 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
11. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti alla componente Connettività sicura nella misura in cui autorizzano gli utenti o forniscono capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.
12. Le agenzie dell'Unione possono diventare partecipanti alla componente Connettività sicura solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia interessata e l'istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.
13. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti alla componente Connettività sicura previo un apposito accordo internazionale specifico concluso a norma dell'articolo 218 TFUE e a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.
14. Gli utenti dei servizi governativi sono debitamente autorizzati dai partecipanti a utilizzare i servizi GOVSATCOM e i servizi governativi IRIS² e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3. I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi IRIS²:
 - a) un'autorità pubblica dell'Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica;
 - b) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a).
15. IRIS² è realizzata mediante un contratto di concessione. Se il contratto di concessione IRIS² non è rispettato, la Commissione assicura una realizzazione ottimale aggiudicando, a seconda dei casi, un contratto di forniture, di servizi o di lavori o un contratto misto.
16. La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi governativi IRIS² qualora i contraenti di cui al presente articolo non siano in grado di adempiere i loro obblighi.

17. I contratti di cui al presente articolo garantiscono in particolare che la fornitura di servizi basati sull'infrastruttura commerciale IRIS² preservi gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi della sottocomponente. Tali contratti comprendono altresì adeguate garanzie per evitare eventuali sovracompensazioni dei contraenti di cui al presente articolo, distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere l'obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi IRIS² e la fornitura di servizi commerciali IRIS², compresa la costituzione di un'entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall'operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché la fornitura di un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. I contratti garantiscono inoltre che le condizioni di ammissibilità siano soddisfatte per tutta la loro durata.
18. Qualora i servizi governativi e commerciali IRIS² si basino su sottosistemi o interfacce comuni per garantire le sinergie, i contratti di cui al presente articolo determinano anche quali di tali interfacce e sottosistemi comuni fanno parte dell'infrastruttura governativa, al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
19. I contraenti di cui al presente articolo finanziano interamente l'infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 3 al fine di soddisfare l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 62

Sorveglianza dello spazio e tracciamento

1. La sottocomponente SST dell'SSA comprende in particolare:
 - a) la creazione, lo sviluppo e il funzionamento di una rete di sensori degli Stati membri comprendente sensori SST di terra e spaziali degli Stati membri, selezionati mediante studi di architettura, a inclusione di sensori sviluppati attraverso l'Agenzia spaziale europea o il settore commerciale dell'Unione e di sensori dell'Unione volti a sorvegliare e tracciare gli oggetti spaziali e a produrre un catalogo europeo autonomo di oggetti spaziali;
 - b) l'elaborazione e l'analisi dei dati SST al fine di produrre informazioni SST e servizi SST;
 - c) la fornitura dei servizi SST agli utenti SST;
 - d) la ricerca e la promozione delle sinergie e il sostegno alle stesse con iniziative che promuovono lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del ciclo di vita operativo e di sistemi tecnologici per la prevenzione e l'eliminazione dei detriti spaziali;
 - e) la cooperazione, anche a livello operativo, con le iniziative internazionali nel coordinamento del traffico spaziale;
 - f) la realizzazione delle attività istituite dal regolamento (UE) [XXX] [sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali nell'Unione];
 - g) le attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell'evoluzione dell'SST, compresi i suoi servizi.

2. La sottocomponente SST fornisce inoltre sostegno tecnico e amministrativo per garantire la transizione tra le attività SST svolte nel quadro dell'ECF e le attività SST svolte a norma del regolamento (UE) 2021/696.
3. Il partenariato SST creato a norma del regolamento (UE) 2021/696 continua a essere in vigore nell'ambito dell'ECF. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per l'inclusione in una fase successiva di uno Stato membro nel partenariato SST. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
4. I compiti del partenariato SST di cui al paragrafo 5 sono estesi per sostenere l'attuazione dell'SST. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 al fine di integrare il presente paragrafo con l'elenco dettagliato dei compiti che devono essere eseguiti dal partenariato SST.
5. I servizi SST sono gratuiti, disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni, adattati alle esigenze degli utenti SST e comprendono:
 - a) la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la potenziale generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di trasferimento orbitale, di operazioni in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;
 - b) l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;
 - c) la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto;
 - d) lo sviluppo di attività relative alla mitigazione dei detriti spaziali al fine di ridurre la generazione, alla bonifica dell'ambiente spaziale, al monitoraggio del lancio dopo l'iniezione, a servizi specifici per le costellazioni, all'istituzione di un mercato per i servizi SST, alla preparazione del sistema per le operazioni cislunari, al sostegno alle operazioni e ai servizi nello spazio e al cielo scuro e silenzioso.
6. I servizi SST possono comprendere servizi per utenti SST governativi sulla base del catalogo di cui al paragrafo 1, lettera a).
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare l'elenco degli utenti non primari e specificare i servizi ai quali possono avere accesso.
8. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi e di accesso nonché le specifiche tecniche e di sicurezza per i servizi SST. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
9. Tra gli utenti SST figurano:
 - a) gli utenti SST primari, che hanno accesso a tutti i servizi SST: gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, il Consiglio, l'Agenzia, nonché i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati stabiliti nell'Unione;
 - b) gli utenti SST non primari;
 - c) gli utenti SST governativi per il servizio governativo: le autorità degli Stati membri, il SEAE, il Consiglio.
10. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate relative all'accesso ai servizi SST da parte degli utenti SST e alle procedure pertinenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

11. La sottocomponente SST non è aperta alla partecipazione di paesi terzi, fatta eccezione per la Norvegia.

Articolo 63

Oggetti vicini alla Terra

1. L'obiettivo della sottocomponente NEO dell'SSA è il monitoraggio del rischio di oggetti naturali nel sistema solare in avvicinamento alla Terra.
2. Le attività ammissibili nel quadro della NEO riguardano in particolare le attività pertinenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, in particolare le attività di sostegno relative al mantenimento del catalogo dell'Unione delle proprietà fisiche degli oggetti vicini alla Terra e all'inserimento dei dati in tale catalogo.
3. Le attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell'evoluzione della NEO, compresi i relativi servizi, e la R&S a valle per le applicazioni e la tecnologia per gli utenti ai fini dell'adozione di servizi NEO.

Articolo 64

Eventi di meteorologia spaziale

1. L'obiettivo dell'SWE è monitorare e valutare i cambiamenti naturali relativi agli eventi di meteorologia spaziale, come i venti solari e le eruzioni solari.
2. Le attività ammissibili nel quadro dell'SWE comprendono tutte le attività necessarie per fornire servizi di meteorologia spaziale, comprese le attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell'evoluzione dell'SWE e dei relativi servizi e la R&S a valle per le applicazioni e la tecnologia per gli utenti ai fini dell'adozione dei servizi SWE.
3. I servizi SWE mirano a essere disponibili in qualsiasi momento senza interruzioni e comprendono in particolare:
 - a) il settore spaziale;
 - b) il settore PNT;
 - c) il settore EO;
 - d) il settore delle telecomunicazioni/SATCOM.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate concernenti i servizi SWE, compresi i requisiti e le specifiche tecniche relativi a tali servizi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

Articolo 65

Accesso allo spazio

1. L'accesso allo spazio è la capacità di lanciare e trasportare veicoli spaziali verso lo spazio, nello spazio e dallo spazio.
2. L'Unione promuove un accesso autonomo e resiliente allo spazio, sostenendo servizi di lancio europei affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi, unitamente a un

approccio europeo coeso, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

3. Nelle sinergie con altri programmi e regimi di finanziamento dell'Unione, le attività ammissibili riguardano in particolare:
 - a) l'appalto e l'aggregazione di servizi di lancio per le esigenze dell'Unione e, su loro richiesta, l'aggregazione e l'appalto congiunto di servizi di lancio per le esigenze degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e di altri enti pubblici;
 - b) l'accesso all'innovazione spaziale, compresi l'aggiornamento e lo sviluppo di tecnologie, sistemi e servizi nuovi.
 - c) lo sviluppo, l'adeguamento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento delle infrastrutture di terra critiche situate nell'Unione, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le strutture necessarie per collaudare, lanciare e recuperare le tecnologie e i servizi di accesso allo spazio.
4. La Commissione istituisce un comitato direttivo tra gli enti pubblici europei, comprendente gli Stati membri, l'Agenzia istituita a norma del regolamento (UE) [XXX] [futuro regolamento istitutivo dell'EUSPA], altre organizzazioni internazionali ed enti pubblici competenti, per coordinare le attività europee di accesso allo spazio.
5. Al fine di tutelare gli interessi di sicurezza dell'Unione, le risorse spaziali dell'infrastruttura governativa sono lanciate da fornitori di servizi che soddisfano le condizioni di ammissibilità e partecipazione di cui all'articolo 69 e, solo in circostanze eccezionali giustificate o sulla base di un accordo internazionale che prevede tale attività, dal territorio di un paese terzo.

Articolo 66

Commercializzazione in ambito spaziale e economia spaziale

1. CASSINI è l'iniziativa dell'Unione per l'imprenditoria spaziale. CASSINI intraprende azioni intese a sostenere la commercializzazione dell'industria e dei servizi spaziali dell'Unione, concentrandosi in particolare sull'imprenditorialità, e a stimolare gli investimenti privati, aiutando gli imprenditori a crescere e a espandersi nel mercato unico.
2. Questa componente comprende in particolare le attività ammissibili seguenti:
 - a) la creazione di strumenti di investimento dell'Unione per investimenti privati nelle fasi di avviamento, crescita precoce e crescita, come pure di agevolazione delle uscite per i fondatori e gli investitori.
 - b) la creazione di una struttura dell'Unione per l'espansione industriale al fine di rendere possibili investimenti in nuovi impianti di produzione e rafforzare le catene di approvvigionamento situate nell'Unione;
 - c) il sostegno allo sviluppo nell'Unione di competenze mirate per il settore spaziale, compresi l'analisi del fabbisogno di competenze, lo sviluppo di programmi di studio per il settore spaziale, il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, i programmi di mobilità e di scambio;
 - d) il rafforzamento degli ecosistemi spaziali locali, riunendo diversi attori per promuovere l'innovazione spaziale, fornire sostegno, strutture e servizi ai cittadini e alle imprese al fine di promuovere l'imprenditorialità, in particolare attraverso il trasferimento di tecnologie, l'incubazione di imprese, i servizi di accelerazione

d'impresa, l'abbinamento e la creazione di reti di investitori, e rendendo possibile un accesso migliore al mercato e alle reti commerciali internazionali;

- e) regimi volti ad accelerare la crescita commerciale attraverso l'uso di contratti e sistemi per clienti strategici al fine di acquisire clienti sui mercati sia privati sia pubblici che riguardano componenti e infrastrutture spaziali come pure prodotti che utilizzano dati e servizi spaziali;
- f) qualsiasi ulteriore azione necessaria per sostenere l'economia spaziale dell'Unione e l'istituzione di un mercato unico per lo spazio.

Articolo 67

Sovranità tecnologica, ricerca e innovazione

1. La componente "sovranià tecnologica e innovazione" consente all'Unione di costruire un ecosistema industriale spaziale competitivo, autonomo e innovativo, volto a rafforzare la sovranità tecnologica, la non dipendenza e l'autosufficienza dell'Unione nel settore spaziale. Questa componente promuove lo sviluppo e l'adozione di soluzioni spaziali all'avanguardia. Essa dà priorità alla riduzione delle dipendenze critiche da tecnologie non dell'Unione ed è incentrata sulle tecnologie a duplice uso che possono recare benefici sia alle applicazioni civili sia a quelle di difesa.
2. Questa componente comprende le attività ammissibili seguenti:
 - a) le attività relative alla sovranità tecnologica dell'Unione, quali la ricerca, lo sviluppo e l'adozione di tecnologie spaziali critiche, comprese quelle che rispondono direttamente all'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche (*Observatory of Critical Technologies*, OCT) e l'attuazione delle relative tabelle di marcia OCT destinate a ridurre le dipendenze dell'Unione e a rafforzare la competitività dell'ecosistema spaziale dell'Unione;
 - b) le attività volte a migliorare la disponibilità tempestiva di materie prime critiche e materiali avanzati, componenti e tecnologie per il settore, anche attraverso la riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti, prodotti intermedi o materie prime;
 - c) la ricerca e lo sviluppo di nuove capacità spaziali dell'Unione e delle relative tecnologie abilitanti che promuovono una nuova economia nello spazio, in particolare attraverso la maturazione, la dimostrazione e l'operatività delle operazioni e dei servizi nello spazio, e delle tecnologie di rilevamento quantistico;
 - d) il potenziamento della competitività industriale dell'Unione sui mercati commerciali globali, anche attraverso missioni dimostrative volte a migliorare il grado di digitalizzazione dei sistemi spaziali end-to-end;
 - e) l'esplorazione e lo sfruttamento delle sinergie con settori complementari quali la difesa e altri settori pertinenti per ambiti essenziali quali l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;
 - f) il sostegno alle attività di normazione e certificazione pertinenti al settore spaziale dell'Unione;
 - g) l'agevolazione della disponibilità delle strutture di collaudo e di elaborazione dei dati e dell'accesso alle stesse;
 - h) la promozione dell'adozione di Copernicus da parte degli utenti tra gli utenti primari di Copernicus attraverso lo sviluppo del mercato e la creazione di capacità, compresa

la promozione dei dati e dei servizi Copernicus, delle applicazioni a valle e del loro sviluppo a tutti i livelli per massimizzare i vantaggi a livello socioeconomico, nonché la raccolta e l'analisi delle esigenze degli utenti Copernicus.

Articolo 68

Accesso ai servizi

1. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi di connettività sicura e all'EOGS a condizione che concludano un accordo in conformità dell'articolo 218 TFUE e a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, che stabilisca i termini e le condizioni per l'accesso a tali servizi e a condizione che risultino conformi all'articolo 78.
2. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali la cui sede centrale non è situata negli Stati membri possono avere accesso a servizi SST sensibili sicuri, a condizione che concludano un accordo, in conformità dell'articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l'accesso a tali servizi e a condizione che rispettino i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 77.
3. L'accesso di paesi terzi e organizzazioni internazionali al servizio pubblico regolamentato (PRS) fornito da Galileo è disciplinato dall'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. In deroga al paragrafo 2, non è necessario alcun accordo concluso a norma dell'articolo 218 TFUE per accedere ai servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni e al rientro.

Articolo 69

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi operativi spaziali dell'Unione

1. La Commissione applica le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 2 agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo se lo ritiene necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell'Unione, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un'economia aperta.
2. Prima di applicare le condizioni di ammissibilità e di partecipazione in conformità del paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera g), e tiene nella massima considerazione i pareri degli Stati membri sull'ambito di applicazione e la giustificazione di dette condizioni di ammissibilità e di partecipazione.
3. Le condizioni di ammissibilità e di partecipazione sono le seguenti:
 - a) il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in uno Stato membro e le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite nello stesso Stato membro;
 - b) il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in uno o più Stati membri; e
 - c) il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i criteri che determinano quale capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, in maniera diretta o indiretta (attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi), possa avere un impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sulla resilienza dei sistemi operativi dell'Unione, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in termini di tecnologia in tutte le tecnologie e catene del valore fondamentali.
5. La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), per un determinato soggetto giuridico previa valutazione basata sui criteri cumulativi seguenti:
 - a) per le tecnologie, i beni o i servizi specifici necessari per le attività di cui al paragrafo 1 non sono prontamente disponibili sostituiti negli Stati membri;
 - b) il soggetto giuridico è stabilito in un paese che è membro del SEE o dell'EFTA e che ha concluso con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 11, le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite in tale paese e le attività legate agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi sono svolte in tale paese o in uno o più di detti paesi; e
 - c) sono attuate misure sufficienti ad assicurare la protezione delle ICUE ai sensi dell'articolo 78 nonché ad assicurare l'integrità, la sicurezza e la resilienza delle componenti del programma, del loro funzionamento e dei loro servizi.
6. In deroga al presente paragrafo, primo comma, lettera b), la Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b), per un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che non è membro del SEE o dell'EFTA.
7. La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera c), se il soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro fornisce le seguenti garanzie:
 - a) il controllo sul soggetto giuridico non è esercitato in maniera tale da ostacolare o limitare la sua capacità di:
 - 1) svolgere attività in ordine all'appalto, alla sovvenzione o al premio; e
 - 2) produrre risultati, in particolare tramite obblighi di rendicontazione;
 - b) il paese terzo o soggetto di un paese terzo che esegue il controllo si impegna ad astenersi dall'esercitare poteri di controllo sul soggetto giuridico o dall'imporre a quest'ultimo obblighi di rendicontazione in relazione all'appalto, alla sovvenzione o al premio; e
 - c) il soggetto giuridico rispetta l'articolo 69.
8. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto giuridico valutano se quest'ultimo risponde ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), per le deroghe relative alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), e alle garanzie di cui al paragrafo 7. La Commissione si conforma a tale valutazione.
9. La Commissione fornisce al comitato del programma di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera g), gli elementi seguenti:
 - a) l'ambito di applicazione delle condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) le precisazioni e le giustificazioni in relazione alle deroghe concesse conformemente al presente articolo; e

- c) la valutazione sulla cui base è stata concessa la deroga, fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, senza divulgare informazioni sensibili sul piano commerciale.
10. Le condizioni di cui al paragrafo 3, i criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 e le garanzie di cui al paragrafo 7 sono inclusi nei documenti relativi all'appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi, e, in caso di appalto, si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne risulta.
11. Il presente articolo lascia impregiudicati la decisione n. 1104/2011/UE e la decisione delegata del 15.9.2015 della Commissione (43), il regolamento (UE) 2019/452, la decisione 2013/488/UE e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le indagini di sicurezza svolte dagli Stati membri con riguardo ai soggetti giuridici coinvolti in attività che richiedono l'accesso a ICUE nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.
12. Se i contratti risultanti dall'applicazione del presente articolo sono classificati, le condizioni di ammissibilità e di partecipazione applicate dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la competenza delle autorità di sicurezza nazionali.
13. Il presente articolo non interferisce con le procedure relative alle abilitazioni di sicurezza personali e industriali esistenti in uno Stato membro, né deve modificarle o essere in contrasto con esse.

Articolo 70

Proprietà delle risorse spaziali dell'Unione e accesso ai risultati

1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione è proprietaria di tutte le risorse materiali e immateriali create, sviluppate o acquistate in regime di gestione diretta o indiretta nell'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione. La Commissione garantisce a tal fine che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono portare alla creazione o allo sviluppo di tali risorse contengano disposizioni che garantiscano la proprietà dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle risorse materiali e immateriali create, sviluppate o acquistate in regime di gestione diretta o indiretta nell'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione:
- a) quando il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzioni, premi o appalti pre-commerciali, oppure
- b) le attività non sono interamente finanziate dall'Unione, salvo diversa indicazione e ad esclusione di IRIS², oppure
- c) le attività riguardano i ricevitori PRS sviluppati dagli Stati membri.
3. Nelle condizioni fissate al paragrafo 2, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione non acquisiscono la proprietà ma beneficiano dei diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati per uso proprio e del diritto di concedere, o esigere che i destinatari concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze.
4. L'Unione è autorizzata a concludere i pertinenti accordi al fine di acquisire la proprietà di risorse sviluppate da terzi, qualora tali risorse siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
5. La Commissione garantisce all'Unione i diritti seguenti:

- a) il diritto d'uso delle frequenze necessarie per la trasmissione dei segnali generati dall'infrastruttura governativa di IRIS², dalle componenti PNT e dalle componenti EO conformemente alle leggi, alle normative e ai pertinenti accordi di licenza applicabili, resa possibile dalle pertinenti notifiche delle frequenze messe a disposizione dagli Stati membri, che restano sotto la responsabilità degli Stati membri;
- b) il diritto di dare priorità alla fornitura dei servizi governativi IRIS² rispetto ai servizi commerciali, conformemente ai termini e alle condizioni da stabilire nei contratti di cui all'articolo 61 e tenendo conto delle esigenze degli utenti autorizzati dai governi.

Articolo 71

Garanzia e responsabilità

1. Salvo diversamente specificato, i servizi, i dati e le informazioni forniti dalle componenti e dalle attività di cui alla presente sezione sono privi di garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, accuratezza, disponibilità, affidabilità, velocità e idoneità a qualsiasi scopo. L'Unione, comprese la Commissione e l'Agenzia (EUSPA), non è responsabile.
2. Per l'SST, gli Stati membri che partecipano alla sottocomponente SST non sono ritenuti responsabili: dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura di servizi SST, dal ritardo nella fornitura di servizi SST; dell'imprecisione delle informazioni fornite attraverso i servizi SST o dell'azione intrapresa in risposta alla fornitura di servizi SST.

Articolo 72

Norme complementari in materia di appalti

1. Pur tutelando l'autonomia dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, tramite bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati. Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l'amministrazione aggiudicatrice mira a garantire che almeno il 30 % del valore dell'appalto sia subappaltato a società esterne al gruppo dell'offerente principale, tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI all'ecosistema spaziale. L'offerente motiva il mancato soddisfacimento di una richiesta di subappaltare o lo scostamento dalla percentuale del 30 %. L'amministrazione aggiudicatrice può includere nella documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione requisiti specifici per far sì che i contraenti principali seguano i principi in materia di appalti stabiliti nel presente regolamento durante l'esecuzione del contratto, in particolare per quanto riguarda la partecipazione delle PMI e dei nuovi operatori, la concorrenza e un'analisi comparativa costante con le migliori condizioni di mercato.
2. Si considera che gli appalti relativi ai servizi governativi, alla continuità del servizio o al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 3, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, soddisfino la condizione di urgenza di cui all'allegato I, punto 11.1, lettera c), del regolamento finanziario.

Articolo 73

Norme complementari in materia di sovvenzioni

1. L'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili fatto salvo il principio di cofinanziamento.
2. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l'ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione.
3. In deroga all'articolo 207 del regolamento finanziario, l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.
4. Il partenariato SST è considerato il beneficiario predefinito della sovvenzione SST.

Articolo 74

Norme complementari in materia di gestione indiretta

1. È concluso un accordo tripartito in conformità dell'articolo 131 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sia con l'Agenzia istituita a norma del regolamento (UE) [XXX] [futuro regolamento istitutivo dell'EUSPA] sia con l'Agenzia spaziale europea, in virtù del quale l'[EUSPA] e l'Agenzia spaziale europea possono essere incaricate di compiti di esecuzione del bilancio.
2. Ogniqualevolta l'Agenzia o l'ESA istituisce una commissione per la valutazione delle offerte per un appalto svolto nell'ambito dell'accordo tripartito, gli esperti della Commissione e, ove pertinente, dell'altra entità incaricata possono riservarsi il diritto di partecipare in qualità di membri alle riunioni della commissione per la valutazione delle offerte, avere accesso a tutta la documentazione e partecipare alle riunioni di riesame. Tale partecipazione non pregiudica l'indipendenza tecnica della commissione per la valutazione delle offerte.
3. In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell'Unione, i compiti affidati in regime di gestione indiretta all'Agenzia, o ai suoi successori, possono essere ulteriormente affidati dall'Agenzia agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.
4. Ogniqualevolta le attività di appalto o sovvenzione sono realizzate in regime di gestione indiretta da parte di entità incaricate, le attività di comunicazione, le attività di diffusione e qualsiasi infrastruttura, apparecchiatura, veicolo, fornitura o risultato principale finanziati mediante l'appalto o la sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'Unione ed esporre la bandiera europea (emblema) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso) conformemente alle norme di comunicazione standard della Commissione.

Articolo 75

Ruoli

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per provvedere al corretto funzionamento delle azioni beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione e possono fornire un contributo grazie alle loro competenze, conoscenze e assistenza a

livello tecnico, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca e dell'assegnazione delle frequenze. Tale contributo comprende, tra l'altro, la messa a disposizione dell'Unione di dati, informazioni, servizi e infrastrutture in loro possesso o situati sul loro territorio, necessari per il buon funzionamento delle azioni. Gli Stati membri sono responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte della zona di accreditamento di sicurezza per le componenti; in particolare gli Stati membri che partecipano al partenariato SST effettuano l'accreditamento di sicurezza sulla base dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77.

2. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione delle componenti di cui alla presente sezione, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, e ne sovrintende l'attuazione.

3. La Commissione:

- a) gestisce le componenti o le sottocomponenti delle quali non è incaricata un'altra entità;
- b) determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine di tali componenti, in linea con le esigenze degli utenti, e ne sovrintende l'attuazione;
- c) determina e coordina la dimensione internazionale delle componenti, al fine di garantire la coerenza con le politiche dell'Unione in materia di azione esterna e un approccio coerente alle stesse.

4. Ove necessario per definire e specificare ulteriormente la governance, la sicurezza e la fornitura dei servizi di cui al presente capo, la Commissione può integrare, mediante atti di esecuzione, il catalogo dei servizi forniti e definisce, dopo aver consultato gli utenti e gli altri portatori di interessi, i requisiti tecnici e operativi necessari ai fini dell'attuazione e dell'evoluzione delle componenti di cui al presente capo e dei servizi che forniscono. Nel definire tali requisiti tecnici e operativi, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale e rispetta i requisiti di retrocompatibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 83, paragrafo 2.

5. Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure richieste per determinare l'ubicazione dell'infrastruttura di terra a seguito di un processo aperto e trasparente, garantendo una sana gestione finanziaria e la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 83, paragrafo 2.

6. L'Agenzia ha compiti propri e può essere incaricata dalla Commissione di altri compiti conformemente al regolamento (UE) [XXX] [*regolamento istitutivo dell'EUSPA*].

7. A condizione che siano tutelati gli interessi dell'Unione, l'ESA è incaricata dei seguenti compiti:

- a) per quanto riguarda la PNT: le evoluzioni significative dei sistemi, la progettazione e lo sviluppo di parti del segmento di terra, e dei satelliti, compresi i collaudi e la convalida;
- b) per quanto riguarda Copernicus: i) il coordinamento e l'attuazione della componente spaziale e la sua evoluzione; ii) la progettazione, lo sviluppo e la costruzione dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura e i relativi appalti, ad eccezione dei casi in cui tali operazioni siano svolte da altre entità; iii) ove opportuno, la fornitura di accesso ai dati di terzi;

- c) per quanto riguarda l'EOGS: la progettazione e lo sviluppo di nuove missioni spaziali di osservazione della Terra e di parti del segmento di terra associato;
 - d) per quanto riguarda: i) IRIS²: la supervisione dello sviluppo, della convalida e delle relative attività di realizzazione riguardanti le fasi di definizione, progettazione, sviluppo, convalida e realizzazione per i servizi governativi e dello sviluppo e dell'evoluzione necessari per la fornitura di servizi governativi, garantendo il coordinamento tra i compiti e il bilancio assegnati all'ESA e l'eventuale contributo dell'ESA, escluse le azioni connesse alla messa in comune e alla condivisione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a); ii) la fornitura della sua consulenza tecnica, anche durante l'attuazione delle componenti.
4. Sulla base di una valutazione della Commissione, l'ESA può essere incaricata di altri compiti in funzione delle esigenze delle attività di cui alla presente sezione, purché tali compiti non duplichino le attività svolte da un'altra entità incaricata e mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione delle attività dell'ambito relativo allo spazio.
5. A condizione che gli interessi dell'Unione siano tutelati, la Commissione può anche affidare, integralmente o in parte, i compiti di attuazione delle componenti beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione a soggetti pertinenti, quali l'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, il Centro satellitare dell'Unione europea, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e il [*centro internazionale Mercator per gli oceani*].

Articolo 76

Autorità competenti

1. Ove necessario per le componenti sensibili sotto il profilo della sicurezza, quali Posizionamento, navigazione e misurazione del tempo, Osservazione della Terra e Connettività sicura, ciascun partecipante a tali componenti incaricato della supervisione dell'accesso ai servizi nomina un'autorità competente per ciascuna componente. L'autorità competente garantisce che:
- a) i servizi pertinenti siano utilizzati conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77;
 - b) i diritti di accesso ai servizi pertinenti siano determinati e gestiti;
 - c) le apparecchiature degli utenti necessarie per l'uso dei servizi pertinenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77;
 - d) un punto di contatto centrale sia istituito a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi sviluppati nell'ambito di intervento dello spazio.
2. In deroga al paragrafo 1, le azioni, i compiti e il funzionamento delle autorità responsabili per il PRS sono indicati all'articolo 5 della decisione n. 1104/2011/UE.

Principi di governance e di sicurezza

1. I principi di governance per le attività e le componenti specifiche di cui alla presente sezione sono basati sugli elementi seguenti:
 - a) una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'attuazione, che sia basata sulle rispettive competenze ed eviti sovrapposizioni o duplicazioni di compiti e responsabilità, facendo sì che vi sia chiarezza quanto all'assunzione delle responsabilità;
 - b) la rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche di ciascuna componente e misura, a seconda dei casi;
 - c) un controllo rigoroso delle attività e delle componenti, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutti i soggetti, nell'ambito dei rispettivi ruoli e compiti;
 - d) una gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;
 - e) la continuità del servizio e la necessaria continuità dell'infrastruttura, compresa la protezione dalle minacce;
 - f) una considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;
 - g) sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi.
2. I principi di sicurezza per le attività e componenti specifiche di cui alla presente sezione sono basati su quanto segue:
 - a) tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche;
 - b) per garantire la protezione delle infrastrutture di terra che costituiscono parte integrante dell'ambito di intervento dello spazio e che sono situate sul loro territorio, gli Stati membri adottano misure almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
 - c) utilizzare le norme di sicurezza del Consiglio e della Commissione, che prevedono, tra le altre cose, una separazione tra le funzioni operative e quelle associate all'accreditamento.
 - d) considerare la Commissione l'originatore di tutte le informazioni classificate create dalle entità incaricate di cui all'articolo 68, paragrafo 1;
 - e) garantire che il comitato di accreditamento di sicurezza istituito dal regolamento (UE) [XXX] [*regolamento istitutivo dell'EUSPA*] svolga i suoi compiti nel rispetto delle responsabilità della Commissione o di tali entità incaricate e delle competenze degli Stati membri in materia di accreditamento di sicurezza;
 - f) comunicare per informazione alla Commissione e al Consiglio le decisioni di accreditamento di sicurezza, come pure i rischi residui individuati. La Commissione può adottare qualsiasi misura adeguata in conformità del presente regolamento;

- g) istituire una struttura di coordinamento delle operazioni dei servizi governativi delle diverse componenti con le autorità nazionali competenti o le entità nazionali designate per la componente in questione.
- 3. La Commissione provvede affinché un'analisi dei rischi e delle minacce sia effettuata per ogni nuova componente e sia mantenuta per le componenti esistenti. In base a tali analisi determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
- 4. Ogni volta che il funzionamento dei sistemi possa compromettere la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, si applicano ove pertinenti le procedure previste dalla decisione (PESC) 2021/698.

Articolo 78

Norme complementari in materia di protezione delle informazioni classificate

- 1. Lo scambio di informazioni classificate relative alle componenti beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione è subordinato all'esistenza di un accordo internazionale tra l'Unione e un paese terzo o un'organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate o, se del caso, all'esistenza di un accordo concluso tra l'istituzione od organo dell'Unione competente e le autorità competenti di un paese terzo o un'organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate, nonché alle condizioni ivi stabilite.
- 2. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare ICUE riguardanti l'ambito di intervento dello spazio solo se sono soggette in tali paesi terzi a norme di sicurezza che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L'equivalenza delle normative di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, che contempla, se del caso, le questioni di sicurezza industriale ed è concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE.
- 3. Fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle ICUE, se ritenuto necessario caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere del destinatario e dell'entità dei benefici per l'Unione.

SEZIONE 4

SOSTEGNO ALLA POLITICA PER L'INDUSTRIA DELLA SICUREZZA

Articolo 79

Disposizioni specifiche per il sostegno alla politica per l'industria della sicurezza civile

1. Le azioni sostenute a titolo della presente sezione contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi della presente sezione è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 6.
3. Le azioni sono attuate in conformità delle disposizioni generali di cui al capo I e delle eventuali norme aggiuntive stabilite nella presente sezione.

Articolo 80

Attività specifiche a sostegno della politica per l'industria della sicurezza civile

1. Il sostegno alla politica per l'industria della sicurezza civile riguarda in particolare le seguenti aree di applicazione:
 - a) sicurezza e resilienza delle infrastrutture civili critiche, in particolare contro le minacce ibride;
 - b) tecnologie, capacità e soluzioni pertinenti alla prevenzione della criminalità e alla risposta alla stessa, in particolare il terrorismo e l'estremismo violento, la criminalità organizzata e i reati favoriti dall'informatica;
 - c) tecnologie, capacità e soluzioni per il controllo delle merci e delle persone alle frontiere, la protezione delle frontiere e dei poli logistici, la sicurezza e la sorveglianza marittime e la sicurezza doganale;
 - d) la preparazione civile rispetto alle minacce alla sicurezza, siano esse naturali o provocate dall'uomo, accidentali o intenzionali.
2. Il sostegno alla politica per l'industria della sicurezza civile è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) ricerca e innovazione, espansione, sostegno alle PMI, sviluppo delle competenze e azioni in ambito manifatturiero;
 - b) collaudi e convalida di tecnologie e soluzioni;
 - c) introduzione e diffusione sul mercato di tecnologie e soluzioni, in particolare da parte degli operatori del settore della sicurezza;
 - d) azioni di sostegno allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e alla garanzia del rispetto delle pertinenti normative e politiche dell'Unione.
3. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere fornito in qualsiasi forma, anche attraverso attività collaborative di ricerca e innovazione definite nel regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione] e individuate in un'apposita parte specifica del programma di lavoro.

4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi della presente sezione sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società beneficiarie di sostegno a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Articolo 81

Proprietà dei risultati

1. Se il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di appalti, i risultati sono di proprietà dell'Unione.
2. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione spettano, su richiesta, diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, nonché il diritto di concedere o di imporre ai destinatari di concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione.
3. Qualsiasi trasferimento di proprietà o concessione di licenze esclusive per i risultati generati con il sostegno a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi non associati o a soggetti di paesi terzi non associati che avvenga entro 3 anni dal pagamento finale dell'azione, a condizioni che garantiscono la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione è soggetto alla notifica preventiva e all'approvazione da parte della Commissione o delle autorità pertinenti dello Stato membro o del paese associato.

Articolo 82

Norme complementari in materia di sovvenzioni

1. Per le attività a sostegno delle azioni di coordinamento e sostegno nel settore della sicurezza civile, l'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
2. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l'ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 83

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, che è il comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e può riunirsi nelle seguenti configurazioni:
 - a) comitato generale ECF, per le questioni riguardanti gli obiettivi generali o le questioni riguardanti più di uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

- b) comitato per la transizione pulita, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
 - c) comitato per la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - d) comitato per il digitale, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
 - e) comitato per l'industria della difesa, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);
 - f) comitato per la resilienza, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);
 - g) comitato per lo spazio, per le questioni riguardanti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d); conformemente al suo regolamento interno, il comitato per lo spazio può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro, come il "forum degli utenti", per fornire consulenza sugli aspetti relativi alle esigenze degli utenti, sull'evoluzione dei servizi e sulla loro adozione da parte degli utenti;
 - h) comitato per l'industria della sicurezza, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 4.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il parere è richiesto al comitato nella sua configurazione maggiormente interessata.
 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il parere è richiesto al comitato nella sua configurazione maggiormente interessata.
 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
 5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
 6. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere da b) a h), possono riunirsi in diverse configurazioni o sottocomitati in linea con le componenti specifiche degli ambiti di intervento.
 7. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato nelle diverse configurazioni possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi terzi, di organizzazioni internazionali o di altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione europea, alle condizioni stabilite nei rispettivi regolamenti interni, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di ordine pubblico dell'Unione. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative all'ammissibilità, comprese le deliberazioni relative agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
 8. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato per l'industria della difesa in qualità di osservatore. Anche il SEAE è invitato a partecipare ai lavori del comitato per l'industria della difesa.

Articolo 84

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo e il 31 dicembre 2035.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 85

Modifiche del regolamento (UE) 2021/696

1. I titoli I, II e III, gli articoli 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 43 e i titoli VI, VII, VIII e X del regolamento (UE) 2021/696 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 86

Modifiche del regolamento (UE) 2023/588

2. I capi I, II, III e IV, gli articoli 24, 25, 26, 28 e 29 e i titoli VII, VIII, IX e X del regolamento (UE) 2023/588 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 87

Modifiche del regolamento [EDIP]

3. Il capo I, il capo II, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento di sostegno per l'Ucraina [da confermare dopo l'adozione dell'EDIP], e il capo V del regolamento (UE) [EDIP] sono abrogati [a decorrere dal 1° gennaio 2028].

Articolo 88

Abrogazione

4. I seguenti regolamenti sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028:
- (a) regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014;
 - (b) regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;
 - (c) regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092;
 - (d) regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi degli atti di base di cui all'articolo 85, che continuano ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura.
2. Il presente regolamento non pregiudica gli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2021/696 sul programma spaziale e del regolamento (UE) 2023/588 IRIS². Tali atti restano in vigore, se pertinenti, fino a quando non saranno modificati sulla base del presente regolamento, fatta eccezione per le decisioni adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/588.
3. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione tra l'ECF e le misure adottate a norma degli atti di base di cui al paragrafo 1.

Articolo 90

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
La presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	5
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	5
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	5
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	5
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	5
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	7
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	7
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	7
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	8
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	8
2.	MISURE DI GESTIONE	10
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	10
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	10
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	10
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	11
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	12
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	12
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	13

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	13
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	14
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	14
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	14
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	21
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	22
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	22
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	22
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	22
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	23
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	23
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	23
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	24
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	25
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	26
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	26
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	27
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	27
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	27
4.2.	Dati.....	27
4.3.	Soluzioni digitali.....	28
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	28
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	28

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa di cui all'articolo 182, paragrafo 3, TFUE

1.2. Settore/settori interessati

Competitività dell'Europa
Transizione pulita e decarbonizzazione industriale
Salute, biotecnologia e bioeconomia
Leadership digitale
Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Obiettivo generale 1 – Creare una capacità di investimento per sostenere la competitività europea nelle tecnologie e nei settori strategici, tra cui l'innovazione, la decarbonizzazione e la resilienza, attraverso un percorso di investimento più fluido dalla ricerca fondamentale e dalla ricerca applicata fino all'applicazione industriale e alla produzione.

Obiettivo generale 2 – Mobilitare gli strumenti di finanziamento del bilancio dell'UE per sbloccare gli investimenti privati, istituzionali e nazionali a sostegno delle tecnologie e dei settori strategici, anche per la ricerca e l'innovazione, nell'UE.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1 – Promuovere gli investimenti pubblici e privati lungo l'intero percorso di investimento, in particolare nella ricerca e nell'innovazione, e sfruttare meglio il potenziale di riduzione dei rischi del bilancio dell'UE per massimizzarne il valore aggiunto europeo.

Obiettivo specifico 2 – Facilitare l'accesso ai finanziamenti dei programmi dell'UE attraverso procedure incentrate sull'utente, più rapide, semplificate e armonizzate e migliorare la coerenza tra gli strumenti dell'Unione e con gli investimenti degli Stati membri.

Obiettivo specifico 3 – Orientare e concentrare gli investimenti verso le tecnologie e i settori strategici dell'UE, comprese le catene del valore sottostanti, le infrastrutture critiche, le capacità e le competenze, e a sostegno della decarbonizzazione, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e della bioeconomia, nonché del digitale, della sicurezza e della resilienza, dell'industria della difesa e dello spazio.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Impatto economico

- **Rendimento macroeconomico:** si prevede un contributo alla crescita del PIL grazie all'accelerazione della spesa per gli investimenti e alla semplificazione dei processi.
- **Efficienza e produttività:** si prevede una riduzione dei costi amministrativi e un'integrazione dei punti di accesso, attraverso la razionalizzazione dei processi per le start-up e le industrie a forte crescita.
- **Ambiente di finanziamento semplificato:** costi inferiori, la riduzione dei tempi di ricerca, dei tempi di preparazione delle proposte, dei tempi di informazione e dei tempi di concessione relativi alle proposte consentono un più facile accesso ai fondi, aumentando potenzialmente le percentuali di successo.
- **Sostegno alle PMI:** il consolidamento in un unico fondo sarebbe probabilmente vantaggioso per le PMI, che in genere non dispongono delle risorse necessarie per orientarsi in sistemi complessi e frammentati. Inoltre l'attenzione strategica rivolta all'innovazione dirompente potrebbe offrire alle PMI nuove opportunità nei settori a forte crescita.
- **Competitività sul mercato:** il fondo mira a rafforzare la competitività delle imprese europee, comprese le PMI e le start-up, rendendo i finanziamenti più accessibili e strategicamente allineati. L'iniziativa sostiene l'autonomia strategica europea riducendo la dipendenza dalle catene di approvvigionamento straniere e riducendo la dipendenza da attori esterni, rafforzando in tal modo la posizione di mercato delle imprese dell'UE sia a livello nazionale che a livello mondiale. Essa mira inoltre a collegare meglio la ricerca allo sviluppo del mercato e ad allineare le priorità di ricerca alle esigenze industriali, mantenendo nel contempo un approccio dal basso verso l'alto per la ricerca fondamentale.
- **Ricerca e innovazione:** la prevedibilità per i finanziamenti destinati alla ricerca e all'innovazione rimarrebbe invariata rispetto ad oggi, in linea con gli obblighi previsti dal trattato. Allo stesso tempo, il consolidamento in un unico fondo a copertura dell'intero percorso di investimento può facilitare l'adozione dei risultati della ricerca da parte del mercato e articolare meglio la ricerca applicata con le priorità industriali.

Impatti sociali

- **Occupazione e competenze:** i maggiori volumi di investimento dovrebbero prevedibilmente favorire l'occupazione. Il fondo integrerà iniziative in materia di competenze, istruzione e formazione in un quadro unificato, in linea con le esigenze dell'industria in settori strategici quali le tecnologie pulite e l'intelligenza artificiale. Tale approccio promuoverà investimenti mirati nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze, rafforzando le sinergie tra istruzione, ricerca e imprese e consentendo un rapido adattamento alle tendenze emergenti.
- **Sviluppo regionale:** le regioni strategiche potrebbero registrare una crescita sostanziale, attirando investimenti e imprenditorialità.
- **Miglioramenti nel settore della salute:** meccanismi semplificati mirerebbero a ridurre gli oneri amministrativi e ad accelerare la risposta alle crisi.

Impatti ambientali

- **Priorità di decarbonizzazione:** l'attenzione alla decarbonizzazione e alle tecnologie pulite è in linea con l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE per il 2050, con il potenziale di aumentare gli impatti positivi sul clima.
- **Incertezza degli investimenti:** l'elevata incertezza degli investimenti nelle tecnologie pulite richiede un attento equilibrio tra prevedibilità e flessibilità al fine di ottenere risultati ambientali positivi.

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento della performance per il QFP 2028-2034, oggetto di una proposta distinta. La proposta stabilisce le norme relative al quadro di riferimento della performance per il bilancio, comprese le norme per la valutazione dei programmi.

1.4. **La proposta/iniziativa riguarda:**

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴⁴;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'UE si trova ad affrontare un divario in termini di competitività rispetto ad altri attori globali. Non solo Stati Uniti e Cina sono leader in settori critici e per quanto riguarda cluster di innovazione fondamentali, ma tali economie beneficiano anche di un sostegno finanziario significativamente maggiore per la ricerca e l'innovazione, la diffusione e l'espansione. Per questo motivo la risposta volta a recuperare la competitività deve essere coordinata a livello dell'UE per essere davvero efficace, il che sottolinea l'urgente necessità di istituire un fondo specifico per affrontare tale squilibrio e garantire la resilienza economica e la crescita a lungo termine dell'UE.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

La messa in comune delle risorse a livello dell'UE può massimizzare l'impatto e il valore aggiunto degli investimenti sul campo e portare a economie di scala nelle iniziative di investimento, rendendole più efficaci in termini di costi rispetto a quelle realizzate dai singoli Stati membri se agissero in modo indipendente.

L'insufficienza di investimenti da parte del settore privato rimane una sfida persistente nell'UE, che incide su un'ampia gamma di tipi di investimenti, tra cui le infrastrutture, l'innovazione, le transizioni verde e digitale e la capacità industriale. Tale insufficienza

⁴⁴ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

di investimenti è aggravata dalla frammentazione dei mercati dei capitali, che ostacola l'allocazione efficiente dei risparmi verso opportunità di investimento produttivo a livello transfrontaliero. La frammentazione dei mercati finanziari limita i flussi transfrontalieri di capitali, riduce la portata e aumenta i rischi per gli investitori, con ripercussioni soprattutto per le PMI e i settori strategici.

Come sottolinea la relazione Draghi, l'UE è attualmente in ritardo in numerosi settori, tra cui lo sviluppo tecnologico, le prestazioni della ricerca e dell'innovazione, il dinamismo del mercato e la capacità industriale. Un'azione a livello dell'UE è necessaria per sostenere progetti di tipo e portata tali che altrimenti non sarebbero possibili se gli Stati membri agissero da soli.

Il sostegno dell'UE crea una massa critica per progetti e partenariati di grandi dimensioni capaci di produrre un impatto maggiore e rispondere alle esigenze sociali paneuropee, mobilitando nel contempo maggiori investimenti pubblici e privati. Infine la collaborazione, che favorisce le ricadute di conoscenza e le opportunità di condivisione dei rischi, è un elemento importante per promuovere la competitività. Una soluzione a livello dell'UE favorirebbe economie di scala e la cooperazione tra i portatori di interessi, elementi fondamentali per migliorare la valorizzazione delle conoscenze e le capacità organizzative e tecniche.

I finanziamenti dell'UE favoriscono un'ampia collaborazione tra i portatori di interessi e attraverso le frontiere, riducendo la frammentazione delle risorse e degli sforzi e facilitando il trasferimento di conoscenze tra portatori di interessi e settori, dalla ricerca fondamentale alle imprese. I finanziamenti dell'UE eliminano gli ostacoli nazionali e formano reti che creano una massa critica per affrontare sfide, quali la neutralità climatica, la perdita di biodiversità, l'inquinamento, la trasformazione digitale, la sicurezza o la preparazione, che i singoli Stati membri non sono in grado di affrontare da soli.

I finanziamenti dell'UE rimediano alle carenze del mercato e a condizioni di investimento subottimali, come gli investimenti a "premio verde" e i grandi progetti infrastrutturali in cui i rendimenti sociali superano quelli privati. Mitigando i rischi di investimento e incentivando il coinvolgimento dei portatori di interessi, i finanziamenti dell'UE sostengono progetti economicamente vantaggiosi che altrimenti potrebbero non avere successo. Essi rafforzano la resilienza economica, mobilitano fondi privati, attraggono capitali e stimolano la produttività in tutta l'UE, favorendo la crescita del PIL e promuovendo la stabilità a lungo termine.

Il coordinamento dei finanziamenti garantisce che le risorse siano destinate alle sfide comuni e contribuisce a promuovere partenariati con il settore privato, allineando le priorità politiche e industriali. Tale approccio collettivo sostiene innovazioni pionieristiche e obiettivi strategici, superando i limiti di coordinamento tra gli Stati membri.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'ECF offrirà un'ampia gamma di misure strategiche per superare le attuali carenze nel panorama dei finanziamenti dell'UE relativi alla competitività. Istituirebbe una capacità di investimento unificata a sostegno delle tecnologie e dei settori strategici, facilitando un percorso di investimento senza soluzione di continuità dalla ricerca alla diffusione a livello dell'UE e rafforzando la capacità di investimento e lo strumento di leva dell'UE. L'ECF semplificherebbe e armonizzerebbe le norme e i requisiti per la presentazione delle domande, introducendo un corpus normativo unico per i

richiedenti. Ciò ridurrebbe la complessità, eliminerebbe le sovrapposizioni e consentirebbe all'UE di sfruttare appieno il suo potenziale per mobilitare capitali privati e aumentare la flessibilità di bilancio. Il nuovo fondo rafforzerebbe inoltre i collegamenti tra ricerca, innovazione, produzione e diffusione, garantendo una struttura economica dinamica all'interno dell'UE, con l'obiettivo di promuovere la resilienza e la leadership dell'Europa nell'era dell'innovazione globale.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il consolidamento di diversi strumenti finanziari nel quadro unico di InvestEU nel 2020 ha fornito insegnamenti preziosi che saranno messi a frutto nella progettazione del nuovo fondo. L'esperienza ha dimostrato che la frammentazione e la molteplicità delle norme e delle procedure previste dai precedenti QFP hanno creato inefficienze e sovrapposizioni, a livello sia di obiettivi strategici che di operazioni finanziarie. Il passaggio a un programma unico con una forte identità, un unico ordinatore e una serie unificata di requisiti coerenti in materia di ammissibilità, monitoraggio e comunicazione ha contribuito a semplificare la governance e l'attuazione. Tali insegnamenti sottolineano i vantaggi di un quadro armonizzato e semplificato, che guiderà lo sviluppo del nuovo fondo per garantire efficienza, trasparenza e impatto maggiori lungo tutta la catena di finanziamento.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'ECF mira a semplificare e migliorare i finanziamenti dell'UE consolidando 12 programmi esistenti in un unico fondo, garantendo nel contempo una stretta connessione con il programma quadro di ricerca e innovazione e la coerenza con il Fondo per l'innovazione. Grazie a tale consolidamento, il numero di programmi UE con cui creare sinergie sarà limitato. Lo strumento di coordinamento per la competitività garantirà sinergie con le dotazioni preassegnate a livello nazionale e regionale. Si prevedono sinergie con il Fondo Europa globale su aspetti relativi alla competitività delle industrie e delle imprese dell'UE nei paesi terzi (ossia paesi in fase di adesione, mercati emergenti ed economie in via di sviluppo).

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Nell'attuare il bilancio, l'ECF dovrebbe fornire l'intera gamma di strumenti di finanziamento dell'Unione e garantire sinergie tra le politiche sostenute, in particolare consentendo procedure di aggiudicazione o di attribuzione comuni semplificate per perseguire obiettivi che riguardano più di una politica. I finanziamenti dovrebbero concentrarsi sul conseguimento di obiettivi strategici. È pertanto opportuno perseguire, quale importante misura di semplificazione, l'eliminazione degli onerosi obblighi di rendicontazione finanziaria attraverso il ricorso più ampio possibile a finanziamenti non collegati ai costi.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dall'1.1.2028 fino al 31.12.2034
- incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2040 per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

L'ECF dovrebbe essere attuato in regime di gestione diretta e indiretta. La modalità di attuazione designata dovrebbe tenere conto delle esigenze individuate in termini di direzionalità, flessibilità ed efficienza necessarie per conseguire gli obiettivi dell'ECF.

In tutti i casi, i finanziamenti dell'ECF dovrebbero essere erogati nella forma più idonea per il conseguimento dei suoi obiettivi, limitando nel contempo al minimo indispensabile gli oneri amministrativi per i destinatari.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'impatto dell'ECF nel suo complesso sarà esaminato nell'ambito della sua valutazione. La Commissione pubblicherà una relazione di attuazione entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma, al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione effettuerà una valutazione retrospettiva al più tardi tre anni dopo la fine del periodo di programmazione del programma al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione del programma.

Le entità incaricate dell'ECF riferiscono periodicamente alla Commissione conformemente al presente regolamento, al quadro di riferimento della performance e al regolamento finanziario.

La Commissione monitorerà la performance dell'attuazione dell'ECF, sia in regime di gestione diretta che in regime di gestione indiretta. Per quanto riguarda la gestione diretta, la Commissione applicherà le norme e le procedure di cui al capo 3 del regolamento finanziario. Per quanto riguarda la gestione indiretta, le entità incaricate applicano le proprie regole e procedure, che sono state valutate conformemente all'articolo 157 del regolamento finanziario come rispondenti ai requisiti ivi stabiliti.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Al fine di sostenere la competitività sono necessarie azioni in regime di gestione sia diretta che indiretta. Grazie alla sua architettura globale, il Fondo potrà accompagnare i progetti europei lungo l'intero percorso di investimento, dalla fase di ricerca e sviluppo alla dimostrazione e alla diffusione sul mercato di tecnologie, servizi e soluzioni. Esso sarà in grado di mobilitare in modo flessibile l'intero pacchetto di strumenti finanziari previsto dal regolamento finanziario, tra cui sovvenzioni, strumenti finanziari e appalti.

Il Fondo prevede inoltre norme semplificate che accelerano i tempi di concessione e riducono gli oneri amministrativi.

L'ECF sarà attuato in regime di gestione diretta attraverso sovvenzioni a progetti europei e direttamente o indirettamente attraverso lo strumento InvestEU ECF. La consulenza sui progetti e le attività trasversali di sostegno alle PMI dell'ECF saranno attuate in regime di gestione diretta o indiretta, a seconda della natura dell'assistenza.

Lo strumento InvestEU ECF sarà per lo più attuato in regime di gestione indiretta, tramite le entità incaricate, le quali di norma contribuiscono anche al sostegno fornito ai destinatari finali. Saranno prese in considerazione anche modalità di gestione diretta, a seconda delle esigenze legate al conseguimento degli obiettivi strategici.

La Commissione conclude gli accordi di garanzia e/o gli accordi di contributo con le entità incaricate. Se è già stato firmato un accordo di garanzia con un partner esecutivo a norma del regolamento InvestEU, la Commissione può decidere di modificare tale accordo per includere il contributo aggiuntivo dell'UE a titolo dell'ECF.

Le entità incaricate saranno il Gruppo BEI, istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituti nazionali di promozione e altri intermediari finanziari che sono organismi dell'Unione, regolamentati e/o soggetti a vigilanza bancaria. Il sostegno finanziato dall'Unione sarà erogato dalle entità incaricate, conformemente alle rispettive regole e procedure.

Le entità incaricate trasmettono alla Commissione i rendiconti finanziari sottoposti ad audit, le dichiarazioni di gestione e le sintesi degli audit e dei controlli, conformemente all'articolo 158 del regolamento finanziario.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

I principali rischi dell'ECF sono i seguenti:

rischio reputazionale per la Commissione, in caso di frode, attività criminali o illegali;
rischio di un uso inefficiente dei fondi dell'UE, nel caso di progetti europei con un valore aggiunto dell'UE nullo o molto limitato;

rischio finanziario, in caso di importi indebitamente versati dalla Commissione a beneficiari di sovvenzioni, entità incaricate o importi dovuti alla Commissione, da recuperare al bilancio dell'UE.

Il quadro di controllo interno volto ad affrontare tali rischi si basa sull'attuazione dei principi di controllo interno della Commissione e, più specificamente, su:

le valutazioni ex ante per pilastro delle entità incaricate; inoltre, poiché le entità incaricate di norma si assumono una parte dei rischi, gli interessi dell'Unione e quelli delle entità incaricate sono di conseguenza allineati, il che riduce il rischio per il bilancio;

le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF sono realizzate conformemente ai regolamenti interni e alle sane pratiche bancarie delle entità incaricate. Le entità incaricate scelte e la Commissione concludono un accordo di garanzia o di contributo in cui sono stabilite in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'attuazione;

le procedure per la selezione dei progetti sostenuti con i fondi dell'UE, direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità incaricate;

sarà istituita una specifica struttura di governance per concedere l'uso della garanzia dell'UE (ossia il comitato per gli investimenti);

la rendicontazione e il monitoraggio effettuati dalle entità incaricate, tra cui i rendiconti finanziari sottoposti ad audit, le dichiarazioni di gestione e le sintesi degli audit e dei controlli;

gli audit ex post da parte di revisori esterni, del servizio di audit interno o della Corte dei conti europea e i controlli effettuati dalla Commissione, anche attraverso relazioni e monitoraggio; nonché

le valutazioni dell'ECF, compresa la relazione di attuazione intermedia e la valutazione ex post.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

L'ordinatore responsabile garantirà un sistema di controllo interno efficace sotto il profilo dei costi al fine di mantenere i livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.

Gli audit e i controlli ex post messi in atto dalla Commissione nonché, per la gestione indiretta, le relazioni, la sintesi degli audit e dei controlli e le dichiarazioni di gestione presentate dalle entità incaricate, forniranno una rappresentazione equa e affidabile del rischio di errore e consentiranno di esaminare in modo efficace ed efficiente le indicazioni di frode.

Inoltre, per quanto riguarda le sovvenzioni, anche i controlli ex ante delle proposte prima della firma delle convenzioni di sovvenzione e il chiarimento delle norme di ammissibilità dovrebbero contribuire all'attenuazione dei rischi e all'efficacia in termini di costi dei controlli.

Per le operazioni di finanziamento e di investimento e gli incarichi di consulenza, i controlli ex ante effettuati dalla Commissione e dalle entità incaricate, unitamente al chiarimento delle norme di ammissibilità, dovrebbero anche contribuire all'attenuazione dei rischi e all'efficacia in termini di costi dei controlli.

I costi connessi ai controlli effettuati incideranno sul bilancio dell'UE per quanto riguarda i controlli interni della Commissione. Potrebbero inoltre insorgere costi relativi alle spese di gestione dovute alle entità incaricate in relazione ai loro controlli interni.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione adotta provvedimenti adeguati volti a garantire che, in relazione alle attività in regime di gestione diretta e indiretta, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, le entità incaricate, gli intermediari finanziari e i destinatari finali che hanno beneficiato del sostegno dell'Unione.

L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tale sostegno finanziario.

In tale contesto, la Commissione attuerà diverse misure quali:

- le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti all'attuazione dell'ECF autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a procedere ad audit, controlli e verifiche sul posto;
- i richiedenti, gli offerenti, gli intermediari finanziari e i destinatari finali saranno valutati secondo i criteri di esclusione pubblicati e sulla base del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES); nonché
- le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi e del sostegno finanziario saranno monitorate.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2	04.01.01 – Spese di sostegno per il Fondo europeo per la competitività	Non diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
2	04.02.01 – Transizione pulita e decarbonizzazione industriale	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
2	04.02.02 – Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
2	04.02.03 – Leadership digitale	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
2	04.02.04 – Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
2	04.02.05 – Consulenza sui progetti e azioni trasversali	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
2	04.02.06 – Contributo allo strumento InvestEU ECF	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mrd EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	2
---	--------	---

DG:			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
04.02.01 – Transizione pulita e decarbonizzazione industriale	Impegni	(1a)	2,954	3,516	3,586	3,919	3,997	4,077	4,159	26,210
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
04.02.02 – Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia	Impegni	(1b)	2,318	2,702	2,764	3,049	3,117	3,186	3,256	20,393
	Pagamenti	(2b)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
04.02.03 – Leadership digitale	Impegni	(1a)	5,833	6,857	7,004	7,701	7,865	8,032	8,202	51,493
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
04.02.04 – Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio	Impegni	(1a)	14,162	16,713	17,063	18,723	19,114	19,513	19,920	125,204
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
04.02.05 – Consulenza sui progetti e azioni trasversali	Impegni	(1a)	143	143	142	143	143	143	143	1,000
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
04.02.06 – Contributo allo strumento InvestEU ECF	Impegni	(1a)	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10,000
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁵											
04.01.01 – Spese di sostegno per il Fondo europeo per la competitività		-3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE stanziamenti per la DG	Impegni	=1a+1b+3	26,410	31,431	32,059	35,053	35,736	36,451	37,180	234,300	
	Pagamenti	=2a+2b+3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Optional: if more than one DG is involved in the proposal, please fill in the below tables; if not, please delete them.

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0
	Pagamenti	(2a)								0
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								0
	Pagamenti	(2b)								0
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
Linea di bilancio		-3								0
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=2a+2b+3	0	0	0	0	0	0	0	0

	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno

⁴⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTALE QFP 2028-2034
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		-6	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	11	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	"Spese amministrative" ⁴⁶
---	----------	--------------------------------------

DG: <.....>	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative	0	0	0	0	0	0	0	0

46

TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	0	0	0	0	0	0	0	0
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0	0	0	0	0	0	0	0

Optional: if the proposal is partly or fully financed from external assigned revenues, fill in the table in Section 3.2.1.2. If not, please delete the whole section.

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2028-2034
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								0
	Pagamenti	(2a)								0
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								0
	Pagamenti	(2b)								0
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁷										
Linea di bilancio		-3								0
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=2a+2b+3	0	0	0	0	0	0	0	0

Mandatory table

		Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034		
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Mandatory table

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		-6	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	11	0	0	0	0	0	0	0	0

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		-6	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	11	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	"Spese amministrative" ⁴⁸
---	----------	--------------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Fondo europeo per la competitività		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
• Risorse umane		164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	1 154,377
• Altre spese amministrative		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	77,00
TOTALE	Stanziamenti	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	1 231,377

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	1 231,377
--	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴⁸ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Tipo ⁴⁹	Costo medio	Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		Anno 2031		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE			
			RISULTATI																N. totale	Costo totale
			z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo		
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁵⁰ ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 2																				
TOTALE																				

⁴⁹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁵⁰ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 4								
Risorse umane	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	1 154,377
Altre spese amministrative	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	77,000
Totale parziale RUBRICA 4	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	1 231,377
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altre spese amministrative	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 4								
Risorse umane	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	164,911	1 154,377
Altre spese amministrative	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	77,000
Totale parziale RUBRICA 4	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	175,911	1 231,377
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁵¹

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	824	824	824	824	824	824	824
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
04 01 01 11 (ricerca indiretta)	45	45	45	45	45	45	45
Ricerca diretta	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	99	99	99	99	99	99	99
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	168	168	168	168	168	168
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
04 01 01 12 (AC, END - ricerca indiretta)	25	25	25	25	25	25	25
AC, END - ricerca diretta	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							

⁵¹ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
04 01 01 11 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca diretta	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
04 01 01 12 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
AC, END - ricerca diretta	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	824	824	824	824	824	824	824
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
04 01 01 11 (ricerca indiretta)	45	45	45	45	45	45	45
Ricerca diretta	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	99	99	99	99	99	99	99
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	168	168	168	168	168	168
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
04 01 01 12 (AC, END - ricerca indiretta)	25	25	25	25	25	25	25
AC, END - ricerca diretta	0	0	0	0	0	0	0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	739	130	N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	247		10	35

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Governance e coordinamento interno ed esterno per l'attuazione dell'ECF Esecuzione del bilancio nel quadro di tutti gli ambiti di intervento dell'ECF Attuazione dello strumento InvestEU ECF Attuazione della consulenza sui progetti e delle azioni trasversali
Personale esterno	Governance e coordinamento interno ed esterno per l'attuazione dell'ECF Esecuzione del bilancio nel quadro di tutti gli ambiti di intervento dell'ECF Attuazione dello strumento InvestEU ECF Attuazione della consulenza sui progetti e delle azioni trasversali

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-4 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------------------

per fini digitali e informatici	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2028-2034
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	66 641 400
Totale parziale RUBRICA 4	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	9 520 200	66 641 400
Esclusa la RUBRICA 4								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	10 130 750
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	1 447 250	10 130 750
TOTALE								
	10 967 450	10 967 450	10 967 450	10 967 450	10 967 450	10 967 450	10 967 450	76 772 150

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Totale	
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Specificare l'organismo di cofinanziamento									
TOTALE stanziamenti cofinanziati									

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie.
- su altre entrate.
- indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵²						
		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

- Si ritiene che la proposta abbia rilevanza digitale in quanto produrrà nuove serie di dati. Essa si baserà tuttavia sul quadro digitale del regolamento relativo al programma InvestEU, in particolare per quanto riguarda il sistema informativo gestionale di InvestEU, che sarà adattato per tenere conto dell'attuazione dell'ECF, in particolare per quanto riguarda lo scambio di dati con le entità incaricate (partner esecutivi e consultivi), con i membri del comitato per gli investimenti e con altri servizi della Commissione.

4.2. Dati

- Lo scambio di dati tra la Commissione e le entità incaricate si baserà sui requisiti stabiliti nei pertinenti accordi. Tale scambio comprenderà dati operativi, finanziari e relativi ai rischi, che saranno forniti periodicamente (ad esempio relazioni periodiche) e su base ad hoc (ad esempio per la presentazione di operazioni da parte delle entità incaricate).
- Lo scambio di dati con i membri del comitato per gli investimenti sarà limitato alle operazioni presentate dalle entità incaricate al comitato per gli investimenti.

⁵² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4.3. Soluzioni digitali

- Il sistema informativo gestionale di InvestEU esistente sarà adattato e utilizzato per lo strumento InvestEU ECF e per l'attuazione della consulenza sui progetti.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

- Il sistema informativo gestionale di InvestEU sarà utilizzato per l'ECF e manterrà le sue caratteristiche di interoperabilità, in particolare con gli strumenti informatici della Commissione seguenti: Secunda+, Ares, Decide e il sistema di notifica istituzionale.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

- Il progetto informatico per l'adeguamento del sistema informativo gestionale di InvestEU per l'ECF sarà sviluppato e attuato in seno alla Commissione e dovrebbe coinvolgere i principali utenti del sistema (utenti della Commissione, utenti dei partner esecutivi e consultivi e membri del comitato per gli investimenti).